

Diritto delle Società

Capitolo I: Caratteri generali, nozione e tipi

Capitolo I: La trattazione autonoma del diritto delle società fa riferimento all'estendersi, l'ampliarsi e il complicarsi del fenomeno societario oltre quelli che erano i normali limiti applicativi sanciti dal codice del 1942.

Capitolo II: L'istituto delle società risulta essere antecedente al diritto commerciale, inteso come insieme autonomo di norme. In particolare forse societarie, le *societas* esistevano già nel diritto romano, come accordo consensuale tra più parti per la disposizione comune di beni per fini comuni prestabiliti. Tale patto aveva unicamente valenza interna, non prevedeva un patrimonio comune, né forme di autonomia patrimoniale, si tratta di una comunione di beni volta a fini comuni. Nel medio evo si osservano alcune forme di organizzazioni che ricordano le nostre società: la *commenda*, società in accomandita semplice, la compagnia società in nome collettivo e le antiche forme di società per azioni. Con l'età coloniale si andranno a definire delle vere e proprie società per azioni, prima rette da privilegio regio, poi con il codice di commercio da concessione governativa e successivamente dal rispetto di quanto statuito dal codice. Particolare nello stesso codice risulta la distinzione tra le società, intese in senso civilistico, e le società propriamente dedite ad atti di commercio, e dotate di specifica regolamentazione, società in nome collettivo, società in accomandita società anonime, per azioni o quote. Le società commerciali si differenziano da quelle civili per la natura, comunione di rapporti civili le prime, enti autonomi le seconde, e dalla natura di "commercianti", aprioristicamente riconosciuta alle stesse, e quindi l'assoggettamento al relativo statuto. Una particolare riorganizzazione dell'argomento si avrà con il codice del 1942, si avrà la scomparsa della società civile, e l'estensione a tutte le società del modello commerciale, si affermeranno la società in accomandita, semplice e per azioni, la società per azioni, la società a responsabilità limitata, la società semplice e la società in nome collettivo. Si abbandonano lo strumento societario come godimento collettivo di beni, si intese lo stesso come forma di attività economica comunemente esercitata. Elementi essenziali della società risultano quindi: il contratto, l'esercizio dell'attività economica comune, il fine di lucro. Altro rinnovo della regolamentazione si avrà nel 1974, legge 216/1974, con la separazione della disciplina delle società quotate nel mercato finanziario. Altri progetti di riforma si avranno agli inizi degli anni novanta, con definizione compiuta del T.U.F., tale processo continuò per tutti i primi anni 2000. Il vistoso successo di tali modelli ha fatto sì che gli stessi si estendessero ben oltre il panorama commerciale, invadendo oltre ad attività di natura non economica, con fini mutualistici, con obbligo di reinvestimento, presero anche la natura di atti unilaterali, ma anche di eteronomia, provvedimenti normativi o atti amministrativi.

Capitolo III: La definizione dell'articolo 2247 di contratto societario, è da intendersi come indifferente dalle modalità di formazione della società, e quindi con valenza

meramente descrittiva del fenomeno. Caratteri fondamentali: conferimenti, esercizio di un'attività economica, scopo lucrativo, tali sono gli elementi necessari a definire il fenomeno, differenziandolo dagli affini. I conferimenti hanno il fine di costituire il patrimonio sociale, la società ne diviene titolare, non v'è obbligo di rimborso, se non in fase di liquidazione in funzione del valore attuale. Oggetto della società è quello dello svolgimento di un'attività economica, con natura di attività di impresa, i soci ivi possono partecipare ma non necessariamente, i risultati negativi o positivi restano comuni a tutti i soci. Lo scopo di lucro si realizza tramite l'attribuzione ai soci dei vantaggi economici determinatesi, lucrativo, speculativo e mutualistico. Tale modello, per quanto derogabile da leggi speciali, risulterà come strumento basilare per definire la società come strumento negoziale a disposizione dell'autonomia privata, dandogli una nozione unitaria, distinguendo il fenomeno da simili e individuandolo. Quanto detto permette, nonostante l'inadeguatezza della definizione, di determinare una causa tipica sociale.

Capitolo IV: L'operazione societaria in se si distingue in tre momenti: l'apporto dei conferimenti, l'impegno produttivo, la restituzione della ricchezza determinatasi. Sotto il profilo gestorio è simile al mandato collettivo, impiego di ricchezza dei mandanti ordinata al mandatario, anche se il mandatario preesiste al contratto e vi sopravvive, ed inoltre i soci partecipano alla gestione della società. Sotto il profilo finanziario la stessa è un finanziamento alla società da parte dei soci, in termini particolarmente rischiosi, o di associazione in partecipazione, anche se in tali profili manca la connessione tra finanziante e finanziato. La società risulta quindi autonoma, dai soci, e strumentale agli stessi, dotata di proprio nome e patrimonio, con soggettività giuridica, di propria attività con guadagni e perdite, salvo fatto la strumentalità agli interessi sociali.

Capitolo V: Il patrimonio sociale è l'insieme di beni e rapporti giuridici facenti capo alla società, lo stesso svolge più funzioni: funzione di garanzia e funzione di produzione. La funzione di garanzia fa riferimento alla responsabilità del debitore, che risponde con tutti i suoi beni, nel caso della società con ciò si fa riferimento al complesso di posizioni giuridiche attive, espropriabili, come garanzia per le posizioni giuridiche passive, alle quali risponde unicamente il patrimonio sociale e non quello dei soci. internamente al fenomeno vi sono deroghe a tale regime, con responsabilità in capo ai soci, o ad uno specifico patrimonio internamente destinato. La funzione produttiva fa capo al concetto di patrimonio come valore economico complessivo, in grado di produrre plusvalore, con una gestione produttiva, i cui risultati spettano ai soci. Il patrimonio comprende tutti i valori positivi, ma anche i valori negativi, derivanti dalla gestione o conferiti. Il patrimonio sociale o netto, è dato dalla differenza tra attività e passività, lo stesso può essere negativo, positivo o nullo, è destinato ai socie e ai creditori sociali. Si chiama utile, o perdita se negativa, la differenza tra il valore del

patrimonio di inizio e di fine gestione. Lo stesso può essere complessivo, di fine esercizio, o riferibile a singoli periodi di attività.

Capitolo VI: L'attività produttiva attuata deve essere oggetto di attività economica, e quindi in grado di determinare utili, la stessa si definisce oggetto sociale. La natura economica, ma non di impresa, può riferirsi al godimento, anche se per godimento si intende quello indiretto e in grado di per se di generare un'economicità positiva. Allo stesso modo si distanzia il godimento diretto, regolato dalla comunione, anche qualora lo stesso, come nel godimento di azienda sia di natura economica. Altre problematiche in tal senso sorgono con le società immobiliari di comodo con funzione di mero godimento, ivi si incentiva lo scioglimento delle stesse, l'assegnazione dei beni ai soci e il passaggio a società semplici, anche se le stesse non si configurano come società di godimento. La centralità dell'oggetto sociale si sostanzia nelle previsioni di profittabilità dell'azienda, oltre che nella possibilità dei soci di recedere in caso di modifica, generalmente legata al consenso unanime. L'oggetto è stabilito dai soci, nei limiti di quelli leciti e possibili. Non tutte però le attività possono considerarsi tali, si escludono: le professioni intellettuali, anche se è concessa la creazione di una società propria per la gestione degli appositi mezzi. Legislazione propria hanno le società tra professionisti, con esercizio di professione intellettuale, con prestatore d'opera in capo alla specifica persona fisica, socio professionista, è concessa la creazione di società tra diversi professionisti, per una più efficace modalità di organizzazione delle attività professionali. Sono da tale normativa escluse la revisione contabile e la progettazione industriale. Altre specifiche esistono per quelle società operanti: nella difesa, nei trasporti, nelle telecomunicazioni, nelle fonti di energia e negli altri pubblici servizi, ove, nonostante una necessaria privatizzazione, vi sono ingenti diritti di gestione spettanti allo stato per talune specifiche fondamentali, partecipazioni e oggetto sociale.

Capitolo VII: Società e figure affini: Comunione di godimento, si differenzia per la mancata personalità giuridica e il non esercizio di un'attività economica. Comunione d'azienda, nonostante la presenza del carattere "produttivo", la stessa si risolve in società di fatto, data anche la contemplata trasformabilità dell'istituto. Considerando l'associazione in partecipazione, finanziamento contro partecipazione agli utili aziendali, viene a mancare la rilevanza esterna propria del fenomeno. L'associazione invece, nonostante la soggettività giuridica, e l'indipendenza patrimoniale, in funzione dell'assenza dello scopo di lucro, e della possibilità di avere ad oggetto attività non economiche, non si configura come società. La differenza con le fondazioni fa riferimento alla natura non associativa del fenomeno, costituito per la destinazione di un patrimonio, nonostante la scomparsa del vincolo di pubblica utilità, la specifica soggettazione alla fenomeno della trasformazione fa intendere che le stesse siano a se stanti. Analizzando il consorzio altresì, nonostante l'autonomia patrimoniale, lo scopo economico mutualistico e la presenza di un patrimonio, non si ha una società in

funzione della natura ausiliaria dell'attività svolta ad un'attività di impresa, data la natura dei consociati che devono essere imprenditori, lo stesso può avere forma societaria.

Capitolo VIII: I modelli societari, nonostante le relative singolarità sono raggruppabili come: Società lucrative e società mutualistiche, divisione riferibile alla natura del guadagno che si va a determinare, le prime riferibili al lucro in senso stesso, con divisione tra i soci dei ricavi, in funzione del conferimento, al contrario nelle società mutualistiche la divisione degli utili avviene tramite l'applicazione di condizioni di mercato vantaggiose, risparmio di spesa, cooperative di consumo, valorizzazione della capacità lavorative, cooperative di lavoro, l'attribuzione ivi avviene in proporzione agli scambi mutualistici. Società consortili, con scopo generalmente mutualistico, simili ai consorzi, servono a valorizzare il lavoro dei soci tramite processi di integrazione, la costituzione può avvenire con conferimenti in denaro. Forma commerciale, relativa alla possibilità, del modello, di svolgere attività commerciale, oggetto commerciale, società con forma commerciale e che svolgono attività commerciale, le prime assoggettate alla sola pubblicità, le seconde anche al regime fallimentare. Tra le società lucrative abbiamo: le società di capitali, caratterizzate da autonomia patrimoniale, generalmente, perfetta, e con elemento caratterizzante nei conferimenti in denaro, ove le partecipazioni si configurano come vero e proprio bene, soggetto a vicende giuridiche autonome, società di persone, con autonomia patrimoniale, generalmente, imperfetta, ove le partecipazioni esprimono un'appartenenza ad un'organizzazione, ove la figura personale del socio assume rilevanza preminente. Società quotate, ove il capitale è in mano ad un ampio numero di soggetti, e si ha negoziazione dei titoli obbligazionari nel relativo mercato, nonostante l'autonomia tali modelli non sono assestanti dalle normali, s.p.a. e s.a.p.a.. Società con Soggettività giuridica, assenza di autonomia patrimoniale, ma centri di imputazione giuridica, Personalità giuridica, centri di imputazione di obblighi patrimoniali e giuridica, elemento discriminante risulta essere l'autonomia patrimoniale, Riferibile non al tipo di società ma al tipo di partecipazione, date le opportune eccezioni in seno ai vari tipi, nel caso di autonomia perfetta unicamente la società risponde per le relative obbligazioni, in caso di autonomia imperfetta, la stessa risponde preventivamente, e successivamente rispondono i vari soci con il proprio patrimonio.

Capitolo IX: I tipi di società, nonostante la natura di tipi contrattuali, assumono valenza particolare in relazione alla tipizzazione degli stessi, eccezione del principio di atipicità del contratto, quanto detto fa riferimento all'indisponibilità dei diritti regolati e alla storica rilevanza che gli stessi hanno verso i terzi. Libertà in tal senso sussistono per: la scelta del tipo, l'inserimento di clausole atipiche e la facoltà di migrare con l'istituto della trasformazione. Limiti specifici risultano comunque imposti per il modello di società semplice, avente ad oggetto attività non commerciali, e per lo svolgimento di specifiche attività che prevedono la forma di s.p.a. e s.r.l.. In campo

residuale per le attività non commerciali si fa riferimento alla società semplice, per le commerciali allo società in nome collettivo. Il principio di rigidità delle società permette comunque di inserire clausole atipiche, qualora non espressamente vietate, anche se non espressamente previste, all'interno del modello per modificarne la natura, l'elasticità diminuisce passando dalle società di persone a quelle di capitali. Generalmente l'inserimento di clausole oltre i limiti imposte ne determinano la nullità, delle stesse ma non del contratto, nel caso di clausole fondamentali per tutti i soci si ha la nullità dell'intero contratto. Altra autonomia fa riferimento al cambio del tipo, anche in corso d'opera, non solo in enti societari ma anche in altri enti associativi.

Capitolo X: Il diritto delle società presenta caratteri propri di derivazione nazionale, ciò determina problemi di attribuzione in capo alla normativa applicabile, secondo il diritto nazionale le società sono regolate dalla normativa del paese ove si perfeziona il processo i costituzione, tuttavia si applica la normativa nazionale qualora la sede principale dell'attività sia in loco, in caso però di operatività sul territorio nazionale tramite sedi secondarie sorgono obblighi di pubblicità degli atti sociali. Quanto detto potrebbe portare a serie problematiche conflittuali, in capo agli ordinamenti, con l'obbiettivo di attrarre quante più iniziative economiche possibili, anche in riferimento ai recenti processi di evoluzione tecnologica e globalizzazione. Nell'ambito dell'unione Europea, per impedire il progredire del fenomeno, e la determinazione di un ostacolo al mercato unico, si è cercato di avviare un processo di armonizzazione dei diritti societari nazionali. Accanto a tale processo l'integrazione è stata poi fomentata tramite la determinazione di modelli societari comunitari, S.E., tramite direttive che regolano il fenomeno giuridico, anche se una legislazione comunitaria in tal senso è ancora in fase di sviluppo.

Capitolo II: L'organizzazione delle società di persone.

Capitolo XI: La disciplina della società semplice fa da "base" per la disciplina di modelli più articolati, s.n.c. e s.a.s., le cui disposizioni, qualora compatibili si applicano vicendevolmente. I limiti applicati hanno però determinato una scarsa rilevanza pratica, limitata a società agricole e di attività libero-professionale. Le s.n.c. presentano come carattere fondamentale, l'inderogabile responsabilità solidale e personale dei soci. Nel caso delle s.a.s. il carattere principale è la suddivisione tra soci accomandanti, finanziatori non gestori a responsabilità limitata e soci accomandatari, gestori e finanziatori, con responsabilità illimitata e solidale.

Capitolo XII: L'autonomia patrimoniale delle società, per quanto presente, presenta imperfezioni per quanto riguarda le interferenze reciproche e la trattazione non uniforme. Nello specifico ci si riferisce al potere dei creditori sociali sul patrimonio dei socie e al potere dei creditori personali dei soci sul patrimonio sociale, nel primo caso abbiamo l'obbligo di preventiva escussione del patrimonio sociale, nel secondo vi è la non aggredibilità del patrimonio sociale, fatto salvo il diritto di ottenere la liquidazione della quota, quanto detto non preclude comunque il generale principio di

autonomia patrimoniale. Più complessa è invece la determinazione della personalità propria della società, distinta da quella dei soci. Numerose risultano comunque le disposizioni che, pur prevedendo la rappresentanza in capo alla persona dei soci, delineano la società come ente autonomo agli stessi, quanto fa sì che la società di persone sia un soggetto collettivo non personificato, cioè dotato di soggettività, ma non di personalità, giuridica, tale da essere distinto dai soci stessi. Quanto detto permette di portare chiarimenti tra i nodi principali della disciplina: le obbligazioni sociali non sono personali dei soci, il socio per le stesse è responsabile come per debito altrui, con diritto di regresso, i beni sociali non sono proprietà dei singoli soci, l'imprenditore non è il gruppo dei soci ma la società. In ultimo va osservato come la presenza di differenti gradi di autonomia risulta essere un indicatore della diversa qualificazione della soggettività delle società.

Capitolo XIII: I creditori possono far valere i propri diritti sul patrimonio sociale, sussidiaria, attivabile in caso di infruttuosa escussione del primo, risulta invece la responsabilità dei soci, sempre solidale tra gli stessi, sono previste deroghe per le imprese sociali, in presenza di un capitale di almeno ventimila euro, la responsabilità per le obbligazioni non va confusa con la partecipazione alle perdite. Tutti i soci partecipano alle perdite, partecipazione derogabile parzialmente, entro i limiti del patto leonino, anche se con valenza prettamente interna, il socio escusso vanta diritto di regresso sugli altri. Al contrario in caso di sottoscrizioni di garanzie personali, per obbligazioni sociali, viene meno il diritto di preventiva escussione della società, data la natura differente dell'obbligazione da considerare. Al contrario la presenza di strumenti di garanzia reale su immobili determina il diritto di azione come per obbligazione propria. Il beneficio di preventiva escussione, per le s.s., e le società irregolari, necessita di previa indicazione del socio escusso dei beni facilmente aggredibili dal creditore. Al contrario per le s.n.c. e s.a.s., tale beneficio opera in automatico, salvo il fatto della conclamata insussistenza del patrimonio, fatto salvo per le ultime il riferimento ai soci accomandanti, a meno che gli stessi non abbiano perso il beneficio della responsabilità limitata. I soci entranti sono illimitatamente responsabili per tutte le obbligazioni sociali, anche sorte antecedentemente all'ingresso, il socio uscente d'altro canto risulta responsabile per tutte le obbligazioni sorte anteriormente all'uscita, è soggetto ad un periodo di un anno per la dichiarazione di fallimento, e risulterà non responsabile delle obbligazioni anteriori qualora la notizia sia portata a conoscenza di terzi con mezzi idonei. Patti contrari alla responsabilità, validi qualora portati a conoscenza, sono previsti per le s.s. in capo ai soci non amministratori. Al contrario patti che limitino la responsabilità dei soci amministratori sono leciti, ma hanno valenza unicamente interna, sia per il diritto di regresso che di responsabilità limitata.

Capitolo XIV: Non sono compensabili crediti verso i soci con debiti verso la società, oltre che tutte le richieste di pagamento, di creditori personali dei soci, alla società.

La tutela del creditore si ha tramite i diritti sugli utili spettanti e l'attuabilità di atti conservati, oltre che il diritto della liquidazione della quota in s.s. e società irregolari, nelle s.a.s. e s.n.c. tale autonomia patrimoniale è perfetta, sino allo scioglimento della società, ove il socio potrà in caso di proroga espressa chiedere la liquidazione, in caso di proroga tacita avvalersi della normativa prima riferita a s.s. e società irregolari.

Capitolo XV: I conferimenti sono i versamenti dovuti o promessi da un socio alla società, la disciplina per le società di persone risulta più blanda di quella prevista per le società di capitale, in particolare riferendosi a tempi e modi di esecuzione oltre alla possibilità di conferire, e alla valutazione, dei beni. Altra specifica sui conferimenti prevede come gli stessi non debbano essere sempre determinati, ma risulta di per se determinabili in funzione dell'obbligo di provvedere in parti uguali alle necessità sociali, con validità dell'atto si costituito. Libere sono anche le tipologie di beni conferibili, formalmente qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica e utile all'attività sociale, anche se limiti particolari sussistono per le garanzie. Non esistono specifiche per i conferimenti in denaro, al contrario per i conferimenti in natura vi sono specifiche relative alla natura dello stesso, in caso di conferimento si applicano le direttive proprie della vendita, in caso di godimento si fa riferimento alle norme proprie della locazione, nel caso dei crediti il socio risponde per l'insolvenza del creditore, manca la disciplina per la prestazione d'opera e servizi, salva fatta la sua conferibilità, la stessa deve essere indicata nello statuto, il socio d'opera non assume il ruolo di lavoratore subordinato, salvo fatta la presenza di un altro contratto in tal senso, partecipa al rischio di impresa e ha diritto ad una quota del capitale sociale, qualora non indicata stabilità per equità dal giudice, il socio può essere escluso per sopravvenuta impossibilità. Lasciate alla libertà dei soci sono le tempistiche e le valutazioni dei conferimenti, che devono essere indicati nel contratto sociale. La valutazione risulterebbe obbligatoria per i beni iscrivibili tra le poste dell'attivo, al contrario non sarebbero soggetti a valutazione le prestazioni d'opera e di godimento. Altre discipline del capitale sociale, proprie delle s.a.s. e s.n.c. fanno riferimento: al divieto di ripartizione degli utili non conseguiti, o con perdite pendenti, vi sono poi limiti alla riduzione del capitale sociale.

Capitolo XVI: Relevanza fondamentale è data alla persona del socio, data la posizione giuridica nelle relazioni con i terzi, la partecipazione non è incorporabile in documenti standardizzata, la misura della stessa non dipende necessariamente dal versamento effettuato, rilevanti problematiche vi sono in caso di circolazione tra vivi o per morte. La proprietà si acquista: tramite adesione al contratto, adesione a aumenti successivi, vendita e successione. Limiti di circolazione sussistono, in particolare per le s.a.s. e le s.n.c. per l'acquisto della quota a favore di un incapace, inteso come persona fisica. Controversa è l'ammissibilità dell'acquisto da parte di una società a responsabilità limitata, possibile anche se ostracizzata dalla giurisprudenza. È stata poi risolta l'unica obiezione, tramite l'espressa previsione per le s.r.l., di cumulo della qualità di

socio di una società di persone, o con valenza preponderante delle stesse, con il beneficio della responsabilità limitata. Obbligatorio, per far fronte ad un problema applicativo, per le società di capitali che posseggono tali partecipazioni è di redigere il bilancio secondo le norme per le s.p.a. ove non ricorrano i limiti per il bilancio consolidato. È altresì ammissibile la partecipazione di una società di persone, anche qualora alteri il regime di responsabilità dei soci, obbligando i creditori a escutere, in maniera infruttuosa, prima dei soci, il patrimonio di entrambi le società.

Capitolo XVII: I diritti dei soci possono essere: diritti patrimoniali, diritto agli utili-perdite, diritto alla liquidazione della quota e diritto alla quota di liquidazione, il diritto agli utili matura con l'approvazione del bilancio, la partecipazione alle perdite non risulta obbligatoria, salvo fatta specifica richiesta del liquidatore, in fase di liquidazione per insufficienza del patrimonio sociale, la presenza di perdite impedisce di distribuire gli utili. La determinazione della quota degli utili o perdite è lasciata all'autonomia negozia dei soci, salvo il divieto di patto leonino, o di qualsiasi altro criterio che lo riproduca in fatto, oltre che di pattuizioni private in grado di agire in tal senso, dato l'effetto distorsivo che lo stesso produce in capo alla gestione, lo stesso non incrina la validità del patto sociale. Criteri residuali di ripartizione, utili e perdite, proporzionale ai conferimenti dovuti, eguale se assente, stabilito dal giudice pe il socio d'opera, uguale agli utili in caso di perdite. Le stesse non trovano applicazione in caso di diversa pattuizione. I diritti amministrativi spettano ai soci a responsabilità illimitata salvo diversa disposizione, e fanno riferimento alla gestione sociale. Gli stessi si declinano: diritto di voto per le questione demandate ai soci, diritto di controllo dei soci non amministratori, diritto di approvazione del bilancio, diritto di promuovere l'azione di responsabilità, diritto di richiesta della revoca degli amministratori e diritto di recesso. Altri diritti speciali possono delinearci in fase di costituzione. Tra gli obblighi troviamo: la collaborazione, concorrenza e buona fede, non inderogabile, deroghe tacite vi sono in caso di subentro, specificatamente declinato per s.a.s. e s.n.c., sussiste in caso di liquidazione, ma non, salvo diversa disposizione, in caso di liquidazione o esclusione, conferimento, e la responsabilità verso i creditori sociali.

Capitolo XVIII: Le disposizioni normative in campo amministrativo sono disposizioni generalmente di carattere residuale, l'amministrazione si divide in: modifica del contratto sociale, da svolgere a maggioranza, e regolare amministrazione, in capo a tutti i soci, l'amministrazione esubera quindi dalla volontà sociale, e anche ove la formazione della stessa è prevista non vi sono particolari obblighi in merito, quanto detto fa specifico riferimento alle esigenze di celerità e flessibilità proprie del modello. Quanto detto fa sì che la volontà sociale possa formarsi anche in via extra assembleare, salvo diversa previsione statutaria dei soci, deroghe possono esservi anche in campo informativo. Conferme di quanto detto si hanno in capo alle normative proprie delle s.r.l. sulle modalità alternative di formazione della volontà sociale.

Capitolo XIX: Generalmente collegato, anche se non necessariamente, al potere di gestione è quello di rappresentanza, diritto di espressione della volontà sociale. Il modello legislativo, applicabile in via residuale, prevede l'amministrazione disgiunta dei vari soci, disposizioni differenti possono prevedere l'amministrazione congiunta o modelli misti, la prima non prevede obblighi informativi, ma si ha il diritto di opposizione dei soci, con voto in base alle quote d'utili, l'amministrazione disgiunta prevede il consenso unanime dei soci per l'amministrazione, derogabile alla maggioranza, per teste o per quote d'utili, discriminazioni possono essere costituite: per le singole operazioni, per natura dell'atto, regolare o straordinaria amministrazione, o per la nomina di alcuni soci, o di soggetti non soci. A uno o più terzi si può derogare il diritto di giudizio sui contrasti amministrativi, in base a principi prestabiliti, tale giudizio è impugnabile unicamente per malafede. Il potere di rappresentanza spetta in via residuale a tutti gli amministratori, lo statuto può prevedere soggetti e modalità di esercizio differenti, terzi, esercizio congiunto e disgiunto, la stessa può essere soggetta a limitazioni.

Capitolo XX: L'amministrazione può spettare ad alcuni soci, la qualità di socio amministratore determina diritti, poteri, obblighi e responsabilità differenti da quelli che spettano al normale socio, anche se i rapporti sono spesso connessi, l'amministrazione può, anche se non necessariamente, interferire con il rapporto sociale, similitudini esistono tra lo stesso al mandato, nonostante la natura separata, con applicazione delle medesime normative ove non in aperto contrasto. I soci amministratori, senza previa amministrazione, possono compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, vi sono poi obblighi pubblicitari e di tenuta di scritture contabili, con sanzioni amministrative, penali e possono determinare la rimozione per giusta causa. Vi sono responsabilità per danni da inadempimento, in solido con tutti gli amministratori, salvo esenzione da colpa, e condivisione con i soci amministratori di fatto, la responsabilità può tenersi con azione diretta sul patrimonio, la stessa può essere fatta valere in via individuale. Quanto detto è necessario anche per la tutela dei soci non amministratori, data il loro scarso coinvolgimento nell'attività sociale, nonostante la responsabilità, tutela concretizzabile in specifiche che possono essere previste nel contratto sociale o diritti di informazione e azione individuale si individuabili: diritto all'informazione immediata e diritto al rendiconto degli affari sociali. L'amministrazione può spettare ai non soci, salvo le s.a.s. e le società tra avvocati. L'ammissibilità dell'amministrazione di un estraneo, non sempre pacificamente accettata dalla giurisprudenza, fa riferimento al diritto di auto determinazione dei soci amministratori illimitatamente responsabili, si tratterebbe quindi di una diversa modalità di esercizio del potere di amministrazione. Altri problemi sorgono sulla posizione del terzo amministratore estraneo, soprattutto in capo alla figura di socio apparente. Problema diverso fa capo alla determinazione della responsabilità della persona fisica, rappresentate di una persona giuridica, con

compito di socio amministratore, trova applicazione la normativa delle G.E.I.E., similmente accede per l'ammissibilità dell'amministrazione di soci a responsabilità limitata nel caso delle s.a.s., per ora pacificamente ammissibile. In tale caso vigono particolari obblighi di natura informativa, e un regime di responsabilità simile a quello degli amministratori esterni.

Capitolo XXI: Il modello residuale prevede l'attribuzione del potere amministrativo a tutti i soci illimitatamente responsabili, salvo diversa disposizione. Per gli amministratori nominati nel contratto sociale la revoca necessita di giusta causa e decisione all'unanimità dei soci, salvo diversa disposizione, diversamente la revoca è sempre possibile salvo risarcimento dei danni, la revoca per giusta causa, per vie giudiziali, è sempre possibile e in capo a tutti i soci. Data la naturale connessione tra potere amministrativo e di rappresentanza va osservato come: per le s.n.c. e s.a.s. ogni limitazione di tale potere è opponibile ai terzi qualora registrato nel registro delle imprese, per le società irregolari è necessario dimostrare il dolo del terzo contraente, per le s.s. si fa riferimento al regime di pubblicità proprio, salvo per la s.s. agricola dato il valore di pubblicità legale dell'iscrizione.

Capitolo XXII: La, possibile, limitazione della responsabilità dei soci di una s.a.s. ne determina il peculiare riferimento normativo, va osservato comunque come i soci accomandatari siano trattati a pari dei soci di una s.n.c.. Per gli accomandanti vigono pesanti divieti di amministrazione, salvo particolari condizioni, anche se godono di responsabilità patrimoniale limitata. Il divieto è totale per le s.a.s. irregolari, salvo la perdita del beneficio della responsabilità limitata, per le regolari è concesso di: trattare e concludere affari, prestare opera, dare pareri e autorizzazioni, compiere ispezioni si sorveglianza. L'accomandante ha poi taluni diritti di controllo, verifica e approvazione inerenti al bilancio, anche se da esercitarsi in via consuntiva, è preclusa l'informativa sull'andamento di singoli affari sociali. L'ingerenza nell'amministrazione determina la responsabilità sociale dell'accomandante, oltre che la possibile esclusione da parte degli accomandatari, oltre che la perdita del beneficio della responsabilità limitata, verso i terzi, lo stesso accade per apposizione del nome nella ragione sociale, anche se con valenza unicamente interna.

Capitolo III: Le vicende delle società di persone.

Capitolo XXIII: La costituzione delle società di persone non richiede particolari formalità, contratto non formale, ne accordi di alcuna natura, gli stessi possono essere taciti o per comportamento concludente, si parla ivi di società di fatto. Obblighi di forma sussistono per l'apporto di beni immobili, o per le società commerciali, necessaria per l'iscrizione al registro, unitamente alle generalità dei soci, ragione sociale, soci amministratori, sedi della società, l'oggetto, conferimenti, prestazioni d'opera, ripartizione degli utili, durata. Per le s.a.s. devono essere indicati accomandanti e accomandatari, dei secondi deve sussisterne almeno uno. La mancanza

di tali dati non determina l'invalidità ma l'applicazione delle norme marginali, o gli impliciti rimandi a fonti esterne arbitrari, se previste, o giudiziarie.

Capitolo XXIV: Le società di persone devono essere iscritte al registro delle imprese, per le s.n.c. e s.a.s. l'iscrizione si effettua alla sezione ordinaria, il contratto deve avere forma di atto pubblico, in caso di mancata iscrizione la stessa può essere richiesta dai soci, con condanna degli amministratori. Per le s.s. l'iscrizione si effettua alla sezione speciale, la stessa va effettuata dagli amministratori, il contratto non ha obblighi di forma. Numero di iscrizione e sede sociali, vanno segnalati nella corrispondenza. Per le s.a.s. e s.n.c. l'iscrizione a valore di pubblicità dichiarativa, l'ignoranza dei terzi non è opponibile, neanche per modifiche successive, si ha presunzione di conoscenza. Per le s.s. l'efficacia dipende dall'attività svolta, nel caso di imprese agricole si ha pubblicità dichiarativa, al contrario si determina una pubblicità notizia. Per le società tra avvocati si ha pubblicità notizia con certificazione anagrafica. In caso di mancata iscrizione le società si considerano irregolari, con applicazione della specifica normativa, maggiore tutela dei terzi, termine di prescrizione decennale delle obbligazioni, non sono applicabili i limiti al fallimento, restano i vincoli responsabilistici propri del modello societario, anche se con limitazioni stringenti.

Capitolo XXV: L'invalidità del contratto sociale non è soggetta a specifiche proprie, il che crea problemi di compatibilità normativa con la normale disciplina di invalidità contrattuale. Ove compatibili sono applicabili le norme comuni riferite alla nullità e all'annullabilità. Va distinta quindi l'ipotesi di mancato inizio dell'attività, con applicazione della specifica per i contratti, o la condizione di attività avviata ove d'altro canto la stessa opera come causa di scioglimento, con conseguente liquidazione. È da considerarsi come sanabile l'invalidità del contratto, e altresì, in funzione del principio del favor societatis sanabile la nullità, come forma di salvaguarda dell'attività economica, in tali casi non è subordinabile la volontà del singolo rispetto alla maggioranza sociale, si ha quindi diritto di recesso, l'invalidità può riferirsi alla singola partecipazione, la stessa non incrina tutto il contratto, salvo il fatto che ne costituisca parte essenziale, l'efficacia in capo al socio è la stessa di una causa di recesso con diritto alla quota di liquidazione, non alla restituzione. La nullità di singole clausole incrina il contratto sociale in caso di clausole fondamentali allo stesso, è previsto la sostituzione con norme imperative o l'istituto della conversione.

Capitolo XXVI: Si parla di società occulta qualora la stessa non sia manifestata all'esterno, con soggetti che agiscono in nome proprio per conto della società, si parla di socio occulto qualora in una società palese non sia riconoscibile la condizione di socio di un dato soggetto, deducibile dal finanziamento o dalla gestione, in entrambi i casi. La non esteriorizzazione, non incrina gli effetti del contratto, in particolare con riferimento all'estensione del fallimento o della responsabilità in caso di spendita del nome. Il medesimo atteggiamento, in capo alla responsabilità, è riferibile alla società

apparente, di origine giudiziale, l'accertamento probatorio avviene tramite la verifica della spendita del nome.

Capitolo XXVII: Si hanno modifiche del contratto sociale relativamente al soggetto dei soci e all'oggetto dello stesso. Le modifiche del contratto richiedono, salvo alcune eccezioni, il consenso unanime dei soci, salvo clausola espressa contraria. Si dispone principio maggioritario per: l'esclusione, il trasferimento della quota, la revoca degli amministratori da contratto, la scissione, la trasformazione e la fusione, per le s.n.c. la maggioranza si ha per teste, per le s.a.s. per quote d'utili. Le deroghe in tal senso sono comunque valide salvo diritto di recesso per giusta causa. Le modifiche sociali sono soggette alle stesse norme a proposito di conclusione. L'iscrizione al registro delle imprese è obbligatoria per le s.n.c. e s.a.s., la stessa ha efficacia dichiarativa, salvo per alcune modifiche soggettive. Per le s.s. vi è obbligo di portare a conoscenza le stesse ai terzi con mezzi idonei. Le riduzioni del capitale possono effettuarsi dopo tre mesi dall'iscrizione, la proroga espressa è valida salvo opposizione, con decadenza dal momento dell'iscrizione, scissione, trasformazione e fusione fanno riferimento alla normativa societaria.

Capitolo XXVIII: La compagine sociale muta per: ingresso di soci, trasferimento della quota, estinzione della stessa. La trasferibilità tra vivi è subordinata al consenso unanime, salvo diversa disposizione del contratto sociale, la stessa non è incorporabile in titoli di credito, la formazione del trasferimento può avvenire in vari modi. Per le s.a.s. la partecipazione degli accomandatari può circolare a maggioranza, per gli accomandanti valgono le disposizioni generali.

Capitolo XXIX: Lo scioglimento avviene per morte, recesso e esclusione, da diritto alla restituzione di una somma in denaro pari al valore della partecipazione, non sono restituibili, salvo decorrenza dei termini i beni in godimento. La quota fa riferimento al valore attuale reale, allo scioglimento. Il recesso del singolo, salvo importanza fondamentale, non intacca la validità del contratto sociale, a meno che non venga meno la pluralità della compagine sociale, da ripristinarsi in sei mesi.

Capitolo XXX: La morte del socio determina lo scioglimento della partecipazione e la liquidazione agli eredi, la stessa può determinare lo scioglimento anticipato, la continuazione con gli eredi. In caso di più eredi sta ai soci superstiti stabilire le modalità di continuazione, particolarmente importanti in presenza di eredi dissenzienti. Nel caso di morte del socio accomandante, in una s.a.s., il subentro è automatico. Tale regime può essere derogato dal contratto sociale, i soci rimanenti possono scegliere il successore tra gli eredi, le clausole possono essere facoltative, obbligatorie o automatiche, vi sono dubbi in merito al divieto di patti successori, anche se generalmente con soluzioni pacifiche

Capitolo XXXI: Il recesso è il diritto di sciogliere unilateralmente la singola quota, è previsto: per le società a tempo indeterminato, o per la vita di un socio, in ogni caso per giusta causa, o come da contratto sociale, in caso di trasformazione, fusione e

scissione. Lo stesso non ha requisiti di forma ed è esercitato con comunicazione recettizia. Esclusione diritto dei soci, per determinati fatti, non necessariamente dolosi, di escludere un socio per via volontaria, non è applicabile per: eccessiva onerosità sopravvenuta, inadempimento, impossibilità sopravvenuta. Le cause di tale scelta sono riferibili: gravi inadempimenti, da legge o contratto, mutamento dello stato personale, sopravvenuta impossibilità al conferimento. In caso di due soci si ha da sentenza del tribunale, per più di due soci si ha come da maggioranza per teste, con diritto di impugnazione dell'escluso, la stessa è efficace salvo sospensione, il giudizio di illegittimità ha efficacia retroattiva. Il recesso è l'esclusione possono sovrapporsi, con prevalenza del primo che risulti efficace. Vi sono poi condizioni di esclusione di diritto: dichiarazione del fallimento del socio, senza fallimento della società, liquidazione come richiesta da creditore particolare, avente diritto, ex legge.

Capitolo XXXII: Cause di scioglimento: decorso del termine, conseguimento, o impossibilità, dell'oggetto sociale, volontà dei soci, mancanza della pluralità dei soci, altre condizioni da contratto sociale. Le società commerciali si sciolgono per fallimento, le s.a.s. per mancata pluralità di una delle compagini. La stessa si concretizza con la liquidazione, permanenza della società con scopo di realizzarne l'attivo e pagare il passivo, ivi i creditori particolari del socio non possono ottenere la liquidazione della quota, non è possibile lo scioglimento della singola partecipazione, vi è il diritto alla quota di liquidazione, salvo responsabilità per il passivo scoperto. Gli amministratori devono iscrivere l'atto nel registro, compiere atti di amministrazione, unicamente urgente, consegnare i documenti e collaborare con i liquidatori. I liquidatori hanno gli obblighi degli amministratori e il diritto al compenso, vengono nominati dai soci all'unanimità, o dal tribunale, in assenza di accordo. Essi devono redigere l'inventario e provvedere agli atti necessari per una proficua realizzazione dell'attivo, devono restituire i beni in godimento. Gli stessi possono richiamare i versamenti dovuti, e sono chiamati a redigere il rendiconto periodico, qualora ne decorrano i termini. I liquidatori possono portare a termine gli affari in corso, ma non intraprenderne di nuovi, salvo responsabilità personale per gli stessi, è necessario mantenere la destinazione del patrimonio. Pagati i debiti i liquidatori possono provvedere alla ripartizione del residuo tra i soci, secondo le quote d'utili o le diverse disposizioni statutarie. Per le s.s. non v'è disciplina della liquidazione finale, per le s.n.c. e le s.a.s. è necessario presentare un piano di riparto, tacitamente approvato, o impugnabile dai soci. Vi è poi l'obbligo di cancellazione da parte dei liquidatori, di conservazione delle scritture, i creditori non soddisfatti, salvo colpa dei liquidatori, possono agire unicamente contro i soci illimitatamente responsabili. La cancellazione può avvenire d'ufficio su disposizione del presidente del tribunale, da parte del giudice del registro, la stessa può avvenire per: irreperibilità presso la sede, inattività, mancanza del codice fiscale, assenza della pluralità dei soci, decorrenza del termine. La cancellazione è presupposto per l'estinzione, in caso di creditori non

soddisfatti il limite di rivendicazione è di un anno dalla cancellazione, salvo prova contraria di proseguimento dell'attività.

Parete seconda: I modelli organizzativi delle società di capitali.

Capitolo IV: patrimoni, capitale e bilancio.

Capitolo XXXIII: La stretta connessione tra il fenomeno societario, la ricchezza e la relativa produzione permette un'analisi propria riferibile, non tanto alla struttura organizzativa, ma alla struttura del patrimonio stesso della società. Lo stesso svolge due funzioni, una di garanzia e una di produzione, la garanzia si ha tramite le posizioni soggettive attive, volte a coprire quelle soggettive passive, estranei al concetto di patrimonio, di natura contrapposta sono i debiti. Strette connessioni, in funzione del generale principio di responsabilità, esistono tra i debiti e i beni acquisiti. Tale principio fa riferimento anche alle società, con responsabilità riferibile al patrimonio sociale, salvo opportune modifiche derivanti dal modello organizzativo, in particolare si ravvisa la responsabilità personale, illimitata, dei soci amministratori delle società di persone, nelle società di capitali tale evento fa riferimento a fatti particolari. Altri limiti in tal senso possono sussistere in capo alla specifica destinazione di una fetta del patrimonio sociale, quanto detto non compromette la funzione di garanzia ma va ad incidere sull'unitarietà del patrimonio, e anzi la rafforza con riferimento alla singola destinazione, tale prerogativa è propria delle società per azioni, le obbligazioni in capo al patrimonio destinato trovano garanzia, salvo diversa disposizione, solo in esso. Altra suddivisione in tale campo fa riferimento ai proventi, necessariamente destinati agli specifici debiti, destinazione di tipo fisiologico e non patologico. Il patrimonio sociale ha poi una funzione di produzione, ivi si ravvisa la natura di complesso di valori economici, si allude al patrimonio netto, differenza tra valori positivi e negativi. Il valore del patrimonio da destinare ai soci è quello delle attività al netto delle passività, qualora positivo, la posizione dei soci risulta quindi quantitativamente dipendente, di carattere residuale, quantitativamente subordinata e cronologicamente postergata a quella dei creditori sociali.

Capitolo XXXIV: Il patrimonio risulta fondamentale per la determinazione del risultato, differenza tra patrimonio iniziale e finale, ivi possiamo avere: un utile, una perdita o un pareggio. Da tale risultato si differenzia quello di periodo, calcolato allo stesso modo ma con riferimento temporale differente, concettualmente non divisibile, dato l'accumularsi di più risultati periodici, tra i soci. La legge consente altresì la divisione, oltre che degli utili periodici, si suddivide quindi l'operato aziendale in più periodi, anche della previsione effettuata in capo agli stessi. L'accumularsi di più risultati di esercizio differente fa sì che la divisione dello stesso sia subordinata alla copertura delle perdite precedentemente determinatesi, si fa riferimento al concetto di utile netto, in caso di risultati positivi gli stessi possono cumularsi ed essere distribuiti congiuntamente in un esercizio successivo, si fa in generale riferimento, per distribuire gli utili, al risultato complessivo della gestione posta in

essere sino al momento, anche in caso di perdita la presenza di utili accantonati fa sì che ve ne possano essere di distribuibili, la rilevanza di tale concetto si intravede dai documenti necessari per la contabilizzazione, due distinti, stato patrimoniale e conto economico.

Capitolo XXXV: Alla fine della gestione il patrimonio netto, residuo, spetta integralmente ai soci, scomponibile in ricchezza apportata e eccedenza generatasi durante la gestione. L'eccedenza può essere positiva, inesistente o negativa, a tal punto da annullare la ricchezza apportata. Pur se titoli della relativa ricchezza sino alla durata della gestione i soci non possono appropriarsi del patrimonio sociale liberamente. La disciplina del patrimonio netto si riferisce quindi allo stesso non con riferimento ai beni, ma come quantità di valore espresso dallo stato patrimoniale. Le regole relative al patrimonio si applicano in ordine gerarchico, con preventiva escussione delle superiori, la regola residuale fa riferimento ai vincoli di distribuzione dell'eccedenza ai soci. Riferendosi al patrimonio netto ci si riferisce a tutte quelle voci necessarie alla copertura del passivo ideale, si fa riferimento al capitale nominale invece per la quota di patrimonio netto soggette alla specifica disciplina residuale.

Capitolo XXXVI: Il primo grado di riferimento normativo per il capitale fa capo al capitale sociale, a tale regime si sottopone l'entità complessiva degli apporti in fase di costituzione e non, le decisioni in merito sono rimesse ai soci, una sua modifica determina una modifica statutaria. Tale entità rappresenta i conferimenti dei soci, il valore minimo dello stesso è stabilito per legge, i conferimenti effettuati devono valere almeno quanto la quota capitale considerata. Tale capitale va indicato nella corrispondenza sociale, in riferimento alle quote versate, la disciplina di tale capitale si estende anche agli incrementi futuri, qualora il patrimonio netto abbia un valore inferiore al capitale nominale. Il capitale risulta quindi indisponibile, sino al valore nominale, modifiche possono essere effettuate da parte dei soci, l'inderogabilità permane unicamente in capo agli amministratori.

Capitolo XXXVII: I soci possono aumentare o diminuire l'entità originaria del capitale nominale. L'aumento può avvenire: tramite nuovi conferimenti, che vengono quindi assoggettati alla relativa disciplina, tramite la destinazione a capitale di serve d'utili, tale operazione corrisponde ad un ampliamento della fetta di netto, prima libera, soggetta alla disciplina propria del capitale, senza un aumento effettivo dello stesso, noto come aumento gratuito. La diminuzione può avvenire: per diminuzione del nominale in proporzione del minor valore del netto, si tratta di un processo di allineamento, noto come diminuzione per perdite, determina il consolidamento del risultato negativo, quanto comporta che tale valore non dovrà essere restituito ai soci in liquidazione, ne dovrà essere coperto da eventuali futuri incrementi di patrimonio netto. Tale operazione risulta quindi a vantaggio dei soci, oltre che obbligatoria a determinate condizioni, diminuzione senza diminuzione del netto, o ulteriore alla stessa, questa diminuzione può avvenire per: assegnazione a riserva o distribuzione ai soci, si ha una

diminuzione attuale del complesso del netto, nella seconda ipotesi, nella prima lo stesso diminuisce in maniera potenziale, poiché destinato a riserva, quindi per propria natura soggetta alla disponibilità dei soci. L'operazione appena considerata può compromettere la funzione di garanzia del capitale sociale a favore dei creditori, dando diritto agli stessi di opporsi all'operazione. La diminuzione è quindi possibile nei limiti del minimo legale, subordinata alla volontà dei creditori sociali e soggetta ai limiti propri del modello della società di capitali. In altri casi la diminuzione può riguardare la singola partecipazione: recesso, mora del socio, acquisto illegittimo di azioni proprie, sopravvalutazione dei conferimenti.

Capitolo XXXVIII: Distinzioni di disposizioni sono previste tra le società di persone, capitale e utili, e le società di capitali, capitale, riserve obbligatorie e utili. Riserva legale, riserva di utili disponibili con accantonamento obbligatorio pari ad un ventesimo degli stessi, sino al raggiungimento di un quinto del capitale nominale, tali valori sono indisponibili, salvo una diminuzione del capitale che diminuisca il nominale di riferimento. Riserve statutarie, quote di utili accantonate come da disposizione dei soci, le stesse sono a disposizione dei soci, anche se gli accantonamenti sono obbligatori sino al mutamento o all'abolizione della relativa disciplina. Riserva facoltativa, nome utilizzato per indicare gli utili distribuibili, non è soggetta alla particolare disciplina delle riserve.

Capitolo XXXIX: Altre riserve fanno riferimento a vicende aziendali particolari: riserva sovrapprezzo costituitasi in funzioni di aumenti successivi del valore del capitale, non rappresenta un guadagno di gestione, è soggetta a vincoli di destinazione più blandi, diviene disponibile qualora la riserva legale raggiunga un quinto del capitale, può comunque essere soggetta alla più rigida disciplina del capitale. ulteriore riserva può crearsi in fase di rivalutazione monetaria, dato il non effettivo realizzo la stessa non è disponibile sino ad alienazione e realizzo del cespite e del plusvalore, la stessa si ha come da disposizione di legge, può essere prevista per la variazione dei criteri di valutazione, previsti per legge, o previsti per le immobilizzazioni finanziarie, per altro mai distribuibile. La natura delle riserve sino ad ora considerate fa sì che, il mantenimento delle stesse, e il relativo reintegro risulti obbligatorio solamente sino alla permanenza nel patrimonio dello specifico elemento. Riserva per azioni proprie in portafoglio, necessaria per impedire distribuzioni del netto, impone la creazione di una riserva, con storno di riserva d'utili, preventivamente all'acquisto di azioni proprie.

Capitolo XL: Utili, parti residuali del patrimonio, ulteriori al nominale e alle riserve, sono distribuibili tra i soci, derivano dall'approvazione del bilancio di esercizio, sono tali solo se realmente conseguiti, la prima ipotesi è sufficiente per la distribuzione nella società di persone, lo stesso non avviene per le società di capitali ove occorre una disposizione specifica dei soci. Con dividendi si indica quindi la quota di utili destinata alla distribuzione in una società di capitali. Al contrario nella società di persone l'assenza di vincoli di distribuzione, salvo patto contrario, determina la

corrispondenza tra utile netto, utile distribuibile e utile distribuito, data la necessaria copertura delle perdite pregresse. Altri vincoli di distribuzione sorgono in capo all'effettiva consecuzione degli utili, i quali in caso contrario andrebbero restituiti alla società, eccezioni vigono per le società di capitali, ove salvo responsabilità, anche penale degli amministratori, gli utili riscossi dai soci in buona fede, in funzione di un bilancio approvato risultano non soggetti a ripetizione, valore fondamentale è acquisito dalla rappresentazione contabile che permette il processo, definitivo risulta quindi oltre il risultato anche la sua destinazione. Altresì per le s.p.a. soggette a revisione legale dei conti è consentita la distribuzione di acconti, nella minor misura tra l'utile previsto e la misura delle riserve disponibili, qualora non vi siano state perdite, il bilancio precedente sia stato approvato con giudizio positivo del revisore legale dei conti. Tale decisione è presa dagli amministratori, salvo redazione di un prospetto contabile e una relazione disponibili presso la sede sociale. Gli stessi sono soggetti alla norma di buona fede anche in caso di mancata consecuzione.

Capitolo XLI: Elemento fondamentale della gestione è la rilevazione, conoscenza, e conservazione a scopo di trasmissione delle scritture contabili. Obblighi in tal senso vi sono in presenza di interessi concorrenti di terzi, qualora l'attività sia svolta nell'interesse altrui o qualora coinvolga un'ampio pubblico di terzi, impresa commerciale. L'imprenditore commerciale, non piccolo, è tenuto a redigere le scritture contabili: libro giornale e libro degli inventari, comprendente voci relative a tutte le passività e attività, i criteri di valutazione e si conclude con il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite. L'esigenza informativa si scontra con quella alla segretezza dell'imprenditore, all'obbligo di redazione e tenuta quindi non corrisponde l'obbligo di pubblicità

Capitolo XLII: Particolare importanza delle scritture si ha per quelle società ove la gestione è svolta nell'interesse di soggetti, i soci, differenti dal titolare del capitale. obblighi particolari fanno quindi capo alle imprese commerciali, in particolare le società di capitali: integrazione dei documenti: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione; regolamentati specificatamente nel dettaglio, per le s.p.a. sussiste poi l'obbligo di pubblicità, oltre che per l'elenco dei soci, dei titolari diritti di partecipazioni sociali, obbligo non presente le società quotate, data la presenza di specifiche nella relazione sulla gestione. Altri libri sociali sono obbligatori: libri delle adunanze e deliberazioni, per le s.p.a., libri delle decisioni per le s.r.l.. obbligatori sono i libri sui finanziamenti collettivi: libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro degli strumenti finanziari, emissione di azioni correlate all'attività di un dato settore, destinazione esclusiva di una parte del patrimonio sociale, finanziamento destinato ad uno specifico affare. Nel primo spetta allo statuto l'individuazione dei criteri e modalità di rendiconto, nella seconda si prevede la tenuta di specifici documenti, rappresenta una condizione necessaria per il finanziamento di cui al primo caso. Qualora si faccia specifico riferimento a società che controllano

altri enti, a fini informativi è necessaria la redazione di un bilancio consolidato di gruppo. Condizioni necessarie in tal senso sono la rilevanza dimensionale del gruppo e la gestione unitaria dello stesso. Per una corretta redazione è necessario considerare come debba far riferimento ai bilanci dei singoli componenti, con eccezione dei rapporti interni, che, data la gestione unitaria, visti dall'esterno risultano come irrilevanti. A prescindere da ciò le s.p.a. sono tenute: ad esporre in nota integrativa le partecipazioni in controllate e collegate, oltre che un prospetto di riepilogo in merito, nella relazione sulla gestione ad indicare i rapporti con controllate collegate, controllanti e controllate da queste ultime, oltre che a depositare presso la sede il bilancio delle controllate e un prospetto di riepilogo sulle collegate. Specifiche sono previste per società con azionariato diffuso, ove lo stesso sia in mano a società con sede in paesi ove la trasparenza societaria non è garantita è necessario, emettere una relazione degli amministratori sui rapporti con la società estera, e a allegare al proprio bilancio quello della società estera controllata.

Capitolo XLIII: I documenti sino ad ora citati hanno valenza, oltre che informativa, anche di riferimento normativo ufficiale, di tipo organizzativo. Ivi sorge l'approvazione della compagine sociale, non prevista per i documenti informativi, ma necessaria per quelli con valenza normativa. Ivi sorge l'obbligo di informazione preventiva tramite deposito di una copia disponibile, l'approvazione è il termine ultimo per impugnare il bilancio precedente. Per le s.p.a. con sistema dualistico tale processo è svolto dal consiglio di gestione, salvo le disposizioni in seno agli utili.

Capitolo XLIV: Le funzioni considerate giustificano le articolate disposizioni in merito. Riferibili alla funzione informativa sono: il principio di chiarezza e di verità e correttezza. La chiarezza è pregnante riguarda l'esposizione e la redazione, si concretizza in ordini predeterminati. Per far ciò la forma è prevista in maniera esaustiva dal dato normativo. Semplificato risulta il bilancio in forma abbreviata, previsto per le società sotto dei limiti dimensionali, non è prevista la relazione sulla gestione, altre semplificazioni sono previste per le s.r.l. che non nominano un collegio sindacale. Oltre quanto detto il bilancio deve rappresentare correttamente l'istituto, in maniera da non trarre in inganno i terzi, quanto detto è altresì riferibile alle scritture contabili. La rappresentazione veritiera è tutelata con norme penali, v'è l'obbligo di fornire informazioni ulteriori e necessarie, la disciplina legale va poi disapplicata, con specifica indicazione, qualora vada a compromettere tale principio. La rilevanza dalla funzione informativa fa riferimento alla valutazione del bilancio, data la capacità degli stessi di alterare il risultato di esercizio. I principi da applicare in tal senso sono: la prospettiva della continua attività, la funzione economica, della prudenza valutativa. Per la continuità si dispone che i criteri di valutazione si mantengano onde a favorire il confronto, salvo opportune e dettagliate eccezioni, il bilancio si redige approssimando per decimali. Estesa risulta poi la funzione informativa, in particolare in riferimento all'internazionalizzazione dei mercati, v'è

l'obbligo di redigere il bilancio secondo criteri internazionali per società quotate, banche e assicurazioni. Quanto detto con riguardo all'effettività degli utili conseguiti che dati i diversi criteri di valutazioni, più blandi, vanno iscritti in apposite riserve.

Capitolo XLV: Condizioni normative particolari vanno ad applicarsi per gli specifici documenti, per il conto economico, la necessità di indicare le cause economiche del risultato di esercizio, determina il principio di prudenza, con indicazione delle perdite, anche teoriche, ed in generale considera unicamente valori di competenza, lo stesso risulta diviso in funzione dell'ambito aziendale di realizzazione, produzione, finanziario, straordinario. È rappresentato in forma scalare, prevede come ultime voci le imposte di esercizio e il relativo risultato.

Capitolo XLVI: Lo stato patrimoniale d'altro canto è chiamato a rappresentare il complesso del patrimonio aziendale, la differenza tra attivo e passivo è dato dall'utile o perdita di esercizio. La struttura dello stesso è dettagliata, si scompone in attivo e passivo, che oltre ai debiti comprende il patrimonio netto. Regole specifiche vigono per ogni sezione: nell'attivo si suddividono le voci in base alla funzione: attivo immobilizzato, materiali, immateriali e finanziari, attivo circolante, disponibilità liquide, rimanenze, crediti e partecipazioni. Ognuna di queste voci ha specifiche valutative e criteri di definizione. Le immobilizzazioni si valutano al costo storico o di produzione, vanno ammortizzate periodicamente, diminuite della quota di costo sospeso imputabile al periodo, le immobilizzazioni finanziarie possono essere valutate con il metodo del patrimonio netto. L'attivo circolante prevede una pluralità di criteri di valutazione. Nel passivo troviamo i debiti e il patrimonio netto, i primi sono il passivo reale, sono organizzati in base al soggetto creditore. Il patrimonio netto si compone di capitale nominale, riserve di utili, risultato di esercizio. Rivedi pagina (117)

Capitolo XLVII: La natura codificata del bilancio ha fatto sì che fosse necessario predisporre uno strumento obbligatorio di decodifica, a tal scopo sopperisce la nota integrativa dando informazioni specifiche sulla rappresentazione contabile, e non tanto sui fatti economici, dell'istituto considerato, la stessa costituisce parte integrante del bilancio di esercizio. Allo scopo di integrare il contenuto del bilancio viene redatta la relazione sulla gestione, analisi fedele, equilibrata e esauriente della situazione della società, con analisi dei rischi e delle incertezze, oltre che di tutti i fatti rilevanti, la stessa è pubblica e corredata al bilancio.

Capitolo XLVIII: In capo alle società quotate in mercati regolamentati, hanno rilievo particolare le funzioni di informazione svolte tramite: relazioni finanziarie annuali, semestrali e trimestrali, informazioni supplementari possono essere richieste dalla consob. Quanto detto non risulta sufficiente, dato il bisogno costante di informazioni, è previsto quindi l'obbligo di pubblicazione, in maniera opportuna, di tutte le informazioni rilevanti per determinare il prezzo della quotazione. Obblighi informativi ulteriori possono essere stabiliti dalla consob. Vietato risulta essere in linea di massima qualsivoglia utilizzo, anche a favore di tersi, anche a scopo di mera

informazione, la previa divulgazione di informazioni sensibili di importanza rilevante. Vietato risulta altresì la manipolazione dell'informazione e del mercato, diffondendo notizie falso, o ponendo in essere comportamenti ingannevoli idonei a modificare il prezzo degli strumenti finanziari, il fatto è soggetto a sanzione amministrativa.

Capitolo V: Le società azionarie.

Sezione 1: Disposizioni generali. Conferimenti. Azioni.

Capitolo XLIX: Tra i modelli società più comuni ritroviamo le s.p.a. e le s.r.l., le s.a.p.a. risultano una variante del primo, che oltre tutto funge da modello generale per il secondo. Elementi essenziali delle due sono la responsabilità limitata, dei soci, la standardizzazione delle partecipazioni, alle volte incorporabili in titoli, l'organizzazione di tipo corporativo. L'assenza di responsabilità personale fa riferimento alla soggettività giuridica delle società di capitali, definibile come perfetta, poiché non v'è responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, unica eccezione si ha per le s.r.l., unipersonali, e le s.a.p.a.. Per le partecipazioni, oltre alla standardizzazione, va considerata la possibilità di incorporare le stesse in titoli di credito, facilitandone la circolazione al punto da determinare appositi mercati, proprio delle s.p.a. e s.a.p.a. è il ricorso al mercato dei capitali, anche con obbligazioni. L'organizzazione corporativa prevede un'assemblea, dei soci, con funzioni di indirizzo, nomina o organizzazione degli altri organi, un organo amministrativo, di nomina assembleare a cui è affidata la gestione, un organo di controllo sulla gestione, specifiche organizzative differenti, anche in relazione ai compiti, fanno riferimento ai due modelli adottabili, monistico e dualistico, oltre al già tratteggiato modello tradizionale. Il modello delle s.p.a. risulta quindi particolarmente votato alla quotazione nel mercato azionario, anche se ivi non si ferma la sua efficacia applicativa, il modello si adatta difatti anche a tutte quelle, medie o grandi imprese, che intendono applicare un'ampia gamma di processi di interazione, e organizzazione, con i terzi. Ivi trova spiegazione l'ampia applicazione pratica. Le società per azioni sono quindi qualificate in base alla propria struttura organizzativa, per altro normativamente riconosciuta dal legislatore, abbiamo le società aperte, suddivise in diffuse, con più di duecento azionisti, e quotate, le cui azioni sono quotate sul mercato regolamentare, le società escluse da queste definizione sono denominate come chiuse. Alle prime due si applicano le norme generalmente rivolte alle società che ricorrono ai capitali di rischio, alle sole quotate si rivolgono poi le specifiche norme settoriali oltre che le disposizioni in merito presenti nel codice, e tutte le altre in via residuale.

Capitolo L: L'autonomia patrimoniali perfetta delle società di capitali opera a prescindere dal numero e dalla natura dei soci, eccezioni si presentano nelle società unipersonali in caso di gravi inadempienze, relative ai conferimenti e alla pubblicità. L'obbligo di pubblicità è in carico agli amministratori, prevede la segnalazione della perdita o della costituzione della pluralità dei soci, fatto da segnalare poi nella corrispondenza, senza sanzioni previste. Regime particolare è previsto per i contratti

e le azioni a favore dell'unico soci, opponibili ai creditori sociali solamente se presenti nel libro delle adunanze o su documento con data anteriore a quello dell'azione del creditore. Altresì v'è diritto di esecuzione forza anche qualora il trasferimento si sia perfezionato.

Capitolo LI: La già sottolineata natura delle partecipazioni sociali fa sì che specifiche vengano per i conferimenti, in riferimento alla natura, alle tempistiche, alla valutazione. Il conferimento è quanto dovuto al momento di adesione del contratto sociale, costituisce il patrimonio, dà diritto agli utili e alla restituzione, del netto residuo, in via generica, salvo diritti di recesso del conferente. La ragione del conferimento è l'attribuzione di capitale di rischio alla società, il conferimento si imputa a capitale e dà diritto alle azioni, in virtù della stessa. I conferimenti contribuiscono a formare il patrimonio, il cui valore si cristallizza nel capitale sociale, che viene suddiviso in azioni, il capitale e le azioni sono elementi essenziali la cui modifica determina una variazione dello statuto. Le azioni in linea di principio vengono assegnate ai soci. I conferimenti devono avere un valore almeno pari al capitale, sono conferibili sovrapprezzi, accantonabili in specifiche riserve. L'assegnazione delle azioni ai soci avviene in via proporzionale ai conferimenti, fatte salve diverse pattuizioni da atto costitutivo, che non necessitano di specifiche, con emissione di azioni, sopra o sotto la pari, o con diversi sovrapprezzi.

Capitolo LII: Gli apporti a favore della società non si esauriscono nelle azioni, possono fare riferimento ad altri titoli. Nello specifico si fa riferimento alla categoria delle obbligazioni, capitale di debito con reddito costante e restituzione certa. L'evoluzione del sistema ha determinato però la necessità di creare strumenti atipici, intermedie tra azioni e obbligazioni, azioni di risparmio, obbligazioni convertibili, obbligazioni subordinate, azioni con diritti particolari, strumenti finanziari partecipativi, con diritti amministrativi, escluso il voto. Gli apporti, relativi a strumenti finanziari partecipativi, fanno riferimento agli strumenti finanziari conferibili in capitale e non, e presentano diversi tipi di cause: operazioni di finanziamento, strumento ibrido, associazione in partecipazione, apporto di capitale di rischio, senza diritto di voto e con diritti amministrativi ristretti. Oltre agli apporti sino ad ora considerati ne possono coesistere altri di natura accessoria non prettamente correlati all'attribuzione di strumenti finanziari o partecipativi, versamenti a fondo perduto o in conto capitale senza obbligo di rimborso. Un'ampia gamma di strumenti, alle volte sovrapposti si è interposta tra la nozione tipica di azioni e obbligazioni.

Capitolo LIII: Analizzando le tipologie dei conferimenti è chiara la preoccupazione del legislatore di creare un patrimonio effettivo, almeno pari al capitale sociale costituito. In tal senso si osserva la libertà dei conferimenti in denaro, fattispecie altresì residuale, e la possibilità di conferimenti in beni in natura o crediti. Non sono conferibili prestazioni d'opera o servizi, o crediti, vantati verso terzi, che incorporano tali diritti. I beni in natura vanno liberati al momento della sottoscrizione, non sono

conferibili beni generici, beni futuri e beni oggetto di prestazioni continue o periodiche. Forti dubbi permangono su altri conferimenti, teoricamente possibili, e astrattamente soggetti di valutazione economica, ma non aggredibili dai creditori sociali, know how, uso del nome, prestazione di garanzie. Altri limiti sussistono in seno ai tempi e alle modalità di esecuzione dei conferimenti da effettuarsi, tali limiti variano in funzione della natura del conferimento considerato. Per il denaro il conferimento è da effettuarsi alla costituzione in caso di un unico azionista, in linea di massimo i conferimenti in denaro sono da farsi per un quarto alla costituzione, in maniera vincolata, e per i tre quarti libera. La tipologia dei versamenti è libera a condizione che gli stessi garantiscono l'apporto di denaro in società, ad eccezione del venticinque per cento obbligatoria da effettuarsi con mezzi vincolabili in sede di costituzione. I versamenti in denaro devono essere invece liberati al momento della costituzione. L'esigenza della valutazione dei conferimenti si presenta unicamente qualora vengano effettuati conferimenti diversi dal denaro, con l'obiettivo di garantire l'entità del capitale, non v'è esigenza che tutto il conferimento venga imputato a capitale, anche se la tutela è prevista anche in caso di aumenti successivi. La tutela dei terzi si esplica quindi tramite una perizia di valutazione giurata sul valore del bene conferito, che vigila anche sull'assegnazione delle azioni a fronte del conferimento. L'esclusione della conferibilità a titoli di capitale, di prestazioni d'opera, non le esclude come forma di prestazione accessoria al conferimento in capo al socio, ivi si viene a creare un rapporto giuridico distinto seppure collegato al rapporto sociale, in tal senso fungono da strumenti di tutela l'annullamento o la vendita delle azioni del socio moroso. Le stesse non possono essere alienate senza il consenso degli amministratori, la prestazione rimane invariata salvo consenso unanime dei soci.

Capitolo LIV: Le azioni di una società di azioni si caratterizzano per: la spersonalizzazione dal possessore, la standardizzazione e l'essere incorporate in titoli di credito. Tali azioni si presentano quindi non unitarie, un socio può quindi essere titolare di più azioni, proporzionate al conferimento salvo diversa disposizione. Quanto detto è volto a favorirne la circolazione. Specifiche caratteristiche: Indivisibilità, le azioni risultano indivisibili, salvo specifica modifica del contratto sociale, in caso di comunione va nominato un rappresentante, è al contrario possibili la suddivisione del certificato azionario, comprendente più azioni, nel limite massimo delle azioni possedute. Le azioni risultano poi inscindibili nei propri diritti, il contenuto, salvo diversa disposizione di legge, o accordi tra le parti, non può essere suddiviso tra più titolari, la riserva di legge, salvo disposizione contrario fa riferimento al creditore pignoratizio, o usufruttuario, dotato di diritti amministrativi, fatto salvo il diritto di opzione. Uguaglianza tutte le azioni hanno gli stessi diritti, patrimoniali e amministrativi, salvo diversa disposizione per la creazione e l'emissione di categorie di azioni particolari, ivi l'uguaglianza si limita ad agire internamente della stessa

categoria. Le azioni sono generalmente trasferibili anche se con evidenti possibilità di derogare a tale principio, salvo l'imposizione di una totale intrasferibilità.

Capitolo LV: l'atto costitutivo determina necessariamente il numero delle azioni e il valore nominale del capitale, determinando tramite rapporto il valore delle singole azioni, che per disposizione inderogabile risulta costante per tutte le azioni emesse, le azioni rappresentano quindi una frazione del capitale sociale. Quanto detto è riferimento per specifiche discipline: acquisto azioni proprie, limite quantitativo al diritto di voto pieno, quantificazione del sovrapprezzo, versamenti da effettuare alla sottoscrizione. Le azioni possono comunque essere emesse senza valore nominale, si tratta di azioni che hanno comunque un valore nominale, derivante dal rapporto tra il valore nominale e il numero delle azioni, quanto detto determina delle facilitazioni per svariate operazioni di modifica del capitale, il calcolo si approssima ai centesimi di euro. Il numero delle azioni emesse, senza valore nominale, non può superare la metà del capitale sociale. Il calcolo del valore delle azioni senza nominale risulta poi necessario per determinate operazioni, ove lo stesso risulta fondamentale per determinare l'entità di alcuni valori, aumento del capitale a pagamento, obbligo di vincolo del venticinque per cento dei versamenti in denaro effettuati e vincolati in fase di costituzione. Differenti sono il valore contabile, rapporto patrimonio netto contabile e numero di azioni, e il valore reale, rapporto tra il patrimonio netto e il numero delle azioni.

Capitolo LVI: I diritti spettanti ai soci in funzione delle azioni, e non derivanti dallo status stesso, possono far riferimento alla quantità di azioni possedute o alla loro qualità. Per quanto riguarda la quantità determinati diritti sociali fanno specificatamente riferimento al numero di azione possedute, ovvero alla frazione di capitale riferibile. Altri diritti sociali non si prestano ad essere misurati, se non in funzione di soglie minime di sbarramento: rinvio dell'assemblea, azione sociale di responsabilità, denuncia di irregolarità altri prescindono tali soglie: intervento in assemblea, denunce al collegio sindacale e diritto di esame di libri sociali. I primi riferibili alla tutela delle minoranze qualificate, i secondi ai diritti soggettivi dei soci in quanto tali. I diritti azionari sono suddivisibili in: diritti patrimoniali, diritto all'utile periodico, diritto ad una frazione della quota finale risultante dal processi liquidativi, e di eventuali residui. Più ampi risultano invece i diritti amministrativi: diritto di voto, diritto di controllo, con riferimento ad un quorum, intervento in assemblea, richiesta di rinvio e diritto di impugnazione delle delibere. Altri fanno riferimento alla gestione: denuncia al collegio sindacale, denuncia al tribunale, impugnazione delle delibere, diritto di attivare l'azione sociale di responsabilità, diritto di informazione, esame dei libri sociale, ottenimento di una copia dei documenti assembleari. Particolari risultano il diritto di opzione, diritto al mantenimento del proprio peso in assemblea, e il diritto di recesso, strumento proprio della tutela delle minoranze anche se alle volte ulteriormente esteso.

Capitolo LVII: esiste poi la possibilità di creare categorie di azioni con diritti diversi, ma omogenei nella medesima categoria, la cui tutela è affidata all'assemblea speciale dei soci. Il concetto di categoria è relativo, anche le azioni ordinarie costituiscono una categoria, con interesse caratteristico. La categoria fa quindi riferimento alla condizione giuridica comune. Categorie particolari di azioni si costituiscono in base a vincoli di circolazione, ma non al regime legale della stessa, derivando da scelte proprie di ciascun azionista. Categorie di azioni si possono creare in fase di costituzione e aumento di capitali, secondo i limiti imposti dalla legge nel primo caso, secondo i limiti derivanti anche da interessi contingenti nel secondo, in generale il contenuto delle azioni può essere liberamente stabilito dalla società secondo la legge, salvo fatto per le categorie con disciplina propria, azioni di risparmio e di godimento. In caso di decisioni assembleari che pregiudicano i diritti di una specifica categoria è necessario il consenso della maggioranza degli azioni "speciali" considerati. La modifica determina il diritto di recesso, in caso di modifica del voto o della partecipazione, la norma risulta come tutela della legittimità dell'azione della maggioranza degli azionisti, e della società, in capo all'opposizione di una minoranza di azioni speciali. Ulteriori diritti particolari fanno riferimento ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, specifico riferimento alle azioni di risparmio, ivi si hanno competenze assembleari ampliate, con delibera sulla rappresentanza e sul fondo comune, oltre che sugli altri interessi comuni, si necessita poi di un rappresentante comune, con specifica funzione di informazione. Tali diritti possono essere estesi a tutte le azioni dotate anche di diritti differenti.

Capitolo LVIII: Limiti alla determinazione del contenuto delle azioni possono essere di carattere: patrimoniale, con riferimento alla finalità della divisione degli utili e al divieto di patto leonino, diritti d'utile speciali: diritti privilegiati, diritti di prelazione, maturazione automatica, per le perdite si hanno: le azioni postergate, con annullamento da perdite di natura postergata, in fase di liquidazione vi possono essere: azioni con diritti di restituzione particolare, o che partecipano alla divisione dell'attivo. Varianti del diritto di voto possono esistere salvo: diritto di voto plurimo, e l'obbligo che almeno metà delle azioni abbiano diritto di voto pieno, vi possono essere poi: azioni con diritto di voto limitato, subordinato, con limite massimo o scaglionato. I limiti sino ad ora osservati si riferiscono alla necessità di correlare gli investimenti in capitale di rischio con la funzione di indirizzo. Limiti in miglioramento o in peggioramento non sussistono per l'emissione di azioni con particolari diritti amministrativi, altre categorie possono far riferimento al recesso privilegiato, l'unico diritto sociale inderogabile in tal senso sembra essere il diritto di prelazione. Fattispecie tipizzate: azioni correlate, con diritto patrimoniale, agli utili, specificatamente riferibile ad un ramo separato di gestione, specificatamente rendicontati, non si fa riferimento agli utili o perdite complessivi. Azioni di risparmio: genericamente dotate di particolari diritti patrimoniali. Azioni riscattabili:

azioni con potere di riscatto riservato ai soci o alla società, il corrispettivo, nelle determinazioni, fa riferimento al recesso. Azioni ai dipendenti, azioni date ai dipendenti come forma di remunerazione, il loro contenuto viene stabilito dall'assemblea, rappresentano una delle deroghe al diritto di prelazione. Azioni di godimento, azioni che concorrono alla ripartizione dell'utile dopo il pagamento di un interesse legale alle altre, non hanno diritto di voto, corrispondono ad azioni rimborsate, e in fase di liquidazione sono subordinate al soddisfacimento delle altre.

Capitolo LIX: Con il termine azioni si intende la partecipazione sociale e il titolo cartaceo, quindi equiparabile ai titoli di credito, di riferimento, quanto detto è necessario per i problemi di legittimazione e circolazione, gli stessi hanno avuto un ruolo fondamentale per la creazione della borsa, vi possono comunque essere altre tecniche rappresentative. Salvo diversa disposizione gli azionisti hanno diritto all'emissione di titoli, o certificati azionari, rappresentanti da una a tutte le azioni in possesso. L'emissione di titoli azionari è dovuta e va registrata nel libro dei soci, indicando anche il numero delle azioni. I titoli azionari possono essere nominativi o al portatore salvo diversa disposizione di norme speciali. Le azioni devono indicare: denominazione e sede sociale, valore nominale, data dell'atto costitutivo e iscrizione, ammontare dei versamenti liberati, diritti, obblighi particolari, limiti alla circolazione. I titoli al portatore si trasferiscono tramite la consegna. Il trasferimento può effettuarsi tramite l'annotazione dell'acquirente sul retro del titolo, *trascrittura*, o tramite la girata, che qualora continua concede tutti i diritti sociali e l'obbligo di iscrizione nel libro dei soci. sino ad ora si è considerata l'efficacia con riferimento alla società, considerando invece le parti va sottolineato come il trasferimento si perfeziona con un negozio traslativo valido, oltre che con i mezzi formali sopra indicati.

Capitolo LX: Le azioni possono non essere incorporate in titoli di credito, con effettività di qualsivoglia diritto dal momento dell'iscrizione nel relativo registro. Dematerializzazione, obbligatoria per tutti i titoli trattati sul mercato, gli stessi non si possono rappresentare tramite titoli, al contrario la dematerializzazione è libera. La comodità di tale metodo sta nella semplificazione della gestione, di tipo accentrato, velocizzando il processo di trasferimento. L'azienda di gestione dispone un conto per ogni cliente e uno per le relative azioni, specularmente accade per gli intermediari finanziari. I diritti patrimoniali vengono esercitati direttamente dall'intermediari, per gli altri vi è verifica della legittimazione tramite le scritture tenute dalla monte dei titoli. Data la dematerializzazione non è concesso il processo inverso, anche qualora la stessa sia facoltativa, salvo modifica dello statuto e del regime di circolazione.

Capitolo LXI: Le azioni, per facilitarne la circolazione, sono in via residuale liberamente trasferibili, condizione altresì necessaria per la quotazione in borsa. Limiti speciali sussistono per le azioni con versamenti diversi dal denaro, sino a verifica della stima, o per azioni con prestazioni accessorie senza il consenso degli

amministratori. Altri limiti, tra le parti, possono sussistere in funzione di patti parasociali, limiti indeterminati sono assoggetti a particolari vincoli. La circolazione può essere limitata dalla statuto, in tal caso è opponibile ai terzi, salvo le specifiche dettate dal dato normativo. I limiti sono: limite di cinque anni per intrasferibilità assoluta, diritto di recesso o obbligo di acquisto, in caso di subordinazione del gradimento di un organo sociale, sono inefficaci le limitazioni di trasferibilità causa morte. le clausole più frequenti sono: clausola di prelazione, clausola di prelazione impropria, clausola di gradimento, tetto massimo di possesso e diritto di riscatto. Le clausole possono essere previste alla creazione dello statuto, aggiunte o rimosse, in caso di modifica statutaria, da effettuarsi in assemblea straordinaria, vi è il diritto di recesso per i dissenzienti.

Capitolo LXII: La depersonificazione delle azioni ha fatto sì che l'acquisto delle stesse potesse essere effettuato dalla società. problemi in tal senso possono sorgere per la funzione di garanzia del capitale e per impedire agli amministratori di determinare un'influenza rilevante in assemblea, non si è pertanto vietato l'istituto ma sono stati fissati vincoli per evitare tali inconvenienti. Non sono acquistabili quindi azioni sul mercato primario, in fase di costituzione o in fase di aumento di capitale a pagamento. L'acquisto di azioni proprie in difformità alla legge, non è nulla, ma efficace nei confronti dei soggetti che hanno firmato l'atto in nome della società, tenuti quindi ad effettuare il versamento. È consentito l'acquisto di azioni già emesse, nonostante i limiti quantitativi e la sterilizzazione dei diritti relativi. Limiti quantitativi: riserve disponibili, e utili non distribuiti, azioni già liberate, autorizzazione dell'assemblea, limite, per le società quotate, di un quinto del capitale. Il primo limite permette di costituire la relativa riserva mantenendo integro il capitale sociale. Il diritto di voto per le stesse è sospeso, vengono conteggiate per il quorum costitutivo dell'assemblea, il diritto agli utili e di opzione spetta proporzionalmente alle altre azioni, l'alienazione deve essere autorizzata dall'assemblea. L'accettazione di azioni proprie in garanzia per un credito è vietata, la concessione di un finanziamento per la sottoscrizione è soggetto ai limiti propri dell'acquisto. I limiti per la seconda operazione sono: le riserve disponibili, per la costituzione della relativa riserve, l'autorizzazione dell'assemblea, la relazione dell'organo amministrativo sulla natura e le motivazioni dell'operazione, l'interesse e le garanzie devono far riferimento al mercato, il prezzo di acquisto, delle azioni proprie, deve far riferimento a criteri stabiliti per legge. Nel caso di acquisto di dipendenti si fa riferimento solamente al primo dei precedenti limiti.

Capitolo LXIII: L'assunzione di partecipazioni reciproche è accettabile nonostante sia soggetta a specifica disciplina, con interessi analoghi all'acquisto di azioni proprie, salvo limiti differenti per le società azionarie, con la ratio di definire chiaramente gli assetti proprietari. Le problematiche in tal senso crescono con l'ammontare delle partecipazioni. Non vi sono limiti per l'acquisto di azioni proprie sino al limite massimo

del raggiungimento di quote di controllo, la controllata può acquistare qualsiasi quantitativo di azioni della controllante, la controllata non può acquistare azioni della controllante se non nei limiti previsti per le azioni proprie, oltre alla creazione della relativa riserva, e alla sospensione dei diritti di voto. Per le partecipazioni reciproche vige il divieto di sottoscrizione. È altresì vietata la sottoscrizione di partecipazioni reciproche.

Sezione 2: Obbligazioni. Strumenti finanziari partecipativi. Patrimoni destinati.

Capitolo LIV: Le obbligazioni, a differenza delle azioni, rappresentano un credito nei confronti della società, hanno quindi diritto al rimborso e ad una quota interessi. Suddivisioni tra le stesse possono sussistere qualora la quota di rimborso o di interessi sia vincolata all'andamento economico dell'emittente, la soddisfazione delle stesse può essere subordinata a quella degli altri creditori sociali. Va osservato come lo scopo di finanziamento, proprio dell'operazione per la società, non è riconducibile ad ogni singolo contraente, date le modalità di regolamento che possono essere diversificate, le stesse hanno collettivamente il carattere di mutuo, ma le singole emissioni possono avere altri caratteri di approvvigionamento. Con obbligazioni si indica: i singoli rapporti, le frazioni dell'operazione, la somma delle stesse, il titolo di credito o strumenti dematerializzati. Altri caratteri unitari si riferiscono: all'omogeneità dell'operazione di finanziamento, all'obbligo di indicare l'ammontare complessivo, alla decisione societaria di emissione, l'essere soggetti alla medesima normativa, la nascita di un fenomeno unitario associativo organizzativo. Sono titoli di credito, dematerializzati per le società quotate, liberi per le non quotate.

Capitolo LXV: I limiti all'emissione sono di tipo: soggettivo, emittente, e oggettivo, il doppio delle riserve disponibili e del capitale sociale. Vanno escluse le perdite dal conteggi, il riferimento di capitale va fatto all'ultimo bilancio in approvazione. Quanto detto impone un limite alla disponibilità dei risultati di esercizio dei soci, indisponibili entro il limite minimo della metà dei prestiti obbligazionari effettivamente emessi, al netto delle perdite accumulate, anche qualora le stesse vengano coperte con riserva. La possibilità di emettere obbligazioni risulta quindi anche essere limitata dalla posizione debitoria della stessa, data l'influenza che questa viene a determinare sul valore attuale del capitale, non vi sono limiti all'indebitamento in tal senso ma alla distribuzione degli utili successiva allo stesso. Altri limiti fanno riferimento alla garanzie prestate per l'emissione di obbligazioni di altre società, che si conteggiano ai fini delle obbligazioni proprie. Si evidenzia quindi una ratio della norma riferibili all'equilibrio tra l'autofinanziamento e l'indebitamento, onde a garantire quest'ultimo.

Capitolo LXVI: I limiti previsti per l'emissione di obbligazioni non si applica per le società quotate in riferimento ai prestiti destinati alla quotazione, in tal senso si ritengono sufficienti gli obblighi informativi imposti in funzione dello specifico mercato. I limiti sono derogati, per le società non quotate, qualora il prestito risulti sottoscritto da investitori professionali disposti a prestare garanzia personale per la

circolazione dello stesso, e abbiano idonei requisiti patrimoniali. Non si conteggiano poi le obbligazioni con garanzia di ipoteca di primo grado sugli immobili, sino a due terzi del valore degli stessi, le garanzie possono anche riferirsi ad un azionista pubblico. Infine quando ricorrono particolari ragioni di interesse dell'economia nazionale.

Capitolo LXVII: l'emissione delle obbligazioni è di competenza degli amministratori, salvo diversa disposizione, la deliberazione deve avere forma di atto pubblico, il notaio designato si occupa dell'iscrizione delle relative garanzie. Il notaio verifica la legittimità e iscrive l'atto presso il registro delle imprese, in caso di sistemi di amministrazione alternativi lo stesso può essere volto dal consiglio di sorveglianza o dal comitato interno per la gestione. Per il mercato si fa riferimento all'apposita normativa, i versamenti non sono obbligatoriamente correlati fatto salvo per le obbligazioni convertibili.

Capitolo LXVIII: L'obbligazionista ha diritto a rimborso e interessi, che può eccedere quanto sottoscritto, oltre che contenere premi sorteggiati. Lo stesso può far riferimento all'andamento economico dell'emittente. Il rimborso può avere varie tempistiche e essere subordinato ad altri creditori.

Capitolo LXIX: la sottoscrizione di questi strumenti determina una posizione organizzativa particolare, per la tutela dei sottoscrittori e la modifica del prestito. Le competenze dell'assemblea fanno riferimento alla relativa organizzazione, fondi e rappresentanza, e alla tutela dei soggetti partecipanti. L'approvazione di progetti da parte dell'assemblea preclude l'azione del singolo. L'assemblea delibera a maggioranza, per le modalità, ma non per i requisiti strutturali o tipologiche del prestito. L'assemblea è convocata dagli amministratori, dai rappresentanti o dagli obbligazionisti stessi. Si applicano i quorum dell'assemblea straordinaria dei soci, le decisioni sono impugnabili davanti al giudice. Le azioni dei singoli sono libere a condizione che le stesse non contrastino con deliberazioni già prese dall'assemblea. Il rappresentante comune è obbligatorio e eleggibile dal tribunale su richiesta degli interessati. Sono incompatibili i profili previsti per i sindaci, oltre che i soggetti riferibili alla società, sono eleggibili persone giuridiche. Il rappresentante: tutela gli interessi comuni, esegue le delibere assembleari, rappresenta in giudizio l'assemblea e cura il relativo libro dei verbali.

Capitolo LXX: Sono obbligazioni convertibili quelle che attribuiscono la trasformazione del rapporto finanziario in un rapporto partecipativo. Non vi sono specifiche per la conversione in azioni di altre imprese. Hanno invece specifica disciplina le obbligazioni che garantiscono un diritto di opzione sulle azioni, cumulabile e non alternativo al rimborso. L'emissione è competenza dell'assemblea straordinaria, salvo delega temporanea e limitata all'organo amministrativo. L'organo preposto deve contestualmente deliberare l'aumento, imponendone le relative modalità, non è accettabile un rapporto di cambio sopra la pari, tali obbligazioni non possono essere emesse se risulta capitale ancora da versare. L'aumento è a disposizione del

obbligazionisti, gli amministratori provvedono alla registrazione, tali obbligazioni vanno offerte in opzione agli azionisti già presenti, come forma di tutela della propria quota. Tali obbligazionisti hanno diritto di prelazione in fase di aumento di capitale, il rapporto di cambio si modifica con il valore del capitale sociale, sino anche ad annullarsi. Diritti equivalenti vanno attribuiti in fase di scissione o fusione societaria, nonché va consentito, previo avviso il diritto di conversione, per le decisioni di modifica dello statuto qualora vi siano obbligazioni convertibili pendenti.

Capitolo LXXIII: altri strumenti di partecipazione al finanziamento sono poi disposti su base normativa, con prestazioni variegata, e relativi diritti, ad esclusione del voto. Gli stessi possono essere emessi a favore dei prestatori di lavoro o di qualsiasi altro valore, ancorché di difficile quantificazione. Tali conferimenti non si imputano a capitale, data la necessaria corrispondenza tra lo stesso e i versamenti, non imposta per tali strumenti. Le giustificazioni e l'autonomia statutaria in merito sono estremamente ampi. I sottoscrittori non sono soci. Tali strumenti, come da statuto, possono essere dotati di diritti amministrativi che li avvicinano alle azioni, in tal caso i sottoscrittori si assoggettano alla stessa normativa riferibile agli azionisti. I diritti patrimoniali sono determinabili in vario modo. Per i diritti amministrativi abbiamo: la nomina di un amministratore, sindaco o il diritto di voto su specifici argomenti, le relative assemblee sono speciali. Il voto non può essere generale, e si qualifica come un ampliamento del generale potere di voto in merito agli specifici interessi, non sono derogabili funzioni specificatamente in carico all'assemblea degli azionisti. Fanno riferimento allo statuto l'emissione e le sanzioni in caso di inadempimento, oltre che in caso di strumenti negoziati sul mercato quelle relative alla specifica normativa. Categoria specifica sono gli strumenti senza obbligo di rimborso, contro apporto necessariamente in denaro, sono qualificabili come obbligazioni, oltre che alle disposizioni speciali qualora quotati su mercati regolamentati.

Capitolo LXXII: La società può, entro un limite del dieci per cento, destinare parte del patrimonio netto ad uno specifico affare, oltre che destinare i relativi risultati a favore dei finanziatori. Quanto detto fa riferimento alla necessità di contenere il rischio per un singolo affare, e di facilitare il processo di finanziamento, isolandone il patrimonio, diminuendo il rischio in capo agli investitori, gli stessi sono alternativi alla costituzione di nuovi istituti societari. Nel primo caso il patrimonio era già presente e specificatamente destinato, nel secondo si fa riferimento a specifici proventi e flussi finanziari. Ivi vigono specifiche per quanto riguarda la responsabilità della società nel complesso, gli obblighi di tenuta della contabilità e i diritti spettanti ai creditori, il regime di separazione altresì verrà meno.

Capitolo LXXIII: La creazione di un patrimonio destinato avviene come da disposizione del consiglio di gestione o amministrazione. Lo stesso non può far riferimento ad un ramo d'azienda, ma ad una mission specifica, indicata anche nel piano economico finanziario, e tal scopo devono essere correlati i beni conferiti al patrimonio. La

specificità funge da limite alla possibilità di ricorrere a tutti i beni aziendali, ma anche alla capacità di rappresentanza degli amministratori, quanto detto ha valenza interna salvo dimostrazione che il terzo abbia agito in mala fede.

Capitolo LXXIV: Il patrimonio destinato risulta insensibile da quello sociale, per le obbligazioni derivanti dall'affare la società risponde con il dato patrimonio, salvo diversa disposizione, i creditori sociali non possono far valere le proprie ragioni sul patrimonio destinato, quanto detto è valido solo per la concessione volontaria di credito, permane la responsabilità per fatto illecito, che scioglie anche la destinazione del patrimonio. La stessa è soggetta a previa registrazione, valida dopo sessanta giorni, trascorsi senza ricorsi, strumento di tutela dei creditori, che possono ottenere opportune garanzie, nel caso di immobili si necessita di registrazione pubblica.

Capitolo LXXV: Specifiche sono previste dal punto di vista contabile, sia per tutelare gli interessi sociali, che gli interessi e i diritti dei terzi. I beni destinati devono avere separata contabilità, anche all'interno della società iniziale, qualora vi sia responsabilità per i relativi debiti ciò va indicato in calce e in nota integrativa. Ogni patrimonio separato prevede: libro giornale e libro degli inventari, è necessaria la produzione di un rendiconto, stato patrimoniale e conto economico, con valenza periodica, anche in merito a specifiche assegnazione degli utili. Completato l'obiettivo, o qualora diventi impossibile, va redatto un rendiconto finale, simile al bilancio di liquidazione, da depositare presso l'ufficio delle imprese. I creditori in novanta giorni possono chiederne la liquidazione, salvo ciò confluiscono nella massa dei creditori sociali, con diritti di prelazione sui beni che erano oggetto di separazione. Non è ammissibile la richiesta di fallimento, anche se ciò compromette la tutela dei creditori. La separazione patrimoniale sopravvive al fallimento, il patrimonio rimane comunque destinato alla specifiche esigenze dei creditori particolari. Il diritto di chiedere lo scioglimento della destinazione non spetta ai creditori sociali sorti dopo la stessa, salvo i rimedi di diritto comune.

Capitolo LXXVI: Il capitale destinato può avvalersi dell'apporto dei terzi, nonché emettere strumenti finanziari di partecipazione, contro diversi conferimenti. Il potere attribuito è quello dell'associazione in partecipazione, agli associati aspettano poteri di controllo e il diritto di rendiconto. Quando vale come modello residuale, altri modelli atipici sono l'asciati all'autonomia delle parti. Altre partecipazioni possono far riferimento al capitale di rischio, pur se specificatamente destinato, anche senza riferimento al capitale dell'emittente. Tali strumenti sono finanziari e soggetti alle relative norme. Per ogni strumento sorge un modello organizzativo sulla base di quello degli obbligazionisti, oltre a far riferimento ai diritti dei portatori di strumenti, hanno specifici poteri di controllo sulla gestione.

Capitolo LXXVII: Altro caso fa riferimento alla destinazione a dei finanziatori di uno specifico affare, non riconducibile alla associazione in partecipazione, ivi si ha diritto di rimborso, anche se postergato a liquidità future dell'imprenditore. Ivi la

separazione non si riferisce a beni o rapporti ma ai proventi, flussi di cassa specifici. Tale operazione si avvicina alla cartolarizzazione dei crediti, per il soddisfacimento di un finanziamento, risulta simili al project financing, anche se differente, in funzione della separazione interna, o al trust, anche se ivi si differenziano i rapporti di finanziamento. Lo stesso è soggetto ad apposita contabilità separata e a registrazione presso il registro delle imprese. Sottratti ai creditori sociali sono anche i beni destinati. Ai creditori è esclusa ogni azione sul patrimonio, anche specificatamente destinato sino al compimento dell'operazione. La divisione non viene meno con il fallimento, il finanziatore può subentrare nell'affare, o farlo continuare con curatela, vanta comunque diritti di prelazione in fase di liquidazione. Gli stessi possono poi concorrere, al pari degli altri creditori, all'aggressione del patrimonio sociale, per la parte residuale del debito non soddisfatta.

Sezione 3: Assemblea dei soci. Patti parasociali.

Capitolo LXXVIII: Assemblea indica le riunioni dei soci per prendere le spettanti decisioni, spesso specificatamente regolamentate dagli stessi, gli stessi sono preordinati per prendere una decisione ponderata e discussa apertamente. I relativi passaggi sono: convocazione, intervento e discussione, deliberazione e verbalizzazione. Le stesse sono generalmente prese a maggioranza. Il ruolo di tutela del processo si ravvede nell'inderogabilità, anche per le società unipersonali e anche in presenza di accordi prestabiliti.

Capitolo LXXIX: L'assemblea non è un organo sovrano, se non per le spettanti competenze, come accade per ogni organo sociale. Le competenze si suddividono tra assemblea ordinaria e straordinaria, uguali per composizioni, ma divergenti per normativa e competenze. Le competenze dell'assemblea ordinaria variano a seconda del modello, in particolare in funzione della presenza del consiglio di sorveglianza. In caso di assenza l'assemblea: elegge: sindaci, amministratori, revisori e revisori di bilancio, determinandone il compenso e indice l'azione di responsabilità, approva il bilancio, sancisce la distribuzione degli utili, autorizza operazioni particolari, alternativamente: nomina i componenti del consiglio di sorveglianza, indice l'azione di responsabilità, stabilisce il compenso, decide sulla distribuzione degli utili, nomina il revisore. Permangono altre responsabilità previste per legge o prevedibili da statuto. Le competenze dell'assemblea straordinaria rimangono sempre invariate, in caso di decisioni assembleari ci si riferisce all'assemblea ordinaria, salvo diversa riferibilità a disposizioni aperte di chiusura. Nel caso di approvazione di regolamenti in assemblea straordinaria gli stessi prevalgono sullo statuto, al contrario prevale quest'ultimo, vi è nel primo caso obbligo di pubblicizzazione. Fermi restando gli obblighi formali di verbalizzazioni, alcune funzioni dell'organo assembleare, in assemblea speciale, possono essere riconosciuti all'organo amministrativo. Dalle assemblee considerate va considerata l'assemblea speciale dei portatori di strumenti particolari, a cui le disposizioni relative agli specifici strumenti sono subordinate.

Capitolo LXXX: La convocazione viene generalmente effettuata da: amministratori, consiglio di gestione, sindaci o consiglio di sorveglianza. Tale convocazione è rimessa a libera scelta salvo obblighi disposti per legge: una volta l'anno in seduta ordinaria, per l'approvazione del bilancio, le relative delibere, entro cento ottanta giorni dalla fine dell'esercizio sociale, senza indugi qualora sia fatta richiesta da una minoranza, salvo per gli argomenti su cui è richiesta specifica dagli amministratori, qualora la prima sia stata deserta, senza raggiungimento del quorum, qualora già non prevista. In caso di convocazione obbligatoria, e inattività degli amministratori, l'obbligo ricade sui sindaci e sugli organi di controllo, il diritto spetta ai sindaci qualora cessino in carica tutti gli amministratori, nonché qualora vi siano fatti di rilevante importanza da segnalare. La convocazione avviene tramite avviso indicante le materie, il luogo e l'ora e gli altri dati richiesti. Nelle società chiuse e diffuse lo stesso va pubblicato nella gazzetta ufficiale o in un quotidiano indicato, nelle chiuse è prevedibile qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo. Nelle società quotate devono essere rispettate le disposizioni della consob, vi deve essere segnalazione on-line, il termine è ampliato a trenta giorni. Il luogo di convocazione, salvo diversa disposizione, è il comune ove ha sede la società, sono prevedibili partecipazioni con mezzi di telecomunicazione. L'ordine del giorno deve essere definito in modo non vago, o con formulazioni troppo ampie, argomenti non previsti non sono suscettibili di delibere o discussioni. Le materie all'ordine possono contenere le conseguenti o accessorie. L'ordine del giorno è determinato da chi convoca l'assemblea, salvo integrazioni di alcuni soci minoritari. Anche senza il rispetto delle predette norme l'assemblea può tenersi qualora totalitaria, ove vi siano quindi tutti gli azionisti, e la maggior parte dei sindaci o degli amministratori. Nell'assemblea ogni socio può opporsi alla discussione di argomenti su cui non è informato, qualora regolarmente convocata è necessario una quota capitale di un terzo, per un rimando di cinque giorni. Altri diritti di informazione esistono in capo ai bilanci ordinari e straordinari, oltre che alle informazioni in capo al cumulo di cariche di sindaci, amministratori e revisori. Tale obbligo è ampliato per le società quotate, ove vanno indicate le modalità di svolgimento e, anche pubblicati, i relativi documenti informativi. Quelli per assemblee già svoltesi devono essere a disposizione dei soci.

Capitolo LXXXI: Il ruolo di quorum deliberativi e quorum costitutivi, risultano essere efficaci mezzi di tutela delle minoranza, anche se quote eccessive potrebbero paralizzare l'organo stesso, in tal senso la disposizione normativa residuale cerca di trovare un possibile equilibrio. Quorum costitutivo, non sempre previsto, in maniera esplicita, può essere presente in maniera implicita qualora vi siano quorum deliberativi
Assemblea ordinaria, prima convocazione, quorum costitutivo, maggioranza assoluta, deliberativo maggioranza assoluta, seconda, nessun quorum costitutivo, quorum deliberativo invariato, straordinaria, società chiuse, prima, deliberativo uguale al costitutivo, maggioranza degli azionisti, seconda, quorum costitutivo un terzo del capitale, deliberativo due terzi dei presenti, straordinaria società aperte, prima,



costitutivo, metà del capitale, deliberativo due terzi, seconda, costitutivo un terzo deliberativo due terzi. In caso di convocazioni ulteriori il quorum scende a un quinto, ciò è valido anche in caso di convocazione unica, da statuto, ove possibile. Maggioranze diverse possono fare riferimento a specifici argomenti. I quorum possono essere modificati in senso aumentativo, senza però raggiungere l'unanimità dei consensi. Per l'elezione degli organi si può far riferimento a voti di lista o a maggioranze relative.

Capitolo LXXXII: IL diritto di intervento spetta a coloro che hanno diritto di voto, modifiche in tal senso, salvo diversa disposizione, possono avvenire poco prima dell'assemblea. Quanto detto nelle società quotate si cerca di farlo quadrare con la libera circolazione, i soggetti legittimati all'intervento sono i proprietari al settimo giorno di mercato precedente la riunione, non hanno effetto vendite successive, come certificato dall'intermediario. Non fa fede il libro dei soci, che anzi va aggiornato in tal senso. L'intervento spetta anche a chi vanta diritti patrimoniali differenti dalla proprietà sul bene, o l'azionista dotato di diritto di voto limitato per la specifica materia. Intervento spetta poi al socio in conflitto di interessi, e al socio il cui voto è sospeso in via temporanea, le stesse fanno monte per il quorum costitutivo, ma non per quello deliberativo. Diritto di voto e interventi sono paralleli nella titolarità ma non nell'esercizio. Altre forme, quali il voto telematico preventivo, permettono il voto senza intervento in assemblea, con conteggio per il quorum costitutivo. Differente è il trattamento dei soggetti che intervengono con mezzi idonei di telecomunicazione, e dotati quindi degli stessi diritti e prerogative di tutti gli altri intervenuti. Al contrario non è da ritenersi valido il voto per corrispondenza dato in maniera preventiva, irrifuggioso del metodo collegiale. Quanto detto è valido unicamente per le s.p.a. è consentito nelle s.r.l., qualora il modello faccia riferimento alla disposizione statutaria che consente un'assemblea per consultazione, come modello alternativo.

Capitolo LXXXIII: L'intervento in assemblea può avvenire di persona o per mandato. Ivi gli interessi tutelati si riferiscono alla partecipazione del socio in modalità idonee, l'interesse della società nell'attività deliberativa, l'interesse generale a scelte piene e consapevoli. L'attuale normativa fa principalmente riferimento ai primi due, limiti maggiori sono presenti per le società quotate. La rappresentanza può essere limitata, sempre o vietata, nelle società chiuse. La procura deve avere forma scritta, indicare il procuratore, l'eventuale sostituto, nonché l'ente ove designato. Vi sono anche limiti di natura soggettivi, relativi al numero delle rappresentanze in assemblea, alla rappresentanza di organi o dipendenti della società, nonché di società controllanti, nelle società quotate vige unicamente l'obbligo di comunicazione del conflitto di interessi, e che il rappresentato dia specifiche direttive per ogni argomento trattato, vi sono limiti quantitativi, dai venti ai duecento soci nelle non quotate, non ve ne sono nelle quotate. Per le s.p.a. ogni delega vale per un'assemblea, salvo procura generale, sempre e comunque valida. I limiti statutari vengono meno per l'operazione di sollecitazione di raccolta di deleghe. In tal caso un soggetto cerca di convincerne altri

della validità di una propria proposta e per farla valere cerca di ottenere deleghe di più di duecento azionisti, tale processo è vigilato dalla consob, in merito all'informazione e alle conformità del voto alle deleghe. Tale istituto è riservato alle associazioni di azionisti per facilitare la partecipazione dei piccoli investitori, lo stesso non rappresenta un sindacato di voto, ogni soggetto è libero di concedere deleghe differenti. I delegati hanno diritto di voto in maniera divergente, qualora disposta da delega, tale diritto è riconosciuto anche agli azionisti. Le deleghe sono sempre revocabili, le deleghe devono essere datate e contenenti le istruzioni di voto.

Capitolo LXXXIV: Il controllo in merito alla conformità dell'assemblea alle disposizioni specifiche spetta al presidente. Al presidente spetta poi la regolamentazione di tutto lo svolgimento dell'assemblea stessa, compresa la verifica dei relativi quorum. Il presidente è responsabile del sistema di voto prescelte, e dell'idoneità dello stesso all'analisi a posteriori della validità della votazione, è nullo il voto segreto. Non v'è l'obbligo per i soci di astenersi in caso di conflitto di interessi, né di comunicare tale condizione, il voto è un diritto del socio svolto nel proprio interesse, e subordinabile anche a patti parasociali. La delibera può essere impugnata qualora si dimostri il ruolo determinante del voto del soggetto in conflitto e la lesione degli interessi societari. L'assemblea non può arrogarsi i poteri propri del presidente, salvo quelli che affondano le loro radici nello statuto, modificabile quindi dagli azionisti. Il presidente è assistito da un segretario, non necessario qualora sia presente un notaio, il presidente è indicato dallo statuto, o eletto dalla maggioranza dei convenuti.

Capitolo LXXXV: L'assemblea deve essere precisamente resocontata dal presidente e dal segretario, o notaio, e da questi sottoscritta, o dal presidente del consiglio di amministrazione o sorveglianza. Tale documento vale come prova, come informazione per gli assenti, come strumento di controllo a posteriori, lo stesso deve essere datato, devono essere scritte le modalità di svolgimento, i convenuti e il relativo capitale, oltre le discussioni e le deliberazioni. Gli interventi devono essere riassunti ove richiesto dai dichiaranti, per le società quotate ciò è obbligatorio, devono essere trascritte le dichiarazioni inerenti ai patti parasociali. Il verbale viene redatto successivamente all'assemblea, comunque in maniera tempestiva e senza ritardo. Il verbale va trascritto nel libro delle adunanze ove deve essere visionabile, oltre che alle volte registrato presso il registro delle imprese.

Capitolo LXXXVI: Gli effetti delle deliberazioni si producono dal momento della stessa con esito positivo. Vi sono casi ove la stessa è subordinata alla registrazione o postergata ad un periodo successivo o ad un evento incerto, le stesse sono soggette a revoca, qualora non se ne siano prodotti eventuali effetti. La stessa non è valida se contraria alla legge o allo statuto, generalmente in funzione dell'istituto della annullabilità, in casi gravi è prevista la nullità. Generalmente tali fattispecie fanno riferimento all'inesistenza materiale della deliberazione, o all'esistenza di una deliberazione non valida. Con riferimento alla nullità le cause tipizzate, e tassative,

sono: mancanza della convocazione, non si considera la convocazione irregolare, perché giunta a tutti su disposizione dei legittimati, causa di annullabilità, diritto garantito a tutti salvo coloro che abbiano dato l'assenso alla riunione stessa. Mancanza di verbale, non si considererà l'erroneità dello stesso, salvo quando: non sia presente la data, l'oggetto, non sia sottoscritto da presidente e segretario, in caso contrario è ammesso il verbale tardivo, qualora perfezionato nell'assemblea successivo, salvo diritti di terzi acquisiti in buona fede. Qualora l'oggetto sia impossibile, illecito, per sua natura, o in relazione al contesto considerato. Le altre violazioni di statuto o norme imperative sono cause di annullabilità salvo: partecipazione di non legittimati, o non aventi diritto al voto, qualora non determinante, presenza di un verbale invalido salve le condizioni di nullità. Infine altre cause di annullabilità fanno riferimento alla presenza di palesi condizioni di conflitto di interessi, alla violazione del principio generale della buona fede, all'abuso del diritto di voto o alla deroga al principio di parità di trattamento.

Capitolo LXXXVII: La delibera nulla può essere impugnata, dai soci dissenzienti, dagli amministratori e dai soggetti incaricati della vigilanza, quella nulla da chiunque vi abbia interesse. Il termine è di novanta giorni, per le delibere annullabili, tre anni per quelle nulle, sempre qualora per oggetto impossibile o illegale, centottanta giorni per le delibere nulle di modifica del capitale, ciò non può accadere qualora dei terzi abbiano acquisito diritti in buona fede, per l'approvazione del bilancio il limite è il bilancio successivo. La nullità può essere fatta valere d'ufficio dal giudice. Quanto detto nei limiti dei diritti acquisiti dai terzi in buona fede, la nullità opera in via retroattiva, l'annullabilità dal momento della dichiarazione, entrambe non possono essere comunque dichiarate qualora l'assemblea provveda anzitempo a convalidare la deliberazione viziata con un'altra valida, in tal caso si convalidano i diritti acquisiti da terzi, in caso di sostituzione si vieta unicamente agli aventi diritto di agire. L'impugnazione ha come primo momento il mantenimento delle partecipazioni dei convenuti, si può provvedere, date opportune considerazioni o garanzie, a sospendere l'efficacia della delibera viziata, con iscrizione nel registro delle imprese. In via generale, qualora un soggetto danneggiato da una delibera non possa adottare l'azione di impugnazione, si fa riferimento al regolare processo civile per danni, come da violazione di leggi o statuto.

Capitolo LXXXVIII: Si parla di patti sociali, con quelli riferibili all'indeterminato socio, e contenuti nello statuto, si considerano patti parasociali tutti quegli accordi, tra due o più soci, inerenti l'esercizio dei loro diritti sociali, obbligandosi a tenere determinati comportamenti, gli stessi hanno efficacia unicamente interna. I patti parasociali sono contratti non formale, assoggettate alle regole delle obbligazioni e dei contratti, producono obbligazione di fare o non, gli atti compiuti in violazione degli stessi sono liberi e validi ancorché determinano la responsabilità del soggetto. Astrattamente la validità dei patti parasociali fa riferimento all'esercizio dei diritti di gestione, la validità degli stessi può essere valutata unicamente con riferimento al singolo patto. Il più comune è il sindacato di voto, di comune accordo o di maggioranza.

Gli stessi sono soggetti alla normativa anti trust, qualora riferibili a s.p.a. quotate o relative controllate. Limiti in capo agli stessi sussistono per quanto riguarda la durata e la pubblicità, onde garantire la conoscibilità del sistema di influenza societario all'interno. Generalmente i patti regolamentati sono quelli che fanno riferimento al diritto di voto congiunto, all'obbligo di consultazione, o di acquisto di strumenti partecipativi. Sono esenti i patti con finalità di joint venture, o nel caso di società chiuse quelli costituiti per il risanamento della società. La durata è di cinque anni per le chiuse, tre anni per le aperte, offerte pubbliche di acquisto determinano la libera rescindibilità. Obblighi informativi sussistono per le s.p.a. aperte, comunicazione alla consob, pubblicazione su quotidiani e registrazione, in caso contrario si ha la sospensione del voto, nullità del patto e sanzione amministrativa. Per le s.p.a. diffuse vi è l'obbligo di comunicazione all'assemblea, trascrizione nel verbale, con deposito presso il registro delle imprese, in assenza di ciò le azioni sono sospese dal voto, senza ulteriori sanzioni. Per le s.p.a. chiuse, che non controllino s.p.a. aperte, sussiste unicamente l'obbligo di informazione tra soci.

Sezione 4: Amministrazione e controlli.

Capitolo CXXXIX: Le società per azioni sono caratterizzate da un'organizzazione funzionale, sistema di amministrazione e controllo, all'esercizio dell'attività stessa. La libertà, generica, nell'amministrazione è contrappesata da un sistema di controllo, interno e esterno in grado di vigilare, in relazione ai parametri prestabiliti dalla norma sulla corretta amministrazione, in relazione agli interessi sociali, definibili come gli interessi dei soci, anche se soggetti ad ampi limiti, riferiti alla necessità di tutelare gli interessi di altri terzi che vi entrano in contatto, non riferibili all'interesse sociale. Va osservato come non esista un modello organizzativo valido in termini assoluti, lo stesso deve tenere sempre e necessariamente conto delle peculiarità dell'istituto considerato, con i relativi obiettivi. È stata quindi ampliata la possibilità di derogare ai modelli stabiliti per legge, e sono stati anche predisposti nuovi modelli. L'efficienza dei quali si basa su un sistema di enforcement, privato, amministrativo e penale, oltre che sul proprio sistema di controllo.

Capitolo XC: Agli amministratori spetta la gestione esclusiva, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, le delibere assembleari in tal senso hanno il compito di sollevare gli stessi da eventuali responsabilità. Per quanto riguarda il raggiungimento dell'oggetto sociale si fa riferimento alle strategie funzionali allo stesso e all'assolvimento degli obblighi imposti per legge. Generalmente a tale potere si affianca quello di rappresentanza.

Capitolo XCI: Onde evitarne abusi e strumentalizzazione, la gestione è soggetta processi di controllo, interno e esterno, che con mezzi differenti perseguono la stessa finalità, ovvero il preservamento degli interessi sociali, gli stessi non possono comunque mai sovrapporsi con le funzioni di gestione. L'organo di controllo, ha come fattispecie di riferimento, a prescindere dal modello, il collegio sindacale, ha lo scopo

di vigilare sul rispetto della legge, dello statuto e sull'appropriata organizzazione di mezzi per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con riferimento ai principi di corretta gestione. Quanto detto fa sì che i relativi obblighi, derivanti da tali osservazioni, ricada sugli amministratori, come l'obbligo di una corretta e adeguata gestione in relazione dell'istituto considerato e ai relativi tratti salienti. Quanto detto si attua con controllo preventivi di validità del modello, che qualora risultassero validi determinano l'esenzione dalla responsabilità del soggetto che ha posto in essere tale specifica. Quanto detto presuppone la predisposizione di poteri e strumenti in capo all'organo di controllo correlati ai relativi compiti. Specifico controllo è poi pianificato per la contabilità aziendale, date le peculiari funzioni informative.

Capitolo XCII: Modello organizzativo residuale è quello tradizionale, basato sulla contrapposizione tra organo amministrativo e organo di controllo, entrambi di nomina assembleare, altro modelli: modello dualistico, con organo di controllo di nomina assembleare che nomina l'organo amministrativo, modello monistico, con organo amministrativo che al suo interno dispone un consiglio per il controllo. La revisione dei conti è affidata ad un soggetto esterno salvo fatto: per chi adotta il modello tradizionale, non sia un ente di interesse pubblico, non sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato, ivi si può inglobare tale funzione in quelle del collegio sindacale. Le disposizioni del sistema tradizionale fungono da modello residuale per gli altri.

Capitolo XCIII: Salvo i limiti imposti per legge nel modello tradizionale l'organo di gestione può essere composta da un consiglio un amministratore unico. L'amministrazione può spettare ai soci salvo limitazioni per legge o per statuto. Decadono da tale carica: gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e i soggetti non autorizzati per statuto. Per clausola specifica tale carica può essere assunta da una persona giuridica, tramite un rappresentante, o persona fisica. la nomina spetta all'assemblea, apparte i primi disposti per statuto, o alla presenza di clausole di prelazione: partecipazioni pubbliche, presenza di strumenti finanziari con diritti amministrativi. Gli amministratori sono eletti per tre esercizi e in via residuale rieleggibili. Tale contratto, prima assimilabile al mandato ora fa riferimento ad un contratto di amministrazione. La retribuzione se non stabilito viene determinata per equità dal giudice, il compenso può essere variamente articolato e vincolato ai risultati di gestione conseguiti. La revoca dell'amministratore, salvo che sia di nomina pubblica o statutaria è libera, salvo diritto dello stesso al risarcimento dei danni, in presenza di giusta causa gli stessi non sussistono. Sugli amministratore sussiste l'obbligo di non concorrenza, che può essere autorizzata dall'assemblea con specifica delibera, la non comunicazione comporta la revoca per giusta causa e la responsabilità per i danni. La revoca si ha poi per: morte, rinuncia o decorrenza del termine. La rinuncia deve essere scritta e ha effetto dalla ricostituzione della maggioranza del collegio. La decadenza a effetto dalla nomina del successore, opera quindi come regime di proroga. Qualora decada un amministratore, ma rimanga in carica la maggioranza del consiglio, con

appoggio del collegio sindacale, tramite l'istituto della cooptazione, è possibile l'elezione di un amministratore che permane in carica sino all'assemblea successiva. In caso di mancata maggioranza si deve convocare il consiglio per una regolare elezione. Lo statuto può altresì prevedere che alla decadenza di uno specifico, o un qualsiasi, amministratore si sciogla l'intero consiglio per essere rinnovato.

Capitolo XCIV: In caso di amministratore unico si ha un unico soggetto che svolge il compito di amministrare l'istituto. Nel caso del metodo collegiale si presentano le necessità proprie di tale modello, la partecipazione è consentita con qualsiasi mezzo atto a garantire l'efficacia della stessa. Tale organo è guidato da un presidente, eletto dall'organo collegiale o quello amministrativo, a maggioranza, lo stesso guida lo svolgimento dell'assemblea, oltre ad essere dotato in via residuale del potere speciale di firma. Il consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per la discussione e l'approvazione del bilancio, sono auspicabili riunioni più frequenti, con riferimento alle necessità proprie di gestione, la gestione giornaliera è affidata a organi delegati. Il consiglio può deliberare qualora sia presente la maggioranza relativa degli amministratori, generalmente a maggioranza assoluta dei presenti. Le stesse possono essere impugnate dal collegio sindacale, dagli amministratori dissenzienti o dai soci lesi, entro novanta giorni dalla delibera. Il procedimento è simile a quello dell'impugnazione delle delibere assembleari, salvo il quorum per l'azione dei soci. Sono fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi. Esiste un'unica forma di invalidità assimilabile all'annullamento delle delibere assembleari. La gestione quotidiana è generalmente assegnata ad un comitato esecutivo delegato dall'assemblea. Lo stesso opera in maniera collegiale, ma le ridotte dimensioni permettono una maggiore celerità operativa. Per specifiche funzioni, anche di gestione giornaliera, possono essere nominati amministratori delegati, che non operano in via assembleare, anche qualora congiuntamente nominati. Il dato normativo prevede espressamente le funzioni non delegabili, presentazione di progetti, specifiche relative alle modifiche di capitale, con implicita assunzione che tutte le altre lo siano, non sono poi delegabili l'emanazione di deleghe, e il controllo sull'operato degli organi delegati. I limiti e i poteri del delegato sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, generalmente fanno riferimento alla gestione quotidiana e alla rappresentanza dell'istituto e alla manifestazione della relativa volontà. Gli amministratori delegati sono dotati di particolare autonomia nei confronti del consiglio, anche se possono essere revocati, anche senza giusta causa salvo risarcimento, il potere delegato può essere temporaneamente sospeso. L'autonomia degli organi delegati è soppesata da una relativa responsabilità degli stessi e degli altri organi, gli organi delegati devono occuparsi di tutte le specifiche inerenti la propria delega, conferire almeno ogni sei mesi agli altri organi, sono sottoposti al controllo del consiglio di amministrazione, e dei singoli amministratori. I flussi di informazione determinatesi sono funzionali alla conformità della gestione con

i relativi obblighi, il sistema sembra prevedere quindi un consiglio amministrativo con scopo di controllo e valutazione e degli organi delegati con il compito di azione pratica. Capitolo XCV: Connessa all'amministrazione, anche se in maniera non bilaterale è la rappresentanza, fanno eccezione gli amministratori unici, la stessa deve derivare da statuto o delibera, generalmente spetta ai consiglieri delegati e al presidente del consiglio, la stessa è soggetta a pubblicità presso il registro delle imprese. L'esercizio del potere di rappresentanza comporta la tutela dei terzi, la stessa, qualora presente si presuppone di carattere generale, le limitazioni non sono opponibili, salvo cattiva fede, e hanno valenza prettamente interna alle parti del rapporto. Si tutelano i terzi dalla stipula di contratti con amministratori dotato di potere di rappresentanza da mandato nullo, fatta salva l'ipotesi di conflitto di interesse, con conflitto conoscibile al terzo.

Capitolo XCVI: Particolare è la condizione della presenza di un conflitto di interessi, ivi vige l'obbligo di comunicazione del socio al consiglio che delibera sull'ammissibilità dell'operazione, stesso obbligo di rimando permane in capo all'amministratore delegato. In caso di amministratore unico lo stesso è responsabile e ha l'obbligo di comunicazione alla prima assemblea sociale utile. Ivi si ha la ratio della norma relativa al perseguimento del solo interesse sociale, in base al rapporto di fiducia, da parte degli amministratori. In caso di interessi concomitanti si ha l'esenzione dall'azione con rimando obbligatorio al consiglio degli amministratori, con adeguata motivazione. La delibera è impugnabile dai soci dissenzienti e dal collegio sindacale in novanta giorni. Sono fatti salvi i diritti dei terzi acquisiti in buona fede. Specifiche valgono in caso di abuso a vantaggio proprio della posizione professionale dell'amministratore. Obblighi particolari di chiarezza e trasparenza sussistono con le parti correlate, soggetti con i quali potrebbero insorgere problematiche di conflitto di interessi, le stesse sono dettate dalla consob. Le disposizioni in tal senso fanno riferimento, oltre che agli obblighi di comunicazione, anche agli obblighi procedimentali. Per parti correlate si intendono soggetti in posizione di collegamento o controllo, oltre che soggetti con legami familiari o professionali con i precedenti. Con il termine operazioni si intende il trasferimento di risorse o servizi a favore degli stessi. Le procedure in tal senso sono rivolte al mantenimento della correttezza e trasparenza sostanziale, vi è riserva di competenza in tal senso del consiglio di amministrazione, con riferimento agli amministratori indipendenti, in caso di mancata motivazione la riserva passa agli azionisti indipendenti. Regole particolari sono presenti per le società di minori dimensioni e per le operazioni di minore rilevanza. Disposizioni particolari di informazione sono presenti in base alla rilevanza, obblighi particolari sorgono per la concomitanza di obblighi informativi.

Capitolo XCVII: Temperanza alle libertà proprie del sistema di rappresentazione è dato dalla responsabilità, civile, amministrativa e penale. Ivi non si fa riferimento al sistema di obbligazioni sociali, ma alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale,

la normativa si applica anche agli amministratori di fatto, i soggetti tutelati sono: la società, creditori e singoli soci. Verso la società l'obbligazione fa riferimento all'inadempimento dei doveri dell'amministratore, in funzione della diligenza dovuta, ivi la diligenza di riferimento non è quella media, ma quella dettata dalla specificità dell'incarico, non ultime le qualità di riferimento per la nomina. La responsabilità cresce con le dimensioni della società, e il grado di professionalità che si deve in funzione della mansione specifica. La responsabilità è solidale, salvo deleghe specifiche, e comunque rimane solidale qualora gli altri abbiano potuto con la diligenza dovuta prevenire il danno, viene meno quindi l'obbligo di controllo capillare, prima a carico del consiglio di amministrazione sugli amministratori delegati. È poi possibile sottrarsi alla responsabilità, qualora un amministratore, fatto il possibile per evitare il danno abbia fatto annotare la sua condizione di amministratore dissenziente. L'azione di responsabilità può essere fatta vale dalla società o dai soci in nome della stessa. L'azione può essere promossa entro i cinque anni dalla fine della carica, può essere promossa: dalla società, dal collegio sindacale, dal curatore fallimentare, la stessa si può adottare in fase di approvazione del bilancio, anche se non all'ordine del giorno, su fatti inerenti allo stesso. L'azione può essere promossa da tanti soci che rappresentino un quinto del capitale, o la minor misura pattuita. A favore della società vanno i proventi della lite, con rimborso delle spese a favore dei soci, la società nomina il proprio rappresentante ed è parte necessaria del giudizio. Quanto detto risulta essere uno strumento di tutela delle minoranze sociali contro le maggioranze e gli abusi di tali posizioni. La revoca dell'amministratore non è automatica, salvo voto favorevole di una minoranza. L'azione può essere rinuncia dall'impresa o essere soggetta ad processo di transazione, onde evitare procedure giudiziarie lunghe e macchinose e a non danneggiare il nome della società, tale potere non è riconosciuto all'organo di controllo, e non è possibile in caso di opposizione di una minoranza.

Capitolo XCVIII: La preservazione del capitale sociale è un obbligo di cui gli amministratori rispondono anche nei confronti dei creditori insoddisfatti. Le condizioni per l'azione sono la violazione di una norma o dello statuto, con riduzione del capitale, insufficiente a soddisfare i creditori. Importante è la natura, contrattuale o extracontrattuale dell'atto, la prima comporta l'obbligo di provare l'inadempimento, e al contrario l'assenza di colpa, la seconda il fatto illecito e l'esistenza del dolo. Tale azione si correla alla responsabilità sociale, le due azioni corrono su binari paralleli, salvo diritto di impugnazione dell'azione transitoria, con risarcimento parziale. Tale azione, dato il costo, la durata e l'esito è raramente espedita, spesso e volentieri la tutela di tali interessi avviene tramite le procedure concorsuali.

Capitolo XCIX: nessuna correlazione esiste tra le citate azioni e quella attribuita individualmente ai terzi o ai soci danneggiati direttamente da un amministratore, poiché ivi oggetto della tutela non è il patrimonio della società ma quello del terzo leso. La durata di tale possibilità è di cinque anni. Ipotesi similare si ha per le società

controllate con possibile responsabilità solidale degli amministratori della controllante.

Capitolo C: ruolo simile, preposizione al controllo e alla guida della società, o di un suo ramo, spetta al direttore generale, l'ampiezza dei diritti e dei doveri fa sì che qualora siano previsti da statuto o nominati dall'assemblea siano sottoposti alle stesse responsabilità degli amministratori. Quanto detto non preclude alle azioni propriamente riferibili al rapporto esistente tra lo stesso e le società.

Capitolo CI: il controllo nel sistema tradizionale è svolto dal collegio sindacale, o dal sindaco qualora sussistano requisiti dimensionali, devono generalmente esservi tre o cinque sindaci e due supplenti, i sindaci possono essere soci o non. La natura dell'incarico fa sì che un membro debba essere iscritto all'apposito registro e gli altri selezionati tra i membri professionali o i professori universitari in materie economiche. Qualora lo stesso svolga funzioni di revisioni devono essere scelti nello specifico albo. Gli stessi devono avere requisiti di indipendenza dall'organo di gestione. Sono ineleggibili: gli inabilitati, i falliti e gli interdetti dai pubblici uffici, con decadenza, limiti possono essere posti al cumulo di cariche simili in altre società. I primi sono nominati in atto costitutivo, la nomina poi spetta l'assemblea salvo eccezioni, diritti di strumenti finanziari, partecipazione di enti pubblici. I sindaci durano in carica tre esercizi. I sindaci possono essere rimossi solo per giusta causa e con decreto del tribunale. Il compenso è fissato all'inizio del mandato o per equità dal giudice, in caso di decadenza per morte subentrano i supplenti, salvo insufficienza dei membri, o patto contrario, con obbligo di convocazione dell'assemblea per la rielezione.

Capitolo CII: Si tale organo incombono doveri di controllo, che si affiancano a quelli propri dell'organo amministrativo. Nel sistema tradizionale l'organo di controllo può essere chiamato a svolgere la revisione legale dei conti, salvo enti pubblici o soggetti alla redazione del bilancio consolidato. Per il corretto svolgimento del proprio conto i sindaci, anche individualmente, non hanno limiti al proprio diritto di informazione e ispezione. I sindaci partecipano alle riunioni assembleari e del consiglio di gestione, possono chiedere specifiche agli amministratori su singoli affari o sui rapporti con società controllate, oltre che porre in essere iniziative di verifica. Il diritto di informazione si riferisce anche alle controllate. Con rimozione dei normali limiti relativi ai flussi di informazione in entrata e uscita dai collegi sindacali di due società, controllate e controllante che operano in entrambi i sensi, in deroga al normale principio di segretezza. Quanto detto risulta essere un efficace strumento di controllo delle crisi. Ulteriori integrazioni sono previste tra sindaci e revisori dei conti. I sindaci nello svolgimento del loro compito possono avvalersi di ausiliari, non soggetti a condizioni di ineleggibilità, gli amministratori possono rifiutare agli stessi, ma non al sindaco l'accesso a informazioni riservate. Gli accertamenti dei sindaci devono essere registrate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio

sindacale. Il collegio si riunisce ogni novanta giorni, le deliberazioni si hanno a maggioranza assoluta, qualora siano presenti la maggioranza dei sindaci, vanno registrati i dissenzienti, le delibere vanno annotate nell'apposito libro. I sindaci devono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e gestione, con decadenza in caso di doppia inosservanza. I sindaci non hanno poteri di gestione, salvo mancanza o inattività dell'apposito organo, altre eccezioni in tal senso vi sono per fatti di importante rilevanza o urgenza di provvedimento. L'azione del collegio sindacale può essere promossa dai soci, qualora gli stessi rappresentino più di un ventesimo del capitale deve tenersi senza indugio e con riferimento all'assemblea. Specifiche particolarmente stringente sono previste per le società quotate.

Capitolo CIII: La responsabilità del professionista è correlabile alla complessità della situazione analizzata, oltre che alla professionalità propria dei soggetti iscritti ad un albo professionale. I sindaci sono soggetti ad obbligo di riservatezza, salvo eccezioni riferibili all'interesse sociale, e di responsabilità per la veridicità delle attestazioni effettuate, elemento che permea tutto l'agire dei sindaci. I sindaci sono poi solidalmente responsabili con gli amministratori, qualora il danno non si sarebbe prodotto in caso di un loro agire perentorio, con specifica riferibile all'adeguatezza dei sistemi organizzativi. Incentivo in tal senso risultano essere gli strumenti sanzionatori, i sindaci sono responsabili verso le stesse categoria di soggetti degli amministratori.

Capitolo CIV: Il sistema dualistico prevede un consiglio di sorveglianza, eletto dall'assemblea, che a sua volta nomina un consiglio di gestione, tale modello attua in maniera ottimale la divisione tra proprietà, gestione e controllo. L'amministrazione è in larga parte regolamentata come per il sistema tradizionale, salvo fatto il diritto del consiglio di sorveglianza di impugnarne le delibere. Le effettive peculiarità dello stesso si colgono: nel numero non inferiore a due e nella collegialità inderogabile, oltre che per la nomina e la revoca, effettuata dal consiglio di sorveglianza, con le stesse modalità previste per l'elezione del medesimo organo nel sistema tradizionale. Sono salvi i diritti di enti pubblici o portatori di strumenti finanziari con interessi amministrativi particolari. I membri di tale consiglio non possono appartenere anche a quello di sorveglianza. La revoca, oltre che nei casi regolari, spetta al consiglio di sorveglianza come la sostituzione, lo stesso promuove l'azione di responsabilità, la mancata promozione può determinarne la responsabilità. Il consiglio di sorveglianza può rinunciare all'azione o transigerla, con maggioranza assoluta e senza l'opposizione di soci di minoranza, la rinuncia dell'assemblea non pregiudica l'azione dei soci o dell'assemblea, in caso di rinuncia dell'assemblea la situazione diviene dubbia. In caso di transizione del consiglio è dubbia la possibile azione dell'assemblea, anche se sembrerebbe che la stessa non sia possibile, e dovrebbe tramutarsi in un'azione di responsabilità contro il consiglio, qualora l'opposizione sembrerebbe fondata.

Capitolo CV: La disciplina dell'organo di sorveglianza richiama quella del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione, deve avere almeno tre membri anche soci, con voto limitato per le questioni inerenti al consiglio di sorveglianza, sono rieleggibili, non è previsto, anzi è proibito, l'accesso di lavoratori o rappresentanti, non vi sono tutele per le minoranze se non per clausole statutarie. Almeno un componente deve essere un revisore contabile, altre condizioni possono essere dettate dallo statuto, altri limiti fanno riferimento alla condizione di dipendente, o membro del consiglio di gestione, vi possono essere altre cause da statuto, oltre che limiti ad altri incarichi. La revoca può avvenire sempre, con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale e l'astensione dei soci che partecipano al consiglio. Non sono previsti meccanismi di cooptazione. Il consiglio di sorveglianza fissa il compenso del consiglio di gestione, fatta salva specifica deroga statutaria, altri compiti fanno specifico rimando al collegio sindacale, particolare rilevanza è data allo strumento della responsabilità. Il consiglio approva il bilancio, in caso di specifica richiesta o non approvazione, la stessa può essere demandata all'assemblea, i soci possono comunque impugnare la delibera. Il consiglio redige i piani industriali, strategici e finanziari, non con funzioni di gestione ma autorizzazione, non vi è quindi interferenza con la gestione. Per le società non quotate non v'è richiamo ai poteri del collegio sindacale, il controllo non risulta rilevante e dovrà fondarsi su un potere di rendiconto del consiglio di gestione. La responsabilità del consiglio di sorveglianza è la stessa del consiglio di gestione nel sistema tradizionale, attenuata dalla mancanza di specifici richiami, l'azione di responsabilità non può essere votata dai soci che ne fanno parte. Il riferimento al ruolo specifico, data l'ampiezza dei poteri determina una responsabilità pregnante e rigorosa del consiglio di sorveglianza. I consiglieri di sorveglianza sono tenuti a partecipare al consiglio, e nelle società quotate anche alle adunanze del consiglio di gestione.

Capitolo CVI: Il sistema monistico si basa sulla non separazione tra amministrazione e controllo, con semplificazione delle procedure interne e della loro trasparenza. I richiami per il consiglio di amministrazione sono quelli del modello tradizionale, fatte salve le specifiche per l'organo di controllo interno: non vi può essere un organo di gestione unipersonale, almeno un terzo di tale consiglio deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci, onde a temperare la vicinanza con il consiglio, all'interno dello stesso sia crea il comitato per il controllo i cui appartenenti: devono avere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, non abbiano incarichi nell'istituto, almeno un membro deve essere iscritto tra i revisori legali, gli stessi: eleggono un presidente, vigilino sull'adeguatezza della struttura amministrativa, svolgono ulteriori compiti affidategli, oltre che in generale tutti quelli propri del collegio sindacale. In linea di massima si presuppone che tale modello di controllo abbia la stessa efficacia degli altri. In caso di decadenza di un membro il consiglio di amministrazione provvede alla cooptazione, scegliendo tra i soggetti dotati

di indipendenza, qualora non sia possibile si deve ricorrere all'elezione di un nuovo consigliere da parte dell'assemblea. Le norme sul funzionamento fanno riferimento al collegio sindacale, a parte la decadenza per non partecipazione alle riunioni. Gli stessi obblighi del collegio si hanno in caso di denuncia da parte dei soci.

Capitolo CVII: alle società quotate si applicano le specifiche delle s.p.a. salvo diversa disposizione. Libera è l'adizione dei modelli visti, fatta salva la tutela di minoranza, l'innalzamento dei requisiti richiesti e il rafforzamento di poteri, doveri e obblighi di sorveglianza. Non vi può essere un amministratore unico, il voto avviene per lesti, almeno un amministratore è scelto tra le liste minoritarie indipendenti, almeno due membri del consiglio di amministrazione devono avere i requisiti propri di indipendenza dei sindaci, nel sistema monistico l'amministratore di minoranza deve avere i requisiti previsti per i sindaci. Salvo obblighi informativi e di redazione di uno specifico piano, l'assegnazione di strumenti azionari come remunerazioni per dipendenti e amministratori, è approvata dal consiglio. La consob impone che: il presidente degli organi di amministrazione e controllo siano espressione di minoranza, come almeno uno dei membri dei suddetti organi. I requisiti di onorabilità per gli organi di amministrazione e controllo sono dati dal ministero della giustizia, la consob limita il cumulo di incarichi. Ulteriori obblighi sul sistema di controllo riferiscono: alle regole del governo societario e l'adeguatezza alle norme dettate per le società quotate, processo di informazione finanziaria, efficacia del controllo, revisione legale e indipendenza dello stesso. Le irregolarità riscontrate debbono essere comunicate alla consob. Il diritto di informazione è particolarmente dettagliato, vi è obbligo di informazione tempestiva delle operazioni svolte, oltre che di quelle con particolare interesse proprio o di terzi. Altri diritti informativi sussistono in capo al singolo e con riferimento a organi paralleli in controllate e collegate. Il controllo può avvalersi dei dipendenti della società, solo il collegio sindacale di propri, ed esclusivamente per il controllo contabile. Ogni membro dell'organo di controllo ha il potere di richiamare, previa richiesta e valutazione, del presidente l'organo stesso o l'organo amministrativo, il per il consiglio servono almeno due componenti, a parte nel sistema monistico, ove ciò è sempre possibile. Figura sociale peculiare è il dirigente preposto alla redazione dei documenti sociali, dotato di requisiti di professionalità ed eletto come da statuto, è preposto alla redazione dei suddetti documenti e dotato degli idonei poteri esso deve: verificare la conformità agli standard contabili, l'adeguatezza delle procedure, la corrispondenza dei bilanci, l'idoneità a descrivere l'istituto, l'attendibilità delle informazioni sulla relazione., il regime di responsabilità è quello degli amministratori.

Capitolo CVIII: La disciplina del revisore dei conti fa riferimento al codice civile o al T.U.F., va svolta da un revisore o da una società esterna, salvo le opportune deroghe previste per il modello tradizionale. La competenza di tali organi è assicurata dai requisiti, iscrizione ad apposito albo, delle persone fisiche o giuridiche che svolgono

tali compiti. Per gli stessi sussistono specifici obblighi di aggiornamento professionale. Gli stessi sono tenuti a vigilare sulla regolare tenuta contabile, oltre che ad esprimere con relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e su quello consolidato. Il giudizio deve contenere specifiche sui conti osservati, un giudizio proprio sul bilancio, eventuali osservazioni e un giudizio di coerenza, la rilevanza di tale documento fa riferimento al diritto di impugnazione che in caso di rilievi è libero. In caso di giudizi negativi o impossibili, vi è obbligo di comunicazione alla consob. I documenti vanno conservati per dieci anni, lo svolgimento di tale attività presuppone funzioni di controllo, documentazione e ispezione da parte dei revisori. Obbligo di scambio informativo sussiste tra tutti gli organi di controllo e tra gli stessi e la consob, specifiche esistono per le informazioni di carattere rilevante. Normative stringenti vigono per lo svolgimento di tale attività e altre specifiche sussistono per le società ove vige un interesse pubblico di regolamentazione. Specifiche sussistono sulla professionalità, sulla riservatezza e sulla segretezza. I soggetti incaricati della gestione non possono avere qualsivoglia forma di ingerenza con l'ente controllato, specifiche di cumulo, anche differito di incarichi e di prestazione di servizi, sussistono per gli enti di interesse pubblico. La nomina dell'organo di controllo esterno avviene su proposta di quello interno, con la stessa se ne determina il compenso, che non può essere legato ad altri servizi, ai risultati del controllo, e comunque tale da garantire il corretto procedere degli accertamenti, scollegata da ciò è la retribuzione dei soggetti preposti all'attività. La durata dell'incarico è di tre esercizi ed è rinnovabile, per gli enti di interesse pubblico la durata è di nove per le società e sette per i revisori, non può essere conferito a meno che non siano passati tre anni dalla scadenza, lo svolgimento di tale attività non può essere fatto dallo stesso soggetto per più di sette esercizi. La revoca può avvenire unicamente per giusta causa, non è giusta causa la divergenza di opinioni. Il revisore può dimettersi, previo risarcimento del danno, il rapporto può essere sciolto dalle parti secondo specifiche determinate, specifica di ciò va data al ministero dell'economia e delle finanze. Per gli enti pubblici vi è obbligo di pubblicazione della revisione nel proprio sito internet da parte del revisore. I revisori rispondono in solido con gli amministratori per i danni causati: alla società ai soci e ai terzi nell'adempimento dei propri doveri. Nel caso di una società di revisione vi è responsabilità solidale dei dipendenti della società con la stessa. Il controllo di tale attività spetta genericamente al ministero dell'economia e delle finanze, per gli enti di interesse pubblico all'autorità competente. Penetranti norme di ispezione sono previste per le autorità, anche verso terzi informati dei fatti, le quali possono: irrogare sanzioni, sospendere l'attività, revocare gli incaricati, sospendere singoli revisori o società di revisione. Specifiche sono previste per i reati ottemperati da singoli revisori o dai dipendenti delle società di revisione.

Capitolo CIX: La consob originariamente nata per la tutela dei mercati si è poi evoluta interessando: le società di gestione, gli intermediari, gli emittenti e i soggetti di

revisione. La consob esercita i poteri come da legge, con tutela degli investitori e della trasparenza, le azioni si declinano in appello pubblico al risparmio e l'informazione. Il controllo della consob risulta preventivo sulla tipologia di soggetto che intende effettuare un'offerta al pubblico di strumenti di risparmio e sulla natura degli strumenti offerti, quanto detto sia per le sottoscrizioni che per le offerte di acquisto e scambio, onde verificare il rispetto delle opportune norme. Le stesse sono operazioni divergenti e per certi versi opposto, accumulate dall'oggetto e dal destinatario, ciò determina la particolare disciplina informativa per valutarne fondatamente la validità la stessa va sottoposta alla consob che ne controllerà la validità e la correttezza e trasparenza con cui verrà sottoposta agli interessati. L'influenza dell'andamento aziendale, e dell'informazione sullo stesso, in merito al prezzo degli strumenti, fa sì che la stessa sia sottoposta a specifica verifica della consob, in maniera da sottolinearne i tratti salienti e non alterare impropriamente il prezzo del prodotto finanziario. Ivi si ha la necessaria disponibilità, per il mercato, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del prezzo dello strumento. Un primo controllo si ha all'atto dell'emissione e, data l'assenza di informazioni sul prodotto, si necessitano di tutte quelle specifiche in grado di portare ad un giudizio appropriato sul valore degli strumenti trattati. Altra forma di controllo fa riferimento agli strumenti già quotati e quindi a far sì che le informazioni inerenti possano allineare il livello del prezzo all'andamento dell'istituto considerato, sino all'annullamento della delibera di approvazione del bilancio e il sequestro di documenti.

Capitolo CX: Specifiche sono presenti per i mercati regolamentati: Bancario, banca d'Italia, con riferimento alla stabilità complessiva, alla prudente gestione, alla competitività e al rispetto della legge, Assicurativo, l'Isvap, vigila sul rispetto delle leggi, sulla gestione tecnica patrimoniale di scopo e sulla correttezza dei bilanci.

Capitolo CXI: Altro controllo sulle società per azioni è svolto dall'autorità giudiziaria, in merito ai singoli atti o alla complessiva gestione, con scopo di ripristino. Presupposto dell'attività è la denuncia al tribunale, di irregolarità nella gestione, con danno alla società, a controllate, con riferimento a irregolarità irrimediabili, ivi non si fa riferimento al merito sulla gestione svolta. Il giudizio può essere richiesto da una minoranza qualificata o dall'organo di controllo. Nelle società quotate la denuncia può avvenire dal pubblico ministero, o dalla consob per irregolarità nel controllo. Il denunziante deve fornire le prove dell'attività, il giudice deve poi sentire gli organi assembleari e di controllo, in caso di permanenza dei sospetti procedere all'ispezione. Ciò può essere evitato tramite la sostituzione degli organi compromessi, e il prodigarsi degli stessi per individuare e eliminare le violazioni o le irregolarità. Provvedimenti provvisori devono essere presi in caso di impossibilità o inerzia nell'eliminazione dell'irregolarità. In casi di eccezionale gravità possono essere sospesi amministratori e sindaci e nominato un amministratore giudiziario, che può promuovere la responsabilità, comunque rinunciabile e traslabile. Lo stesso dovrà rendere conto al

tribunale oltre che convocare e presiedere la nomina dei nuovi organi o l'ammissione a procedura concorsuale.

Sezione 5: La società in accomandita per azioni.

Capitolo CXII: S.a.p.a variante della s.p.a. caratterizzata dal peculiare ruolo degli amministratori, accomandanti che sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Non sono possibili le analogie con la s.a.s. data la natura, la prima società di capitali la seconda società per azioni, e il relativo sistema di responsabilità. I soci, accomandanti, hanno le stesse peculiarità della società per azioni, con i relativi obblighi e diritti di partecipazione alla vita corporativa. La qualifica delle partecipazioni rimane sempre la stessa, a prescindere dalla responsabilità, la nomina ad amministratori fa difatti nascere la responsabilità illimitata e il ruolo di accomandante, in caso di passaggio il ruolo assunto è quello di accomandatario. Gli amministratori devono essere soci, gli amministratori sono automaticamente accomandanti. I soci accomandatari da atto costitutivo lo sono a tempo indeterminato, ogni amministratore è socio accomandatario, il socio accomandatario non risponde per le obbligazioni sorte dopo la registrazione della cessazione d'ufficio. La responsabilità limitata risulta essere la contropartita per il ruolo di amministratore, gli stessi falliscono con la società, ma sono responsabili solamente per le obbligazioni sorte nel mandato, la stessa risulta essere solidale e illimitata.

Capitolo CXIII: La responsabilità limitata determina specifiche anche in capo all'assemblea dei soci: è necessario un quorum rafforzato per la revoca degli amministratori, anche in presenza di giusta causa. La nomina di coloro che hanno cessato la carica spetta all'assemblea straordinaria. Le modifiche dell'atto costitutivo debbono essere approvate da tutti i soci accomandatari. Ai soci accomandatari è vietato votare per la nomina o revoca dei sindaci, nelle società quotate anche per la revisione legale obbligatoria dei conti. Il nome della società deve contenere almeno nome di un accomandatario, si ha causa di scioglimento per cessazione degli amministratori d'ufficio.

Capitolo CXIV: Peculiarità è il rafforzamento dei poteri di gestione e amministrazione degli accomandatari, dato il diritto di voto, che può essere vinto unicamente con l'esclusione dello stesso non sempre possibile, anche poiché necessità di maggioranza sopraelevabili, quanto detto permette, tramite lo strumento della cooptazione, di garantire alla s.a.p.a. un continuità nella gestione non propria di altre società, che rende il modello funzionale ai sistemi di vertice di gruppi di imprese. Tale modello risulta in pratica di utilizzo limitato, generalmente per holding familiari, poiché la responsabilità personale risulta un prezzo eccessivamente alto per i soci, che preferiscono isolarsi dallo stesso, affidando la gestione a persone di fiducia. L'utilizzo della stessa è stato ancora di più limitato dalla maggiore appetibilità del modello delle s.r.l. in particolare dopo la relativa riforma, dato anche il rischio accentuato che si è

andato a determinare con la stessa in funzione dell'assunzione di responsabilità per la holding.

Sezione 6: La società europea.

Capitolo CXV: Le S.E. (società europee) nascono con lo scopo di determinare una fattispecie teorica comune a tutti i paesi membri onde facilitare il processo di armonizzazione delle normative. Le opposizioni interne, e gli eccessivi rimandi alla normativa nazionale, hanno fatto sì che si perdesse la naturale caratterizzazione di strumento proprio ma diventasse una fattispecie per normale le aziende comunitarie. Particolarità di questo modello fa riferimento alla partecipazione dei lavoratori agli organi sociali, soggetta a negoziato con tutele minime.

Capitolo CXVI: La S.E. ha personalità giuridica, capitale minimo di centoventimila euro, la sede centrale deve essere in un paese U.E., la sigla S.E. deve comparire nella denominazione. La stessa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, i modelli organizzativi consentiti sono: Quello dualistico: con l'assemblea dei soci che nomina un organo di vigilanza, che se consentito può avere deleghe gestorie, anche solamente con scopo di autorizzazione, con conseguenti responsabilità, nomina e revoca l'organo amministrativo, e periodicamente riferisce all'assemblea. Sistema monistico, formato da un unico organo di gestione con al suo interno un organo di controllo, si ha un numero minimo di membri di tre. In entrambi i casi all'elezione dei membri devono partecipare i lavoratori. Obblighi di controllo, contabilità, bilanci e pubblicità fanno rimando alle specifiche nazionali. I componenti degli organi possono essere persone giuridiche, il quorum costitutivo è della metà dei partecipanti, si delibera a maggioranza dei presenti, il voto del presidente prevale, vi è responsabilità dei membri dei vari organi verso la S.E.. Le specifiche sull'assemblea fanno rimando alla normativa nazionale in tutto e per tutto, tranne nel dualismo tra assemblea ordinaria e straordinaria, anche se vi sono specifiche per le modifiche statutarie.

Capitolo CXVII: Modalità di costituzione: Fusione tra s.p.a., con sede in stati differenti, creazione di una holding, creazione di una affiliata, trasformazione di una s.p.a.. Le S.E. possono generale altre S.E. secondo vari istituti, oltre che s.p.a., in entrambi i casi unipersonali. La creazione della holding rappresenta una fattispecie particolare della fusione, che non comporta l'eliminazione, neanche di una delle due aziende, che conferiscono almeno metà del proprio capitale, contro fallimento del progetto alla holding, nella stessa confluiscono i soci di entrambe le società. salvo per le affiliate, il processo inizia con un processo pubblicizzato e approvato dai soggetti coinvolti, lo stesso si conclude con l'atto di fusione da parte dei legali rappresentanti. Libero è il trasferimento di una S.E. da uno stato all'altro. Nonostante quanto vi sono molte cautele procedure e tappe da rispettare in tal senso, è necessario perciò un progetto pubblico, la redazione di un nuovo statuto, con il coinvolgimento dei lavoratori, e il calendario per il trasferimento di diritti, creditori e azionisti, sono previste opposizione a tutela dei creditori, e alle volte dei soci dissenzienti. Partendo

dall'iscrizione hanno valore tra i soci il nuovo statuto e la nuova sede. Alle norme nazionali ci si riferisce poi per: lo scioglimento, la liquidazione e l'insolvenza, cause di non trasferibilità, la società si scioglie per trasferimento della sede in un paese non membro.

Capitolo VII: La società a responsabilità limitata.

Sezione 1: Disposizioni generali. Conferimenti. Quote.

Capitolo CXVIII: Le s.r.l., in particolare in funzione della nuova disciplina derivante dalla riforma del diritto societario del 2003, sono arrivate ad avere un ruolo preponderante, sia dal punto di vista pratico, che nelle intenzioni del legislatore, in particolare in funzione delle peculiarità proprie e dell'adattabilità di tale modello. La stessa è dotata di personalità giuridica, separazione patrimoniale e caratteri personali di tipo pregnante. Le stesse possono poi liberamente muoversi da istituti a carattere prevalentemente personale sino a istituti molto simili alle s.p.a.. Con la riforma del 2003 si è avuta per la prima volta una normativa autonoma in tal senso. La stessa risulterebbe un modello intermedio tra le società personali e quelle di capitali, la stessa è storicamente riconducibili alla società anonima per quote, evolutasi poi in Germania a fine ottocento, è stata introdotta in Italia nel 1942, con i caratteri di una piccola società per azioni senza azioni. Tale modello si è poi esteso a tutte le principali economie mondiali.

Capitolo CXIX: Nonostante i pregnanti caratteri personalistici la s.r.l. è considerata dal legislatore, come da rinvio normativo, una società di capitali. Questo anche in funzione della personalità giuridica propria e della responsabilità personale dei soci limitata, data la perfetta autonomia personale della società. Va però osservato come tratti peculiari di tale modello facciano riferimento a caratteri personali dei soci, in merito alla condizione finanziaria, alla correttezza, alla persona degli stessi e all'autonomia. La stessa si presenterebbe come una società personale a responsabilità limitata, sottratta alla rigidità propria del sistema delle società di capitali, dotata di peculiare elasticità e rilevanza della figura del socio e dei relativi rapporti.

Capitolo CXX: La natura personalistica può essere estremamente accentuata per la gestione, che può spettare, congiuntamente o disgiuntamente, a tutti i soci, con vincoli estremamente stringenti per il trasferimento. Il carattere personale si sottolinea con la possibilità di inserire, da statuto, specifiche che determinano l'esclusione per giusta causa del socio. Quanto detto da diritto alla liquidazione della quota al valore corrente o acquistata da altri soci, non può essere diminuito il capitale sociale, ma si debbono usare le riserve disponibili. In caso di insufficienza delle riserve e indisponibilità degli altri soci il diritto alla liquidazione della quota diverrà diritto alla quota di liquidazione. I contrasti interni possono essere regolamentati da terzi arbitratori. In fase di chiusura è opportuno che l'atto costitutivo determini il modello di riferimento, s.n.c. s.p.a.. Non esiste un regime proprio per i patti parasociali, poiché gli stessi devono generalmente essere regolati con la forma di specifiche statutarie. Quanto

detto permette di definire la s.r.l. come un modello autonomo. Per quanto riguarda l'atto costitutivo gli obblighi fanno riferimento a quello per le società per azioni, salvo specifiche. Lo stesso si presenta come un documento unitario, che anche qualora suddiviso in più parti, atto costitutivo e statuto, risulta essere comunque unitario, e quindi determina situazioni giuridiche che possono essere poste sullo stesso piano.

Capitolo CXXI: La s.r.l. può essere partecipata da persone fisiche o giuridiche, non vi sono vincoli sulla natura della compagine sociali, pluri o unipersonale. Unico modello di responsabilità personale si ha per le unipersonali, per gravi inadempienze in capo all'unico socio, qualora tutti i conferimenti non siano liberati o non sia stato dato pubblicità a tale condizione, non si ha la perdita qualora non si ottemperi all'obbligo di indicare tale condizione nella corrispondenza. Altri obblighi in capo ai soci possono far riferimento a una responsabilità personale multipla alla quota e all'obbligo di reintegro.

Capitolo CXXII: Le s.r.l. hanno autonomia nel derogare al residuale principio di proporzionalità della quota capitale con i conferimenti eseguiti. Si sottolinea il carattere personale della partecipazione, di natura non prettamente economica. I conferimenti sono liberi e riferibili a qualunque elemento suscettibile di valutazione economica. Discussa è la possibilità di conferire anche obbligazioni di garanzia verso i terzi, va osservato come qualora la stessa fosse illimitata verrebbe meno il principio della responsabilità personale limitata, al contrario ciò è teoricamente possibili per valori multipli della quota conferita. Sono conferibili anche prestazioni di carattere personale, salvo preventiva garanzia di una polizza bancaria o di una somma di denaro, come garanzia per la prestazione, l'opera è soggetta a stima. Valide sono anche le clausole relative all'erogazione di prestazioni accessorie al conferimento, come rimando alla normativa delle s.p.a.. La prestazione della garanzia, propria della prestazione d'opera, può sostituire l'obbligo di versamento vincolato in denaro, la stessa, salvo escussione, può sempre e comunque essere sostituita dal dovuto versamento. In caso di squilibrio finanziario, o nei casi ove "sarebbe necessario" un conferimento, ogni prestazione in denaro dei soci a favore della società, viene considerata come "a causa della società" e quindi postergata nel risarcimento ai regolari creditori sociali. Spetta alla giurisprudenza la valutazione sull'applicabilità pratica di tali norme ad altri modelli di riferimento che si avvicinano alla s.r.l.. Le s.r.l. possono poi emettere titoli di debito come forma di finanziamento alternativa, tali titoli devono essere sottoscritti per intero da investitori professionali soggetti a specifico controllo, in caso di vendita sul mercato secondario gli investitori sono soggetti a obblighi informativi e quindi a responsabilità di regresso. Le emissioni di tali strumenti sono soggette a statuto, e alla relativa autonomia di determinazione, che può spettare: ai soci, agli amministratori o ad entrambi. Tali condizioni possono essere modificate anche prima dell'emissione, non sono utilizzabili titoli convertiti o di natura ibrida, poiché tale strumento dovrebbe rappresentare la controparte attiva di



un rapporto finanziario in senso stretto. Non possono essere istituiti patrimoni destinati, non è possibile il ricorso a strumenti finanziari o titoli di massa.

Capitolo CXXIII: Le partecipazioni alle s.r.l. non possono essere oggetto di offerta al pubblico, né di sollecitazione all'investimento. Il carattere personale della stessa impone quindi un regime di non standardizzazione, nella stessa ottica si configura il divieto di costituzione per pubblica sottoscrizione. La relazione tra soci e quote è biunivoca, le seconde sono quanto i primi, salvo il caso di comunione, e dipendono direttamente dagli stessi, le stesse non si misurano in maniera costante, differiscono in funzione dei successivi conferimenti iniziali e delle eventuali condizioni circolatorie. A differenza delle azioni il valore delle quote risulta diverso e non standardizzato. Le quote sono poi unitarie e scindibili, come accade in caso di voto disgiunto per quote, espressamente vietato. Le partecipazioni non si possono incorporare in crediti, eventuali documenti riferibili accertano unicamente lo status di socio, e non hanno validità per la circolazione. Particolari diritti possono esistere in funzione dell'amministrazione o agli utili. La centralità del socio si evince nella modifica dei diritti particolari, come previsti da atto costitutivo, essi salvo diversa disposizione, devono avvenire all'unanimità, in caso di modifica a maggioranza vi è il diritto di recesso del dissenziente. I diritti particolari sono comunque soggetti al vincolo massimo del patto leonino. Sono invece accettabili clausole che danno diritti particolari sugli utili conseguiti o distribuiti. I diritti particolari di voto comprendono: il veto per specifiche materie, il diritto di amministrare, di designare un amministratore, il voto rafforzato per materie definite. Gli stessi sono cumulabili, anche con diritti particolari di natura patrimoniale o amministrativa, non riferibili al voto o agli utili. I diritti suddetti non dovrebbero essere legati ad azioni trasferibili, in caso contrario si hanno due fattispecie: alcuni diritti personali non si trasferiscono con la partecipazione e decadono, i diritti patrimoniali particolari generalmente rimangono in capo al cedente. Non è generalmente ammissibile la creazione di categorie di quote dotate di diritti particolari, data la necessaria perdita di riferimenti al soggetto che tale processo determinerebbe. Sono invece accettabili diritti particolari attribuiti a talune azioni in sede di costituzione, e anche la deroga di generale non trasferibilità proprie di tali fattispecie di partecipazioni.

Capitolo CXXIV: La circolazione, vuoi tra vivi che tra morti, può essere limitata sino all'esclusione dall'atto costitutivo. Quanto detto può riferirsi anche alla singola partecipazione. In presenza di tali limiti l'atto costitutivo può determinare le modalità di liquidazione del socio, se assente dubbia è l'integrazione del testo per analogia al modello relativo di riferimento, difatti l'esclusione della trasferibilità, o la sua aleatorietà, determina il diritto di recesso del socio, diritto limitabile sino a due anni dalla costituzione. Qualora indivisibile la partecipazione non può cadere in comunione. In assenza di limitazioni la stessa risulta divisibile, senza limiti minimi, in seguito alla riforma del 2003, la divisione può essere esclusa ma in questo caso cadere in

comunione dei beni, con rappresentanza comune, come accade per la comunione di azioni. La quota è soggetta a pignoramento, da segnalare alla società e iscrivere nel registro delle imprese. Per il pegno, l'usufrutto e il sequestro vigono gli stessi principi propri della società per azioni. È a determinate condizioni consentito l'acquisto di azioni proprie, è sempre vietata: la sottoscrizione, l'acquisto, l'accettazione in garanzia di proprie quote per finanziamento, all'acquisto o sottoscrizione delle stesse di parte. Non sono consentite in generale le partecipazioni senza socio. Tali sottoscrizioni in atto costitutivo si intenderanno sottoscritte dai soci fondatori, in fase successiva come sottoscritte dagli amministratori. La partecipazione si trasferisce per volontà delle parti, è prescritta la forma di atto pubblico o autentica di firme, va poi iscritta nel registro delle imprese. In caso di doppia alienazione prevale colui che per primo ha trascritto l'atto nell'apposito registro, la buona fede si presume, ma non opera in caso di ignoranza dovuta da colpa grave, equiparabile al dolo. In caso di trasferimento di azioni non liberate l'alienante rimane per tre anni responsabile di regresso con l'acquirente.

Sezione 2: Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli.

Capitolo CXXV: Per la definizione della forma autonomia vi è ampia libertà contrattuale dei soci. La duttilità in tal senso si spinge sino ad una gestione spiccatamente personale della società. Non vi sono limiti alla divisione dei poteri tra soci e amministratori, tendenzialmente libera. Gli unici limiti si riferiscono al progetto di bilancio, scissione e fusione, i soci possono avere potere di veto e una loro decisione può essere sollecitata in qualsiasi momento.

Capitolo CXXVI: alcune decisioni, per la peculiare rilevanza, spettano ai soci: approvazione del bilancio e distribuzione degli utili, nomina degli amministratori, nomina dell'organo di controllo, nomina del revisore e modifiche statutarie. Ogni socio da statuto può essere amministratore, la nomina di sindaci o organi di revisione è condizionata a determinate situazioni. Particolari decisioni di modifica dello statuto possono essere demandate agli amministratori, riduzione per perdite, incorporazione delle società possedute, aumento di capitale. Alla volontà dei soci, oltre le questioni ordinarie, è assoggettata l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, con responsabilità illimitata, qualora ciò modifichi l'oggetto sociale la decisione va presa in forma assembleare con maggioranze rafforzate. L'autorizzazione dei soci è poi richiesta per gli acquisti pericolosi, acquisti che eccedono il dieci per cento del capitale sociale, salva diversa disposizione. Al contratto sociale è demandata l'individuazione dell'organo competente in materia di titoli di debito. Qualora richiesto da amministratori rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, il quoziente può essere sopra o sotto elevato dall'atto costitutivo.

Capitolo CXXVII: Ampliamente derogabile, ma residuamente presente risulta essere il metodo collegiale fatto salvo per: modifiche dell'atto costitutivo, modifica dell'oggetto sociale o diritti dei soci, provvedimenti perdite rilevanti, scioglimento

anticipato, nomina e revoca dei liquidatori, revoca dello stato di liquidazione e conferimento e revoca dell'incarico di revisione, per le altre scelte la forma è libera, le altre forme accettabili sono il consenso scritto e la preventiva consultazione. I consensi vanno comunque raccolti, singolarmente o in maniera collettiva per iscritto, è necessario indicare i soggetti legittimati ad assumere l'iniziativa, le modalità, l'argomento e il tempo massimo. Tutti i soci non morosi partecipano alla procedura. I quorum di tale procedura sono la metà del capitale sociale, o la minor o maggior disposizione prevista dallo statuto. La decisione è da prendersi in via assembleare qualora richiesto da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale, lo stesso beneficio spetta ad ogni amministratore.

Capitolo CXXVIII: Diversificato può essere anche lo svolgimento dell'assemblea dei soci. L'obbligo di convocazione si espleta come da statuto, in via residuale con raccomandata da far recapitare otto giorni prima alla residenza del socio, come da registro delle imprese. Fatta salva la disciplina statutaria non vi sono limiti alla rappresentanza in assemblea. L'intervento e il voto sono rimessi allo statuto, è obbligatorio un verbale sufficientemente dettagliato e redatto tempestivamente, possono essere previste partecipazioni per telecomunicazione o corrispondenza. È necessario un presidente dell'assemblea che vigili sullo svolgimento, nominato o eletto a maggioranza dei presenti. L'assemblea si reputa costituita, in assenza delle apposite specifiche, anche qualora siano rappresentati tutti gli amministratori e tutto il capitale sociale, obbligo più gravoso della maggioranza relativa degli stessi con obbligo di tempestiva comunicazione agli assenti. In via residuale l'assemblea si costituisce a maggioranza del capitale e delibera a maggioranza del capitale presente. L'approvazione di metà del capitale sociale è richiesta per: modificare l'atto costitutivo, modificare l'oggetto sociale e le delibere relative allo stato di liquidazione. Per la transazione o rinuncia, dell'azione di responsabilità, e delle trasformazioni eterogenee, è richiesta la maggioranza dei due terzi e la non opposizione del dieci per cento del capitale. La limitazione o l'esclusione del diritto di azioni o la modifica dei diritti particolari dei soci, è subordinata all'approvazione della totalità dei soci. Salvo gli ultimi tutti i criteri considerati sono unicamente suppletivi, quindi liberamente innalzabili o abbassabili da statuto. Altresì espandibile, al contrario del modello delle s.p.a. è la richiesta del consenso unanime dei soci per diverse disposizioni da quelle imposte per legge. Il voto di ogni socio vale in relazione alla sua partecipazione, salvo fatto di diritti speciali attribuiti da atto costitutivo. Dubbi si hanno in caso di votazione per teste o deroghe alla rigida proporzionalità.

Capitolo CXXIX: Sono impugnabili in novanta giorni le decisioni contrarie alla legge o allo statuto, decorrente dal momento dell'iscrizione nell'apposito registro. L'impugnazione spetta: a tutti i soci, a tutti gli amministratori e a tutti i membri degli organi di controllo, interni o esterni che siano. Per l'invalidità delle delibere si fa riferimento alla normativa propria delle s.p.a.. Per la sostituzione di decisioni invalide,

qualora richiesto: dalla società, da chi ha impugnato la delibera o ne ravvisi la necessità, può imporre un limite di centottanta giorni per la sostituzione. Analoga alla s.p.a. è la disciplina del conflitto di interessi del socio, fatta salva la non computazione ai fini della maggioranza per l'approvazione della relativa delibera. Le decisioni con oggetto illecito o non informate possono essere impugnate in tre anni, da chiunque ne abbia interesse, centottanta giorni se si tratta di aumento di capitale, il termine decorre dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, a cui hanno accesso anche soggetti estranei. Gli stessi limiti, riferibili alle s.p.a., valgono in riferimento al bilancio di esercizio.

Capitolo CXXX: Limiti estremamente ampi sono riferibili alle scelte di amministrazione. Al contratto sociale spetta: l'indicazione degli amministratori, l'amministrazione, la rappresentanza e eventuali diritti particolari. Residualmente gli amministratori sono uno o più soci nominati in assemblea o fuori se concesso. La nomina non può spettare a terzi, i soci possono essere direttamente nominati da atto costitutivo. Anche in presenza di amministratori lo statuto può: riservare poteri amministrativi ai soci, attribuire agli stessi diritti di gestione individuali, derogare a terzi il potere di amministrazione. Residualmente gli amministratori sono scelti tra i soci, non vi sono cause di ineleggibilità per legge, possono esservi da statuto, o requisiti legali. Per gli amministratori valgono gli stessi obblighi di pubblicità delle s.p.a.. Non vi sono disposizioni residuali sulla durata della nomina, che può essere a tempo indeterminata, la stessa può essere determinata dai soci. possono essere altresì aggiunte allo statuto clausole di decadenza simultanea o strumenti di cooptazione transitoria. In via residuale la revoca degli amministratori può essere sottoposta all'assemblea dagli stessi o da un terzo del capitale sociale, è legittimata, salvo risarcimento del danno, anche senza giusta causa. La previsione da statuto deroga al principio generale garantendo la stabilità, come l'adozione di quorum deliberativi estremamente alti. Va comunque riconosciuto il diritto di revoca, su iniziativa di ogni singolo socio, in presenza di una giusta causa. All'atto costitutivo, o equità da tribunale, spetta la determinazione dei compensi degli amministratori, salvo diversa previsione sussiste lo stesso divieto di concorrenza presente per le s.p.a..

Capitolo CXXXI: Vi possono essere uno o più amministratori, l'amministrazione può essere: pluripersonale, collegiale o consultiva, congiuntiva o disgiuntiva. In via residuale abbiamo un organo collegiale che delibera a maggioranza. La consultazione scritta deve essere espressamente prevista da statuto, in via residuale si applicano le normative riferibili alla società di persone, opportunamente derogabili. I vari metodi sono tra loro combinabili. Dubbia è l'applicazione, in relazione all'opposizione preventiva dei soci, dei quorum prescritti per la s.p.a. o le società di persone, qualora non vi sia proporzionalità tra quote possedute e utili spettanti. Ampia libertà è concessa per la decisione sulle modalità di riunione degli amministratori, con l'unico obbligo di trascrizione nel relativo libro delle decisioni. I quozienti sono determinabili

liberamente, l'assemblea può tenersi con mezzi di telecomunicazione, dubbia è la partecipazione per mezzi scritti, in senso contrario opera il carattere personalissimo della condizione di amministratore, favorevole è la derogabilità di tali funzioni ai soci e il divieto non espresso, neanche per richiamo. Sono previsti meccanismi di creazione di organi delegati, da iscrivere nello statuto, con obbligo di supervisione e controllo degli amministratori non delegati. All'amministrazione spetta: la redazione del bilancio, dei progetti di scissione, fusione e aumento di capitale come da atto costitutivo, oltre che l'approvazione del concordato fallimentare e preventivo. Si sistemi di controllo e amministrazione quali il dualistico e il monistico sono di dubbia applicazione, se non in via attenuata e residuale, poiché il primo incrina le naturali funzioni dell'assemblea dei soci, inoltre non in tutte le s.r.l. è previsto, se non per scelta, un organo di controllo.

Capitolo CXXXII: La rappresentanza è vincolata come per la s.p.a., si ha quindi: la validità degli atti di amministratori non validamente nominati, salvo colpa del terzo, la validità degli atti compiuti dagli amministratori con limitati poteri di rappresentanza, salvo colpa. Si fa quindi riferimento al generale modello che impone la validità, prettamente interna, salvo fatto per l'azione di responsabilità, dei limiti posti ai poteri, propriamente spettanti agli amministratori, il cui abuso determina la responsabilità degli stessi e la revocabilità per giusta causa, è concessa prova liberatoria solamente qualora si provi il dolo, non la semplice conoscenza. La ratio della disposizione fa riferimento alla sicurezza e alla celerità degli affari. Rilevanza, anche esterna, assumono invece le limitazioni alla titolarità del potere di firma, di tutti quei soggetti che, in via residuale, ne sarebbero dotati. Svincolata dall'exceptio doli risulterebbero invece le limitazioni al potere di rappresentanza proprie del ruolo del soggetto incaricato, come accade per l'acquisizione di partecipazioni sociali o la modifica dell'oggetto sociale, con riferimento agli amministratori. In caso di contratti conclusi in conflitto di interessi risultano annullabili qualora ciò fosse conosciuto o riconoscibili al terzo. Il termine di prescrizione è di cinque anni, la società dovrà dimostrare l'effettiva situazione di conflitto e la conoscenza o riconoscibilità. Complessa è la prescrizione in riferimento all'esecuzione inficiata dalla nullità per conflitto di interessi dei soci che l'hanno approvata, in caso di tempestiva impugnazione difatti spetta al terzo dimostrare la buona fede dell'azione, complessa è la casistica in presenza di decisione nulle dati gli ostacoli propri alla tempestiva impugnazione delle stesse.

Capitolo CXXXIII: La normativa relativa agli amministratori si discosta da quella delle s.p.a.. In caso di conflitto di interessi, per inficiare la decisione, lo stesso deve porsi in aperto contrasto con la società, non vi sono doveri di astensione preventiva e informazione in tal senso, né di motivazione, salvo il voto determinante dell'amministratore in conflitto, per le relative delibere sussiste l'onere della prova. Necessari per l'impugnazione sono la prova del conflitto e del danno cagionato. Problematiche sorgono con la prescrizione in novanta giorni, l'onere della prova del

danno inficerebbe la possibilità di azione, ivi si postula l'inizio della decorrenza con l'effettivo danno, resta salva comunque la possibile azione di responsabilità. L'azione di annullamento spetta a tutti gli amministratori e tutti i revisori. La stessa risulta l'unico caso applicato, anche se con interpretazione analogica, sembrerebbe estendibile anche alle s.r.l. le disposizioni proprie previste per le s.p.a., con relazione ai vizi di procedimento. Più incisivo risulta il rimedio di procedura civile, la cui efficacia conservativa non dipende dalla promozione del giudizio in merito. Spetta poi agli amministratori, e a minoranza qualificate, la richiesta di deliberazione da parte dei soci sulle scelte degli amministratori, sottraendole al potere degli stessi, e ampliando ai soci dissenzienti il novero dei soggetti legittimati ad agire con le scelte degli amministratori.

Capitolo CXXXIV: Gli amministratori di s.r.l. devono adempiere agli obblighi di legge e atto costitutivo, e sono responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza degli stessi. Agli stessi si richiede una diligenza di carattere professionale, come ai liquidatori, nonché agli amministratori di s.r.l. holding. La responsabilità è di tipo contrattuale, risarcitoria, illimitata e solidale, sono esenti gli amministratori privi di colpa o dissenzienti, salvo che in caso di amministrazione congiuntiva e disgiuntiva, dato il diritto di opposizione degli stessi. In presenza di deleghe si fa riferimento alla normativa propria delle s.p.a.. I presupposti per la responsabilità coincidono con la s.p.a., fatta salva la legittimazione ad agire, che dato il carattere personale, spetta a tutti i soci. Il socio, contro garanzia, può chiedere la revoca dell'amministratore, la nomina dei nuovi spetta ai soci, si devono in ogni caso configurare danni patrimoniali. In caso di condanna la società è tenuta a risarcire le spese al socio attore, salvo regresso sugli amministratori soccombenti. Nella procedura può concorrere anche la società, che comunque conviene come litisconsorte necessario, sono attuabili azioni di transizione o rinuncia, tale diritto spetta alle minoranze qualificate, la revoca non si ha comunque di diritto. Con quorum rafforzata l'azione può essere sottoposta a disposizione, transitoria o di rinuncia, dalla società. indipendente da questa è la responsabilità civile degli amministratori per i danni ai soci o ai terzi, alla quale si affianca la responsabilità della società in nome della quale hanno agito, che potrà agire di regresso contro gli amministratori. Non è prevista una specifica sull'azione di responsabilità dei creditori, salvo rimando a discipline specifiche, va comunque riconosciuto tale diritto come meritevole di protezione, oltre alle tipizzazioni. Peculiare è la responsabilità concomitante dei soci per quegli atti compiuti dagli amministratori, ma autorizzati dagli stessi, tale è una norma di chiusura per la responsabilità, la ratio di tale norma fa riferimento agli, ampli, poteri dei soci, in merito a tali decisioni, sottrazione della stessa o veto, la responsabilità è poi presente per quelle azioni influenzate dai soci stessi. Diversamente si configura la posizione di quel socio che abbia agito di fatto come amministratore, ivi siamo di fronte alla figura di amministratore di fatto, la cui responsabilità è riferita a quella

degli amministratori regolari. L'ampia applicazione pratica è volta anche ad eliminare il tentativo da parte dei soci di eludere le responsabilità proprie del ruolo di amministratore. Nel caso della società la zione si prescrive dopo cinque anni dalla cessata carica dell'amministratore, per i terzi dopo il perfezionamento dell'illecito.

Capitolo CXXXV: Il carattere personalistico pregna anche il sistema di controllo: incisivi poteri in tal senso spettano ai soci non amministratori, facoltativo è uno specifico organo di controllo e manca la previsione di intervento giudiziario. I soci non amministratori hanno il diritto di avere notizia dello svolgimento di attività sociale, e consultare i relativi libri, la definizione è sufficientemente ampia da garantire l'accesso anche ai libri e alle scritture contabili, nonché a tutti gli altri documenti. Quanto detto al fine di promuovere l'azione di responsabilità, sospendere gli amministratori o convocare l'assemblea. La titolarità di tale diritto spetta anche ai soci amministratori, per i quali, data la peculiare condizione, si configura anche come un dovere. L'organo di controllo è obbligatorio per: le s.r.l. che raggiungano i minimi di capitale previsti per le s.p.a., che siano chiamate a redigere il bilancio consolidato, che siano sottoposte a revisione legale dei conti, che abbiano superato i limiti ai fini del bilancio abbreviato. La nomina deve avvenire entro trenta giorni dal bilancio di riferimento, in caso di inerzia vi provvede il tribunale. Ai sindaci spettano i poteri previsti per le s.p.a. Tale organo in via residuale, derogabile, ha carattere monocratico, è dubbio l'applicazione, in tal senso del limite dimensionale previsto per le s.p.a.. Il sindaco è tenuto in via residuale, salvo diversa disposizione, alla revisione legale dei conti, e deve quindi essere iscritto all'apposito registro, lo stesso controllo si estende, ove presente, al bilancio consolidato in via residuale. Tale impronta pone in secondo piano la funzione di controllo sulla gestione, onde evitare il rischio di sovrapposizione, con i poteri doveri dei soci, tali possono essere, in presenza dei sindaci limitati, gli stessi risulta comunque più ampi con riferimento alla possibilità di condurre vere e proprie ispezioni, oltre che di chiedere e ottenere informazioni su società controllanti e controllate. Il punto di massima di tale sistema di controllo si ha sulla redazione del bilancio di esercizio. La responsabilità fa riferimento al modello delle s.p.a., temperata dalla libertà di determinare il modello organizzativo, e alla particolare importanza di partecipare alle riunioni assembleari, data la possibilità di formazione della volontà esterna alle stesse. L'elezione di tale organo può avvenire in maniera non collegiale e disgiunta, salvo tempestiva comunicazione. L'azione sociale di responsabilità spetta alla maggioranza, e non ai singoli, gli stessi sono esposti alle azioni proprie dei creditori sociali. L'astensione della promozione di procedimento in caso di irregolarità limita l'azione in tal senso i capo ai sindaci. L'atto costitutivo, con ragioni di responsabilizzazione, o limitazione della possibilità di impugnazione delle delibere, può comunque prevedere la presenza di un organo di controllo e di un revisore, anche qualora non obbligatorio. In tal caso le disposizioni in merito spettano all'assemblea dei soci, che può limitare le prerogative o fare riferimento alle

specifiche delle s.p.a.. La revisione legale dei conti può essere imposta qualora: la società sia di interesse pubblico, la società siano controllate o controllanti di enti di interesse pubblico, tali società hanno generalmente dimensioni tali da imporre la presenza di un organo di controllo. Le società che non hanno eletto un collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo schema semplificato.

Capitolo VII: Partecipazioni qualificate e gruppi di società

Capitolo CXXXVI: La partecipazione sociale, nonostante la natura giuridica di atto di investimento, non si risolve in soli condizioni patrimoniali, ma in più condizioni di tipo amministrativo e corporativo, quanto detto fa sì che i soci abbiano il diritto di partecipare all'amministrazione al controllo e alla gestione comune, con influenza crescente in funzione della partecipazione stessa. La stessa può quindi avere il fine di mero investimento di capitale, con lo scopo di guadagno, o di controllo della società, tale funzione generalmente aumenta con le dimensioni della partecipazione. Quanto detto ha fatto sì che si determinassero specifiche in merito alle partecipazioni qualificate, tali da orientare significativamente l'attività considerata. Libera risulta quindi in linea di massima la circolazione, e le relative disposizioni, in merito alla partecipazione, influenze non si determinano in funzione della validità della vendita, i vizi relativi al valore dei beni, altresì possono determinarsi come rilevanti i vizi in capo all'effettivo manifestarsi dell'influenza propria dell'acquisto di una quota rilevante sull'organizzazione societaria. Regolamentazioni sussistono dal punto di vista dinamico dell'esercizio del potere di direzione di una partecipazione qualificata, dal punto di vista statico come vera e propria fattispecie da cui derivano obblighi e doveri.

Capitolo CXXXVII: Fattispecie specifica si connota poi qualora la partecipazione qualificata sia in capo ad un soggetto che di per sé svolge attività economica, assumendo ulteriori connotati di presupposto per processi di collaborazione e integrazione. La stessa per i soci della partecipante costituisce un efficace strumento di separazione e frazionamento del rischio. Quanto detto fa sì che il modello gruppo di società, risulti un modello proprio di organizzazione dell'attività, differenziato dal sistema dei patrimoni destinati o delle divisioni in rami d'azienda, data l'autonomia giuridica. Ivi sorgono i problemi relativi all'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, gestiti in maniera unitaria ma tenendo necessariamente conto dei caratteri del singolo centro, data anche la necessità di remunerare taluni soggetti, soci esterni, terzi finanziatori, che si pongono in relazione specifiche con il singolo istituto e non con il gruppo in sé e per sé.

Capitolo CXXXVIII: Non è possibile definire un concetto unico di partecipazione qualificata, la stessa si può frazionare e considerare per fasce di influenza, dovute alla partecipazione, e che comunque dipendono dal modello considerato.

Capitolo CXXXIX: considerando le società aperte il primo limite "riguardevole" è il due per cento del capitale. Tale quota, di per sé non troppo rilevante, in presenza di un azionariato diffuso può fungere da riferimento per indicare la volontà di un soggetto

di valorizzare anche corporativamente la partecipazione. Quanto detto è soggetto a pubblicità, costitutiva o in fase di variazione, altre sogli di allerta si hanno per il possesso di quote per multipli di cinque. Quanto detto è costituita con la ratio di dare trasparenza agli assetti di proprietà sociali, data anche la rilevanza per le scelte di investimento degli operatori, anche in funzione dell'influenza che l'assetto proprietario può avere sulla gestione, in tal senso la vigilanza è affidata alla consob. Le azioni rilevanti in tal senso sono quelle a voto pieno, sono da considerarsi come rilevanti anche quelle possedute indirettamente, in caso di mancata comunicazione si ha la sospensione del diritto di voto, dato il ruolo di gestione centrale dello stesso.

Capitolo CXL: Anche qualora non vi siano gli estremi per la partecipazione di controllo, il possesso rilevante di azioni, e altri strumenti particolare con diritti parziali di voto, può determinare una capacità di indirizzo rilevante o fondamentale. Soglia rilevante risulta quindi essere quella del trenta per cento delle azioni che attribuiscono diritto di voto, con riferimento all'organo di gestione, oltre che argomenti differenzi che influenzano la stessa, al netto delle azioni propri in portafoglio. Quanto detto riferendosi unicamente al soggetto titolare del diritto di voto, e non necessariamente delle azioni. Tale limite impone al/ai soggetti titolari di tali diritti di effettuare un'offerta pubblica di acquisto per la totalità delle azioni aventi diritto di voto, o diritti amministrativi specifici su una data materia. Quanto detto fa riferimento alla divergenza delle posizioni che si vanno a creare in capo all'offerente, gestire la società, e agli altri proprietari, presumibilmente riferibile alla remunerazione dell'investimento e quindi ideologicamente contrapposto. Il prezzo dell'offerta non è libero ma vincolato al più elevato pagato nei dodici mesi precedenti dall'offerente, o dalla media ponderata delle contrattazioni, la consomb può apportarvi modifiche in qualsiasi senso. Quanto detto ha la ratio di scaricare sul soggetto che vuole detenere una posizione dominante i rischi del disinvestimento, che non restano in capo alla società, come in caso di recesso, o ai recedenti, qualora lo strumento non fosse stato presente. Altri obblighi in tal senso si hanno al raggiungimento di una quota, generalmente il novanta per cento, in grado di deprimere gli scambi sul mercato, e quindi far venir meno tale strumento come forma di liquidazione dell'investimento. Obblighi in tal senso non si hanno: qualora il superamento della soglia non dipenda dalla volontà dell'acquirente, salvo il caso di successivo consolidamento come da vincolo della consob, quanto detto in funzione della costituzione originaria della partecipazione, non si ha l'obbligo superato il trenta per cento qualora: vi sia un'altra partecipazione dominante, data la scarsa influenza della partecipazione acquistata, vi siano interrelazione tra i due soggetti, qualora gli stessi siano solo formalmente differenti, ma sempre sotto il controllo del cedente, l'acquisto sia transitorio, data la natura temporanea e l'impossibilità di influenza dominante, sia fatto tramite procedura pubblica di acquisto, data l'espletazione preventiva del diritto di disinvestimento, derivi da un processo di scissione o fusione o avvenga nel quadro di un salvataggio, ivi



la ratio fa riferimento alla preservazione del valore residuo dell'investimento, e quindi di poter disinvestire in maniera agile e perentoria, qualora la crisi non sia conclamata la stessa va approvata dagli ipotetici destinatari dell'offerta, comunque non legati ai soggetti che hanno programmato la scissione. Ivi si fa riferimento a situazioni ove vige la necessità di un profittevole disinvestimento. Il momento centrale di tale procedimento fa riferimento alla pubblicazione dell'offerta che deve necessariamente contenere: le condizioni economiche della stessa, stabilite nella quota minima come visto, ma derogabili dall'offerente, oltre che il piano che lo stesso intenderà seguire per lo sviluppo della società, quest'ultimo punto risulta particolarmente doveroso poiché la determinazione di una quota significativa, oltre che modificare le prospettive di gestione generale modifica anche la previsione di investimento di quei soggetti che detenevano diritti amministrativi differenti rendendo quindi tale punto come doveroso e fondamentale per tutto il processo.

Capitolo CXLI: Rilevanza di tali partecipazioni, specificatamente differente, si ha anche qualora le stesse siano detenute da un'altra società, in particolare con riferimento alle possibilità di interazione tra istituti che ciò comporta. Le fattispecie si diversificano in funzione del fatto che: l'influenza sia determinante o solamente notevole. Nel primo caso si fa riferimento al controllo: la stessa si ha qualora la partecipazione è tale da garantire la maggioranza assoluta dei voti, si parla ivi di controllo di diritto, data la possibilità di scegliere e revocare gli amministratori, oltre che di far valere il proprio peso nell'approvazione di eventuali proposte, altra fattispecie è la maggioranza, anche se non assoluta, in assemblea ordinaria ma in grado di influenza in maniera determinante le scelte attuate. Più complessa risulta la figura del collegamento, influenza dominante, ivi la valutazione va fatta in relazione allo specifico caso, e alla diffusione dell'azionariato, in generale si parla di una posizione tale da non poter essere sistematicamente ignorata dagli altri soci, e che raggiunga livelli minimi in grado di condizionare gli equilibri di potere. Il collegamento ha scarsa rilevanza giuridica, se non di pubblicità, e di classificazione nello stato patrimoniale, ove si qualifica come un'immobilizzazione. Differente è la qualifica del controllo dato anche il ruolo che assume nel modello organizzativo del gruppo, in particolare abbiamo tre differenti profili: l'obbligo di redazione di un bilancio consolidato, che dato il generico obbligo di rappresentare con lo stesso l'istituto, l'integrazione di controllo fa sì che nello specifico si declini come una forte incidenza dell'elemento unitario dello stesso, con particolare riferimento alla non rilevanza delle operazioni interne. Sussiste poi il divieto della controllata di acquistare azioni della controllante se non nei limiti dell'acquisto di azioni proprie, onde non eludere la ratio propria di tali limiti in relazione all'amministrazione. Il controllo è presumibile solamente qualora costituitosi di diritto. Nelle altre ipotesi attenzione particolare va data alla concreta realizzazione del fatto stesso, anche con strumenti non partecipativi di influenza.

Capitolo CXLII: Dato il ruolo della partecipazione qualificata sullo svolgimento dell'attività, tale è l'aspetto che viene ad essere considerato dal dato normativo. Interessante risulta essere la strumentalità di tale mezzo al raggiungimento di un obiettivo personale o la necessità di contemperare lo stesso considerando i bisogni altrui. In particolare qualora gli indirizzi di tale soggetto, nello svolgimento del proprio potere, vadano a ledere l'integrità patrimoniale dell'istituto, e quindi il configurarsi, oltre che della responsabilità degli amministratori anche quella di chi detiene la partecipazione. Data l'assenza di strumenti specifici si fa generico riferimento alla tutela del danneggiato con responsabilità di chi detiene la quota di controllo, data l'auspicabile inerzia della società e la non responsabilità degli amministratori. La ratio di tale norma fa riferimento alla natura dell'investimento come valorizzazione del patrimonio investito. Quanto detto subordina e rende strumentale l'indirizzo nell'esercizio dell'interesse comune, data la similitudine con i mandato collettivo. Quanto detto fa sì che la responsabilità non si concretizza con il semplice danno, ma in via generale con la totale estraneità dell'azione posta in essere con l'interesse sociale, concretizzato quindi con un danno al patrimonio. Tale diritto risulta essere una tutela suppletiva contro un comportamento che, in genere, si concretizza come una prassi e quindi esterna alle delibere e ai relativi controlli. Gli strumenti di validazione, oltre l'illecito penale, fanno riferimento al generale obbligo di buona fede dei soci, fortificato dal ruolo ivi svolto, o al concretizzarsi di un esercizio di fatto del potere di amministrazione con relativi obblighi.

Capitolo CXLIII: Specifiche per quanto appena considerato si concretizzano in merito alle dinamiche dei gruppi di società. Ivi si necessita di far convivere un unico soggetto di controllo con una pluralità di figure soggettive controllate, che svolgono una parte del completo processo considerato. È difatti vero e contemplato che l'amministrazione dell'impresa al vertice tenga in larga parte conto dell'interesse collettivo. Ma va anche considerato come la soggettività giuridica fa sì che tale esercizio di potere possa compromettere gli interessi del singolo soggetto, con pregiudizio degli stessi, data la configurazione di interesse extrasociale. In tal caso non si configura la possibilità di riferirsi al conflitto di interessi come strumento di tutela, si fa altresì riferimento alla gestione necessariamente unitaria che la holding fa delle controllate, come forma di entità autonoma, e che quindi tali scelte non possono essere fonti di responsabilità qualora si vadano a configurare come necessaria negli interessi dell'intero gruppo. Quanto detto non tiene però conto di quei soggetti, esterni al gruppo, comunque portatori di interesse per la singola società, lesi quindi dalle relative scelte, ma che non godono dei vantaggi complessivi in capo al gruppo: creditori e soci esterni. In tal senso la direttiva andrebbe a configurarsi come illecita, in relazione dei portatori di interessi esterni alla holding, ma parte di una controllata.

Capitolo CXLIV: Si considera quindi come in presenza di un ente configurabile come gruppo, la natura del controllo può comportare sì un sacrificio del singolo elemento

appartenente, ma non può generare pregiudizio ai soggetti portatori di interessi patrimoniali, interni all'impresa ma esterni al gruppo. L'intervento in tal senso fa riferimento a: obblighi di pubblicità, che si hanno ogni qualvolta l'organizzazione di un'impresa determina la presenza di interessi di natura extrasociale, ciò attuato tramite iscrizione ad un apposito registro e indicazione nella corrispondenza, in caso di omissione si concretizza la responsabilità degli amministratori per i danni causati. Il secondo tipo di tutela fa riferimento alla conoscibilità delle direttrici che conducono a tale scelta: esplicabile tramite una un obbligo di motivazione analitico degli interessi perseguiti, particolarmente stringente per le s.p.a. quotate data la specifica normativa sulle operazioni con parti correlate, tramite poi un obbligo di evidenziare in bilancio le scelte compiute come da direttive della holding o da politiche di gruppo, specifiche sono da farsi sulle operazioni con società del gruppo e la loro incidenza sul risultato economico, particolari obblighi di trasparenza, volutamente accentrati spettano alle società italiane appartenenti ad un gruppo, a qualsiasi grado, ove sono partecipate anche società estere che risiedono in una paese ove il sistema di controllo si presta ad essere più blando. La terza tutela fa riferimento alla responsabilità della capogruppo in merito alle direttive produttive di danno per altre imprese del gruppo, con riferimento a credito e soci esterni riferibili: alla redditività della partecipazione, lucro cessante, o al danno patrimoniale reale, perdita di valore della partecipazione danno apparente. Il danno è da considerarsi come inesistente qualora da tale danno sia temperato dagli effetti positivi propri dell'appartenenza al gruppo. Quanto detto autorizzerebbe un intervento di ristoro per danni sia contro gli amministratori della controllata, che della controllante oltre ai soci di quest'ultima, da parte dei soci esterni o dei creditori sociali. In tal senso una semplice perdita di valore del patrimonio sociale è sufficiente a dettare le basi per la richiesta di risarcimento danni, controversa è però la preventiva responsabilità della partecipata, rispetto alla partecipante, tale intervento difatti limiterebbe la portata del risarcimento poiché lo stesso andrebbe, seppur pro quota a gravare anche sul socio richiedente, sollevando non pochi dubbi, permettendo alla holding di sottrarsi facilmente al sistema di responsabilità sino ad ora delineato. Altra responsabilità in tal senso ricade su chiunque abbia partecipato al fatto lesivo, nonché alla società che ha tratto profitto dalla gestione unitaria. La previsione dei soggetti che hanno partecipato fa esplicito riferimento agli amministratori della holding, gli amministratori della controllata e l'eventuale socio di controllo. Tale disposizione va quindi a risolvere il delicato problema del modello di responsabilità spettante in capo all'illecito imputabile all'istituto societario, che non consente alle persone fisiche che l'hanno posto in essere di isolarsi dal sistema di responsabilità proprio del modello. Più complesso è il modello di responsabilità che porta la stessa in capo della società, terza, appartenente al gruppo che ha beneficiato di tale comportamento. ivi viene a mancare un elemento proprio del sistema di responsabilità nel nostro diritto, cioè la partecipazione al fatto

lesivo, dato il ruolo di recettore passivo di vantaggi della società terza. La stessa non risulterebbe quindi di natura risarcitoria ma di indennizzo, modello dell'indebitato arricchimento. La fattispecie pocanzi citata difatti non va ad applicarsi se non in consapevolezza di aver conseguito un improprio vantaggio, la stessa non va poi ad applicarsi qualora lo spostamento della ricchezza vada a ricadere in un titolo contrattuale meritevole di tutela, tale tutela, data la natura non residuale, si configura come solidare con il soggetto che ha posto in essere il comportamento lesivo.

Capitolo CXLV: Danni in capo ai soci esterni fanno riferimento agli indirizzi strategici della capo gruppo, tali da modificare le prospettive di remunerazione delle partecipazioni nelle singole società. I danni in capo ai terzi creditori fanno riferimento al ricorso della società di mezzi di finanziamento interni, che purchè legittimi e vantaggiosi, anche per la finanziata, ma deteriorando il sistema di garanzia dei terzi creditori, poiché il capitale conferito dal socio andrebbe a configurarsi come capitale di debito e non di rischio e quindi parimenti configurabile in fase di liquidazione ai creditori stessi. Per la tutela dei soci si fa ricorso allo strumento di recesso, qualora cambino le prospettive di remunerabilità dell'investimento stesso. Tale diritto è riconosciuto in fase di cambiamento del controllo della società, sia in configurazione che estinzione del controllo, poiché gli stessi modificano la profittabilità dell'investimento, lo stesso è garantito solamente qualora non vi siano parimenti vantaggiose possibilità di liquidazione. Lo stesso diritto è concesso qualora venga a modificarsi l'oggetto sociale della controllante. Tale diritto è riconosciuto poi in fase di condanna per danni della controllante, dato il venir meno della condizione di fiducia, sulla remunerazione e o generale, del socio terzo sulla controllante, fondamentale per i rapporto stesso. La tutela dei terzi creditori si ha tramite la postergazione, in fase di liquidazione dei crediti in mano ai soci, e la revocabilità del pagamento prima effettuato, oltre che i creditori promuovano un'azione nei sui confronti sino al massimo di quanto ricevuto, che sino a tale momento rimane altresì valido. Si va così a configurare, oltre alla normale, anche una garanzia ulteriore a favore dei creditori, il patrimonio del socio, che data la sua natura di deroga è soggetta al generale limite della natura sintomatica del finanziamento erogato, non quindi riferibile alla totalità dei finanziamenti, di una necessità finanziaria, propria dell'istituto, che sarebbe dovuta essere altresì soddisfatta ricorrendo al capitale di rischio, configurabile generalmente in presenza di uno squilibrio di indebitamento.

Capitolo VIII: Costituzione.

Capitolo CXLVI: La costituzione di una società di capitali è una fattispecie a formazione successiva, costituita da atti strumentali alla costituzione effettiva. La sequenza è tipizzata per le s.p.a. e si estende anche a s.a.p.a. e s.r.l., i passaggi sono: la costituzione dell'atto come atto pubblico e l'iscrizione al registro delle imprese. la personalità giuridica si sostanzia con l'ultimo passaggio, ovvero iscrizione all'apposito

registro di un atto costitutivo che indichi il tipo sociale. Specifiche possono esistere in funzione della forma organizzativa prescelta. La costituzione, tipicamente da contratto, è ora svincolata dallo stesso e possibile come atto unilaterale, in tal caso, non viene meno la responsabilità limitata ma vi sono requisiti di garanzia suppletivi in fase costitutiva.

Capitolo CXLVII: L'oggetto dell'atto costitutivo non fa riferimento alla fattispecie tipica del contratto, ma alla determinazione di regole strutturali volte a disciplinare la società che si sta costituendo. Nella prassi ciò avviene tramite due documenti, l'atto costitutivo e lo statuto, il primo contenente i dati essenziali al funzionamento dell'ente, oltre che la concretizzazione della volontà, la restante parte della regolamentazione spetta allo statuto, che formalmente prevale in caso di contrasto, gli stessi anche se separati si presentano come concettualmente unitari.

Capitolo LXCVIII: La stipulazione dell'atto può avvenire simultaneamente o per pubblica sottoscrizione, la prima è la fattispecie residuale prevede la sottoscrizione del capitale in capo agli stipulanti, la seconda è possibile unicamente per le s.p.a. e s.a.p.a., fa riferimento ad istituti con ingenti necessità finanziarie iniziali, e si articola: redazione di un pubblico programma, raccolta delle sottoscrizioni da parte dei promotori, con versamento, riunione dell'assemblea dei sottoscrittori con votazioni e stipula del contratto, anche con sottoscrittori assenti. Generalmente si preferisce il primo metodo con raccolta successiva di capitale presso il pubblico.

Capitolo LXCIX: La scelta del tipo societario influenza il contenuto dell'atto costitutivo, in riferimento: al contenuto minimo e alla libertà di disciplina del fenomeno. I dati minimi fanno riferimento: dati personali dei soci, quota assegnata, condizione di promotori, indicazione degli accomandanti se presenti; denominazione della società contenente il tipo, e del nome dei soci ove previsto; il comune della sede e di sedi secondarie, non è richiesto l'indirizzo la cui modifica non risulta per altro statutaria; l'oggetto sociale, in maniera non generica, come forma di contenimento del rischio dell'investimento per i soci; l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, che deve necessariamente essere superiore al capitale minimo, come forma di tutela e serietà, seconda alcuni poi da correlare all'oggetto sociale; il numero, eventualmente il valore nominale, le caratteristiche, le modalità di emissione e circolazione, o la quota partecipativa; nelle s.r.l. i conferimenti dei soci, in tutte il valore dei conferimenti in crediti e natura; il numero degli amministratori, dei sindaci, i primi sindaci, amministratori e revisori contabili, per la s.r.l. tali indicazioni non sono necessarie, in funzione del modello residuale, ove obbligatori sin dalla costituzione è necessario indicare il sindaco unico e la società di revisione, ove presente, in caso di s.p.a. con sistema dualistico è necessario indicare nome e numero degli appartenenti al consiglio di sorveglianza, nonché a quello di gestione, nel caso del sistema monistico è necessario indicare numero e primi membri del consiglio di amministrazione; l'importo globale approssimato delle spese di costituzione; la durata della società, comunque

meramente facoltativa, e residuamente a tempo indeterminato, in tal caso sono previsti obblighi per le società non quotate di garantire una rapida uscita dalla società, concretizzata con il diritto di recesso previo preavviso di almeno sei mesi, incrementabili ad un anno; elementi facoltativi sono: la preferenza agli utili dei soci fondatori o promotori, il sistema di amministrazione adottato e i poteri degli amministratori, non necessariamente presenti e residuamente sostituibili. Lo statuto è poi mezzo per derogare, in via propria, alle norme previste dalla disciplina legale, onde adattare la società alla necessità dei soci, i limiti di tale procedimento fanno riferimento al contrasto tra l'autonomia privata e le norme imperative, tale possibilità è estesa nelle s.r.l. ma si riduce nelle s.p.a., in particolar modo in quelle quotate. Clausole compromissorie, relativamente alla soluzione, tramite arbitrato delle controversie interne, in riferimento a diritti disponibili dei soci, e non direttamente riferibili alle prerogative giudiziarie, sono ammissibili.

Capitolo CL: Alcuni elementi devono necessariamente essere presenti al momento della costituzione, individuati in via generale per le s.p.a. e sono: integrale sottoscrizione del capitale sociale, rispetto delle direttive sull'esecuzione dei conferimenti e la valutazione di quelli in natura; esecuzione parziale o integrale degli stessi, a seconda della natura; stima dei beni in natura e crediti, con relazione giurata da allegare all'atto, con descrizione e esatto valore, non inferiore al conferimento, ciò non è necessario per i valori mobiliari, qualora il valore sia pari o inferiore al prezzo medio ponderato delle transazioni, più eventuali sovrapprezzi, per i conferimenti o natura è i crediti qualora il valore sia inferiore: qualora risulti da valutazione al fair value, di imprese sottoposte a revisione legale senza rilievi; il valore di una valutazione, anche non giurata, di un esperto professionale e indipendente; l'ottenimento di permessi e autorizzazioni particolari, qualora dovuti dall'oggetto sociale. Specifiche sussistono in funzione della ragione sociale e della natura della stessa, unipersonale o pluripersonale, con obbligo di versamento totale del capitale sottoscritto. Differenze di costituzione sussistono tra s.p.a., e s.a.p.a. e s.r.l.: nelle s.r.l. il versamento iniziale può essere sostituito da una polizza o una fideiussione; per la valutazione dei versamenti in beni e crediti, il soggetto che effettua la stima può essere scelto dal socio nelle s.r.l., è nominato dal tribunale locale per le s.p.a..

Capitolo CLI: A pena di nullità l'atto va redatto da un notaio, come atto pubblico. La stessa non si presenta come una ordinaria forma negoziale richiesta a pena di nullità, ma come una forma di intervento e controllo preventivo sulla validità del processo, con lo scopo ultimo di registrare l'istituto presso il locale registro delle imprese. Il controllo di regolarità spetta esclusivamente al notaio, con obbligo di non redazione in caso di mancanze. Il controllo si caratterizza come di legalità e non di merito, da effettuarsi anche sulle forme legali del procedimento di costituzione, oltre che sostanziale sul contenuto degli atti stessi.

Capitolo CLII: Terminata tale fase si producono determinati effetti che cessano in caso di mancato passaggio alla fase successiva, iscrizione al registro delle imprese. rimangono vincolati i conferimenti fatti come da obbligo di legge, presso la banca che li ha ricevuti, con indisponibilità per gli amministratori. Sorge in capo al notaio l'obbligo di provvedere all'iscrizione dell'impresa al relativo registro, in caso di inerzia ciò spetta a ciascun socio a spese della società. L'iscrizione risulta richiesta con il deposito dell'atto costitutivo, l'ufficio preposto prima di attuare la stessa controlla la regolarità formale della documentazione portata. L'iscrizione ha efficacia costitutiva per la società, con la stessa si acquista personalità giuridica, si applica interamente la disciplina del tipo societario, la normativa del contratto cede il posto a quella dell'atto costitutivo, sorge l'organizzazione societaria, con le relative conseguenze. La stessa risulta poi avere efficacia dichiarativa, l'iscrizione risulta opponibile ai terzi dopo quindici giorni dalla data effettiva, l'opponibilità per tale periodo non interessa i terzi che abbiano agito in buona fede. I dati dell'iscrizione devono risultare dalla corrispondenza.

Capitolo LCIII: Nella fase iniziale l'impresa è sottoposta a disposizioni restrittive in merito: alla valutazione dei conferimenti in natura e crediti e degli acquisti pericolosi, per i due anni successivi. Vi è l'obbligo di controllo, entro centottanta giorni, della valutazione del perito del tribunale, le azioni non sono alienabili sino a tale momento. In caso di errore eccedente il quinto si devono annullare le azioni scoperte, provvedere al reintegro o applicare il diritto di recesso del socio. In caso di conferimenti senza stima è necessario verificare l'attendibilità delle valutazioni, e i requisiti di indipendenza e professionalità del valutatore, in caso negativo si deve disporre una nuova valutazione, sino a tale momento le azioni sono inalienabili e devono essere depositate presso la società. Le limitazioni relative agli acquisti pericolosi fanno riferimento al tentativo di eludere la disciplina dei conferimenti in natura tramite i conferimenti in denaro. I riferimenti specifici in tal senso implicano: gli acquisti effettuati a due anni dall'iscrizione, per un valore superiore a un decimo del capitale, con controparti: promotori, soci, fondatori e amministratori, non conclusi a condizioni regolari nell'ambito societario. Ivi vi sono gli stessi obblighi presenti in capo al soggetto che conferisce beni in natura, con obbligo di perizia giurata di un soggetto dotato di professionalità. L'acquisto va autorizzato dall'assemblea ordinaria, salva diversa disposizione. La violazione di quanto detto è responsabilità dell'alienante e dell'organo amministrativo.

Capitolo LCIV: Problematiche sorgono per l'attività della società svolta anteriormente all'iscrizione, data la non validità dello statuto e quindi la sua categorizzazione. Tale normativa è presente ma da integrare in funzione della necessità di segnalare in statuto le spese da attività precedenti all'iscrizione: si hanno tali atti unicamente qualora vi sia un atto costitutivo valido ma non iscritto, per gli stessi si separano gli effetti attivi da quelli passivi, i primi da imputarsi in capo alla società, gli effetti

passivi solidalmente ripartiti tra i soci consenzienti e i soggetti che hanno posto in essere l'atto, gli stessi, qualora approvati, ricadono nella responsabilità solidale della società, non viene meno quella del soggetto che li ha compiuti, se non internamente al rapporto tra lo stesso e la società, tale disciplina non va ad applicarsi per tutte quelle spese che, pur avendone i requisiti fanno riferimento alle necessità proprie della costituzione, come da statuto. Ulteriore responsabilità si ha in riferimento all'atto unico in capo all'unico socio, responsabile di tali obbligazioni anche qualora non abbia autorizzato l'attività da cui derivano. Ulteriori limiti si hanno per le s.p.a. operanti sul mercato in merito all'emissione di azioni, cartolarizzate, o obbligazioni, salvo la sottoscrizione per pubblica adesione, la ratio è di tutela del mercato e degli investitori, le partecipazioni possono circolare secondo il diritto comuni.

Capitolo CLV: In funzione del vincolo di conservazione le imprese, anche in presenza di vizi costitutivi, sono da considerarsi operanti e in grado di produrre diritti e doveri. Si differenziano quindi le ipotesi di nullità, per cause e effetti, in fase costitutiva da quelle regolari. La nullità ante costituzione è valida per violazione di norme imperative, quella post è tassativamente da riferire: mancata stipula in atto pubblico, oggetto illecito, mancato riferimento a denominazione, conferimenti, oggetto o capitale; quanto detto prescinde dalla nullità di singole clausole dell'atto costitutivo. La nullità non può essere comunque dichiarata qualora si provveda alla sua eliminazione, con modifica dell'atto costitutivo o relativa ripetizione. Mentre la nullità dell'atto costitutivo determina l'inesistenza dell'istituto, la nullità ante registrazione si presenta come causa di scioglimento, rendendo valido il contratto sociale, sia prima che dopo lo stesso, e non pregiudicando la validità degli atti compiuti, la sentenza non produce effetti retroattivi.

Capitolo IX: Modificazioni statutarie e recesso.

Capitolo CLVI: La funzione regolativa dell'atto costitutivo e dello statuto può imporre, per esigenze successive la modifica. Nel modello societario, a differenza di quello personale, sono da considerarsi modifiche solo quelli di carattere personale e non quelle di carattere oggettivo. Per le società per azioni, s.a.p.a. e s.p.a., si fa specifico riferimento ad atto costitutivo e statuto, benché unica parte dello stesso documento, per le s.r.l., le specifiche si riferisce unicamente all'atto costitutivo, considerando lo statuto come una forma assestante di codificazione derivante dall'autonomia propria delle parti.

Capitolo CLVII: Le modifiche statutarie per le società fanno riferimento all'assemblea straordinaria dei soci, o corrispondenti, eccezioni possono sussistere per la variazione del capitale sociale o per le specifiche relative a particolari condizioni di soggetti portatori di interesse. Per le s.r.l. va considerato come tali funzioni derogano dalla normale disposizioni che permette l'attuazione di decisioni extra assembleari, poiché le stesse riferiscono alla volontà dell'ente, le deleghe amministrative fa dunque unico riferimento alla riduzione obbligatoria di capitale. Quanto considerato risulta essere



in primis una forma di tutela del regolare svolgimento dell'attività sociale, e della formazione della relativa volontà, oltre che tali modifiche vanno iscritte al registro delle imprese, e quindi sono soggette a particolari regimi di formazione qualificativa. La distinzione tra s.p.a. e s.r.l. si concretizza poi tramite la non presenza dell'assemblea straordinaria nella seconda, relegando il riferimento ad un particolare fattispecie di assemblea ordinaria. Quanto detto determina sostanziali differenze in merito ai quorum necessari per tale operazione e quindi per la modifica sostanziale dell'atto costitutivo, determinando un maggiore grado di garanzia per le s.p.a.

Capitolo CLIX: Per le s.r.l. l'aumento di capitale gratuito va effettuato con riserve e fondi iscritte in bilancio se disponibili, l'aumento può essere effettuato assegnando nuove azioni ai soci o aumentando il valore delle vecchie. Le azioni devono avere le stesse caratteristiche delle precedenti, e assegnate nelle medesime condizioni, unica deroga esiste per l'assegnazione di azioni ai lavoratori dipendenti, differenti per soggetto, diverso dagli azionisti, e oggetto, azioni con caratteri particolari. Aumenti di capitale a pagamento non possono essere effettuati qualora vi siano azioni ancora da liberare, in caso di non rispetto di tale norme gli amministratori intercorrono nella responsabilità, la norma è valida sia per le s.p.a. che per le s.r.l. L'aumento del capitale è sancito dall'assemblea straordinaria, salvo deleghe all'organo amministrativo, ampiamente soggette alla libertà contrattuale, per le s.p.a. vigono limiti di tempo e capitale, gli amministratori possono poi delegare al generale principio di assegnazione delle azioni ai soci, qualora si tratti dell'interesse sociale o di conferimenti in natura come delega. In caso di mancata valutazione dei beni conferiti, il conferimento non ha immediata efficacia, salva la decorrenza dell'apposito termine. Nelle s.r.l. i limiti fanno riferimento alla deroga. Il versamento dovrà essere totale per le unipersonali, in caso contrario si ha l'obbligo di versamento del venticinque per cento più l'intero sovrapprezzo, salvo versamento con polizza. Il versamento dovrà essere immediato e totale per i beni in natura, è possibile, come in sede di atto costitutivo evitare la relazione di stima. Il conferimento si distinguono tra valori mobiliari o strumenti di mercato. Per i primi si fa riferimento al valore medio ponderato delle contrattazioni nei sei mesi precedenti la redazione del progetto di aumento capitale. Le tempistiche di versamento riferiscono a sessanta giorni per le società non quotate, novanta per le quotate. In caso di valutazioni senza rilevi, da farsi entro trenta giorni tra il conferimento e l'iscrizione di aumento, qualora posteriore, gli amministratori dovranno redigere l'apposita relazione e allegarla ai documenti relativi all'aumento di capitale sociale. Entro tali tempistiche è concesso ad una minoranza qualificata dei soci di richiedere agli amministratori una stima. La stessa disciplina si applica alle s.r.l., in caso di conferimento senza stima si fa riferimento al regolare processo di conferimento, salva la possibilità di conferire prestazioni d'opera o servizi. I conferimenti sono inscindibili salvo diversa disposizione, residuamente non sono

previsti aumenti di capitali inferiori alla quota prestabilita. L'aumento di capitale sarà menzionabile dal momento dell'iscrizione al registro delle imprese.

Capitolo CLX: per le s.r.l. e le s.p.a., inclusi i possessori di obbligazioni convertibili, sussiste il diritto di opzione, di essere cioè preferiti in fase di sottoscrizione di nuove azioni ai terzi, in proporzione alla quota posseduta. Il diritto di sottoscrizione è liberamente trasferibile, oltre che fruibile, risulta essere una garanzia per i diritti patrimoniale e amministrativi, eventuali aumenti di capitale sottostimati dei soci, peso della partecipazione. Per le s.r.l. ci si riferisce al diritto di sottoscrizione. L'offerta va depositata presso la sede sociale e deve contenere le condizioni per la sottoscrizione. Il termine minimo per l'esercizio è di trenta giorni. I diritti relativi alle azioni non optate si differenzia in: s.p.a. non quotate, ove i soci hanno diritti sull'inoptato, qualora esprimano tale volontà in fase di sottoscrizione in funzione alle azioni optate sottoscritte. Per le s.p.a. quotate vi è l'obbligo di vendita sul mercato, ove i soci potranno acquistare le azioni stesse. Nelle s.r.l. il diritto di opzione è a disposizione dei soci, anche se non previsto da modello residuale. Vi sono poi situazioni ove lo stesso non viene concesso: in caso di conferimenti in natura, salvo obbligo degli amministratori di redigere l'apposita relazione, qualora ciò sia dettato da un interesse sociale rilevante e approvato da una maggioranza qualificata di almeno metà del capitale sociale. L'aumento è seguito da una relazione che ne evidenzia i criteri di valutazione e le motivazioni, è obbligatorio il sovrapprezzo per non ledere i soci, la valutazione è da effettuarsi secondo il patrimonio netto e il valore di contrattazione sul mercato, per le quotate. Lo stesso va valutato dall'organo di controllo, almeno trenta giorni prima della votazione, e in quindici giorni lo stesso deve dare apposita valutazione. Tali limiti non sussistono per l'emissione a favore di dipendenti propri o di consociate, salvo maggioranza rafforzata qualora tale assegnazione sia superiore a un quarto del totale aumento. Non sussiste violazione di tale principio in caso di sottoscrizione diretta, da parte di enti qualificati, che hanno però l'obbligo di offrirle poi ai soci. Per le s.p.a. quotate altra limitazione in tal senso fa riferimento ad aumenti inferiori al dieci per cento del capitale, qualora il prezzo di emissione sia quello di mercato. L'esclusione della sottoscrizione non è prevista in via residuale per le s.r.l., sono fatte salvi gli ampi margini di manovra concessi alle parti, salvo diritto di recesso del socio dissenziente. Tale ipotesi non è contemplata in caso di riduzione di capitale per perdite. Particolare è il discorso di warrants, titoli che garantiscono il diritto di sottoscrizione, da offrire in azione ai soci, essi si presentano come una forma di cartolarizzazione del diritto di opzione.

Capitolo CLXI: in deroga alla non restituibili del capitale sociale, è concessa la stessa per diminuzione del capitale, con liberazione dei soci dall'obbligo di versamento o rimborso della quota. Prima consentita unicamente per esubero di capitale come da oggetto, adesso è libera salvo specifiche nell'atto di convocazione della relativa assemblea. Ciò no è obbligatorio per le s.r.l. Limiti sussistono in funzione del capitale

sociale minimo, delle obbligazioni emesse e del limite imposto per le azioni proprie. Tale riduzione non deve ledere il rapporto patrimoniale tra i soci, concretizzato nell'emissione di azioni di godimento contro le azioni annullate, onde garantire la partecipazione a plusvalenze successive. La riduzione è efficace novanta giorni d'opo l'iscrizione, i creditori antecedenti hanno diritto di ricorso, salvo la prestazione di idonee garanzie o di non sussistenza del pregiudizio.

Capitolo CLXII: Qualora in caso di perdite il netto risulti inferiore al capitale sociale lo stesso va ridotto. Vigge il limite di un terzo del capitale sociale. In tali condizioni sorge l'obbligo, in capo agli amministratori, di convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. Vi deve essere una relazione, in forma di bilancio, con rettifiche in merito agli ultimi fatti verificatesi. La riduzione non è obbligatoria in caso di perdite dovute ad eventi congiunturali, la scelta può essere rimandata sino al successivo bilancio ove diviene inevitabile. Tale decisione può essere presa d'ufficio dal tribunale sentito il pubblico ministero. La riduzione può essere delegata agli amministratori, o all'amministratore unico, qualora le azioni non abbiano valore nominale.

Capitolo CLXIII: Nel caso ove la perdita riduca il capitale sotto il minimo legale non sono concessi spazi di manovra, la riduzione è da effettuarsi subito come il reintegro, sino al minimo, lo stesso accade qualora il capitale risulti azzerato. Quanto detto non implica lo scioglimento della società, la ricostituzione può essere sancita dalla maggioranza dei soci. Non escludibile è il diritto di opzione per i soci, al punto di rendere immodificabili le quote, onde evitare azioni lesive delle quote di partecipazione, neanche per le s.r.l. la discussione è controversa per le s.r.l. la giurisprudenza sembrerebbe avallare tale possibilità in maniera condizionata.

Capitolo CLXIV: Il recesso è una dichiarazione recettizia di un socio diretta a richiedere la liquidazione della partecipazione. Anche se ampiamente definibile dallo statuto esistono condizioni, e procedure, di recesso di diritto. Il recesso è visto come reazione e tutela del socio dai mutamenti sociali, tenendo comunque conto delle variazioni patrimoniali, ciò non è concesso ove esistano di già rapidi sistemi di disinvestimento, società quotate. Per le s.p.a. per il socio dissenziente, o astenuto, da talune decisioni può recedere di diritto. Lo stesso può riferirsi a tutta o parte della partecipazione sociale. L'elenco è da considerarsi non esaustivo, talune difatti potrebbero essere escluse, a differenza di altre, e comunque è possibile ampliare il novero delle condizioni. Abbiamo quindi cause di recesso: derogabili, inderogabili e statutarie. Le prime si suddividono in cause oggettive e soggettive le prime sono: sempre qualora la società sia a tempo indeterminato, mutamenti dell'oggetto che cambino significativamente l'attività sociale, trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all'estero, revoca dello stato di liquidazione, introduzione e o soppressione di clausole compromissorie, delibera di esclusione dalla circolazione, per le quotate. Sono cause di recesso inderogabili oggettive: modifica dello statuto e della modalità di circolazione, modifica delle modalità di recesso e

della valutazione della quota di liquidazione, modifiche del diritto di voto o di partecipazione, anche qualora lo stesso sia limitato, in caso di revisione della stima di un conferimento oltre il quinto dello stesso. Le cause derogabili sono: la proroga del termine, l'introduzione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Capitolo CLV: Le funzioni per le s.r.l., nonostante l'esigua trattazione, risultano essere le stesse delle s.p.a. Ampio resta comunque lo spazio contrattuale concesso alle parti. Sono cause inderogabili di recesso: modifica significativa dell'oggetto sociale, trasformazione della società, fusione o scissione, revoca della liquidazione, trasferimento della sede all'estero, eliminazione di clausole di recesso come da statuto, operazione che modificano di fatto l'oggetto sociale, qualora sia a tempo indeterminato, qualora vi siano limiti alla trasferibilità: intrasferibilità, intrasferibilità di fatto, valutazione dell'acquirente. Nel primo è libero, nel secondo e nel terzo qualora l'intrasferibilità sia effettivamente realizzato, limiti in tal senso possono sussistere entro due anni dalla costituzione, esclusione del diritto di opzione, introduzione o soppressione di clausole compromissorie.

Capitolo CLXVI: Simili diritti, in funzione della tutela del mutamento delle scelte societarie, spettano nel caso del socio di una società appartenente ad un gruppo. La partecipazione del socio alla deliberazione ivi non ha rilevanza. Si ha diritto di recesso quando la controllata delibera: trasformazione, con mutamento dello scopo sociale, mutamento dell'oggetto sociale, in caso di condanna per responsabilità della controllante, la causa ivi è giustificata, il recesso non può essere parziale, anche se tale scelta manca di coerenza, all'entrata e all'uscita dal gruppo, salvo per le società quotate, data la presenza del mercato, e comunque non è consentito in presenza di o.p.a, il recesso può essere unicamente totale, il recesso parziale è previsto in tutti gli altri casi.

Capitolo CLXVII: Il processo di recesso è tipizzato per le s.p.a. e si estende in via residuale alle s.r.l.. lo stesso generalmente deriva dalle delibere già considerate, oltre che da altre cause da statuto. Il termine è di quindici giorni per le modifiche statutarie, novanta per l'eliminazione di clausole compromissorie e di trenta giorni per le altre cause. In caso di modifica dello statuto il recesso non può avvenire se dallo stesso discende lo scioglimento o se la società modifica o elimina la delibera. In tal caso viene meno il recesso, data la concretizzazione della perdita della condizione di socio al momento della liquidazione. Il recesso va comunicato in forma scritta con raccomandata. Successivamente le azioni divengono intrasferibili e vanno depositate.

Capitolo CLXVIII: Il socio recedente ha diritto alla liquidazione della quota. La normativa è completa per le s.p.a. e si estende decidualmente alle s.r.l.. Lo statuto in tal senso può disporre i criteri di valutazione, si fa generale riferimento al valore di mercato, alla condizione patrimoniale e reddituale, oltre che al parere di amministratori, sindaci e revisori contabili. Per le s.p.a. quotate si fa riferimento alla media delle quotazioni di mercato delle azioni negli ultimi sei mesi. È diritto del socio,

come tutela delle relative aspettative, conoscere i dati usati per la valutazione, e preventivamente al recesso le aspettative che si prospettano per lo stesso. La valutazione è contestabile e demandabile ad un esperto nominato dal tribunale. Il rimborso di tali azioni avviene tramite vendita, prima ai soci, come da diritto di opzione, poi ai terzi. Fallite queste prospettive si dà luogo al rimborso tramite diminuzione del patrimonio sociale. Prima nei limiti dell'acquisto di azioni proprie, nel secondo caso con convocazione dell'assemblea e delibera di riduzione o scioglimento, quanto vige anche qualora vi siano particolari diritti di prelazione di alcuni soci.

Capitolo CLXIX: Più snella è la disciplina per s.r.l., è riconosciuto il diritto del rimborso proporzionale al valore del patrimonio sociale, determinato al fair value. Tale valutazione spetta agli amministratori, in caso di impugnazione ad un esperto nominato dal tribunale, da effettuarsi in centottanta giorni dalla comunicazione. La restante parte della procedura è simile alle s.p.a., salvo il generale divieto di operazioni con azioni proprie pendenti sulle s.r.l..

Capitolo X: Trasformazione, fusione e scissione.

Capitolo CLXX: La trasformazione non riguarda unicamente i fenomeni societari ma anche: enti collettivi, personificati e non, comunione di scopo e contitolarità di beni. La trasformazione è definibile come una modifica del regime di un patrimonio o attività, volta a determinarne la qualificazione giuridica. La natura pattizia di tali enti favorisce questo aspetto, anche di totale riorganizzazione, indebolendo lo scopo di lucro del fenomeno societario, adeguabile alle particolari esigenze dei privati. Tale processo mantiene l'aggregazione, ed i rapporti, giuridico patrimoniali, di un dato rapporto, che rappresentano il tratto saliente del fenomeno stesso. Specifiche normative riguardano i limiti di tale fenomeno, il contenuto, gli obblighi di pubblicità, nonché varie fattispecie. La regolamentazione è organica ma non esaustiva e presenta varie lacune, da colmare con processi di interpretazione integrativa.

Capitolo CLXXI: La trasformazione è possibile in atto di procedure concorsuali, salvo incompatibilità con le finalità della stessa. Quanto è concesso in fase di liquidazione, per contenere i costi, salvo l'assenza del diritto di recesso del socio dissenziente. Limiti in tal senso sussistono in funzione del fine o dello stato della stessa. Ciò si complica per le società, generalmente tale possibilità è riferibile ad una più completa e complessa soddisfazione dei creditori sociali. Altri limiti per la società sussistono per le s.p.a., in modelli inferiori in pendenza di un prestito obbligazionario. Le trasformazioni da e in società di capitali sono soggette a atto pubblico. Previsioni formale e contenutistiche sono presenti in funzione degli adempimenti per la creazione del tipo adottato per la cessazione del precedente. Particolari norme vigono per la trasformazione da e in associazioni riconosciute o fondazioni, anche in aperto contrasto con la semplificazione normativa propria di tale istituto. Salvo fatto il diritto al danno, una volta estinti gli adempimenti obbligatori l'invalidità dell'atto non



può essere pronunciata. Quanto detto con lo scopo di salvaguardare la stabilità degli atti societari, a scopo organizzativo, ciò permane in caso di vizi o nullità di tipo grave.

Capitolo CLXXII: Salvo disposizione contraria la trasformazione viene dichiarata dalla maggioranza dei soci, in base alla quota attribuita agli utili. La trasformazione deve risultare da atto pubblico, nonché secondo le forme previste per il modello prescelto, va trascritto nel registro delle imprese, con scopo costitutivo e preclusivo. L'atto può derivare da: delibera collegiale, non collegiale o di modifica dei patti sociali, atto negoziale. Vi è obbligo di informare tutti soci, salvo i limiti della pubblicità sanante. Valgono i limiti prescritti per il capitale, vi è l'obbligo di valutare i beni sociali, con riferimento all'intero patrimonio. In caso di insufficienza vi è obbligo di reintegro e derivanti, la valutazione deve risultare da bilancio straordinario a valori attuali, il netto patrimoniale va integralmente imputato a capitale. sussistono gli stessi obblighi di revisione delle valutazioni presenti in fase di costituzione. I soci hanno poi diritto ad una quota capitale equivalente alla precedente, salvo capitalizzazione del valore del conferimento d'opera, vi erano problemi interpretativi in tal senso poi risolti dalla riforma, con assegnazione di una quota, riducendo proporzionalmente quelle degli altri soci, con valutazione, in assenza di accordo, per equità da giudice. La trasformazione non inficia la responsabilità illimitata dei relativi soci, salvo approvazione dell'operazione da parte dei creditori, la stessa si presume in caso di comunicazione e assenza di dissenso, nel termine di sessanta giorni, dei creditori.

Capitolo CLXXIII: Specifiche norme e quorum deliberativi si hanno per le trasformazioni progressive e regressive di: s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a.. Per le trasformazioni regressive in società di persone è richiesta la maggioranza propria delle modifiche statutarie, nonché, anche se mal conciliabile con il metodo collegiale, l'autorizzazione di tutti quei soci che si troveranno ad assumere la condizione di socio illimitatamente responsabile, la stessa si presume in caso di vota favorevole, dati anche gli obblighi informativi interni previsti in tal senso, per inciso gli stessi di una deliberazione sociale di modifica dello statuto. L'acquisizione della responsabilità illimitata può avvenire anche per atto separato e successivo, salvo il limite dell'iscrizione al registro delle imprese operata dal notaio.

Capitolo CLXXIV: Specifiche sono previste per il passaggio da società per azioni in: cooperative, fondazioni, associazioni, consorzi società consortili e comunioni di azienda, data la radicalità del contratto, prima della riforma non ammessi. L'assenso a tali trasformazioni da parte del legislatore ha assolto: da un lato l'applicazione della disciplina propria dell'autonomia privata, la concretizzazione del mantenimento unitario di un dato patrimonio con scopo di valorizzazione e di una forma di cooperazione tra economia capitalistica e terzo settore. Si è sancita la libera organizzazione anche per atto successivo, concretizzando ivi anche i mutamenti di causa in elementi che vanno oltre la semplice modifica dello statuto. L'espressa disciplina sussiste unicamente per le s.p.a., senza però costituire un numero chiuso di

fattispecie tipizzate. Per le trasformazioni eterogenee nominate valgono gli stessi principi delle omogenee, nelle trasformazioni eterogenee, presenti unicamente qualora si intacchi lo scopo della società, si ha efficacia differita della delibera di opposizione dei creditori. Salvo i limiti propri di eventuali vantaggi dovuti a fondi di terzi o regimi fiscali agevolati, tali disposizioni li applicano anche alle fondazioni precostituite.

Capitolo CLXXV: S.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. possono liberamente trasformarsi in tutti gli enti associativi, salvo le associazioni riconosciute, con continuazione di tutti i rapporti giuridici. La maggioranza assembleare è dei due terzi, vigono obblighi informativi, in tal senso. È necessario l'assenso dei soci che assumeranno responsabilità limitata o del presidente dell'associazione non riconosciuta. In caso delle associazioni la trasformazione vale come atto di fondazione o volontà del fondatore, salvo la continuità dei rapporti pendenti. Non vi sono diritti di partecipazione per i soci, al massimo di amministrazione. Specifica va effettuata per il passaggio a comunione di azienda, data l'assenza di personalità giuridica, e la natura di comunione, dello stesso, ivi viene meno il vincolo di destinazione, la quota si trasforma in una quota di proprietà indivisa, le obbligazioni si trasferiscono a tutti i comunisti, anche se anteriori alla trasformazione. Tale procedimento può essere usato per lo scioglimento anticipato di una società di capitali senza passare per la liquidazione, con lo stesso si estingue la società, l'azienda può essere poi divisa o data in affitto. La tutela dei creditori è garantita e estremamente flessibile, in funzione della responsabilità illimitata e del generale diritto di opposizione riconosciuti.

Capitolo CLXXVI: Consentito con specifiche di riferimento è il passaggio da enti associativi a società di capitali, specificatamente trattata. Per i consorzi la trasformazione avviene con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Nella comunione di azienda ciò avviene all'unanimità, specifiche sussistono per la natura dell'operazione, estremamente radicale, la valutazione degli asset, gli obblighi pubblicitari è la tutela della continuità dei rapporti giuridici, si tratta di un fenomeno di incorporazione di un patrimonio in una società, ai comunisti spettano partecipazioni rilevanti all'istituto costituito. Per le società consortili e le associazioni si fa riferimento alla maggioranza necessaria per lo scioglimento anticipato. Problematiche sorgono per il passaggio tra associazione, riconosciuta o non, e società di capitali. Alcuni dei problemi principali, salvo la responsabilità si risolvono con l'applicazione della normativa relativa alle trasformazioni omogenee. Problematiche sorgono poi per il diritto di recesso derivante dall'operazione, alla possibilità dell'associato di appropriarsi di beni dell'associazione e all'assegnazione paritetica delle quote. Tale trasformazione, per legge, può essere vietata o limitata dall'atto costitutivo. Il capitale sociale andrà ripartito equamente, vincoli sussistono per legge in caso di finanziamenti pubblici, tali limiti fanno riferimento alla tutela degli atti di libertà per fini ideali, o di eventuali distorsioni anti concorrenziali. Ciò sancisce il generale obbligo per i privati di perseguire interessi di profitto unicamente con mezzi propri o

contrattualmente acquisiti. Per le cooperative a scopo mutualistico non prevalente, in caso di qualsivoglia trasformazione, sussiste l'obbligo di devoluzione del patrimonio a dei fondi di promozione e sviluppo della cooperazione, la ratio, come la precedente, è di natura anti elusiva del divieto di appropriazione dei risultati conseguiti da tale modello. Il passaggio da fondazioni a società di capitali, è disposto dall'autorità governativa, le azioni si assegnano come da disposizione dell'atto di fondazione, in deficienza vanno attribuite ad enti con fini analoghi. Ivi va poi distinta la trasformazione da articolo 28, alternativa all'estinzione, in presenza di uno scopo realizzato, impossibile o irraggiungibile con mezzi propri, la regolar trasformazione fa riferimento alla modifica della causa del contratto. In generale si applicano poi tutte le discipline proprie dell'istituto. Ai creditori spetta il diritto di opposizione a tale operazione, salvo il limite dei sessanta giorni successivi agli adempimenti pubblicitari, salvo pagamento del credito, in caso di mancato danno o idonee garanzie non sussiste il diritto di opposizione dei creditori.

Capitolo CLXXVII: La fusione è un processo di riorganizzazione che coinvolge due o più società e il loro patrimonio. La fusione può avvenire in maniera propria, con costituzione di una nuova società che ingloba le altre, o per incorporazione, con un istituto che sopravvive e ingloba gli altri, le quote vengono definite secondo un'equazione di cambio effettivo. La stessa può fungere da operazione di finanziamento per l'acquisto di un'impresa, facendo leva sul capitale sociale dell'acquisita, o adoperandole per l'estinzione del debito. Tale operazione, prima non consentita, è stata ampiamente autorizzata, rimuovendo il limite di assistenza finanziaria. Il dato normativo non fa riferimento ai presupposti iniziali ma alla tutela dei terzi e dei creditori, tramite l'effettività dei loro diritti, tramite l'obbligo di informazione e di redazione di un apposito piano. Il piano deve contenere: le risorse finanziarie previste, la relazione degli amministratori, relativamente alla fattibilità economico finanziaria dell'operazione, la relazione di esperti per la ragionevolezza del progetto, la relazione del revisore dei conti della società bersaglio o dell'acquirente, non si fa riferimento alla normativa per l'incorporazione. Quanto detto ha lo scopo di tutelare i soci dall'operato degli amministratori, con relativi sistemi di responsabilità.

Capitolo CLXXIX: Il documento di fusione è redatto dagli amministratori delle società con funzione di tutela, informazione dei terzi e dei creditori, oltre che organizzative, lo stesso viene sviluppato dai vari organi amministrativi, non è unitario e non deve essere omogeneo, se non per compatibilità dei contenuti, devono essere contenuti tutti i dati essenziali per l'operazione e la costituzione della nuova società. Sono previste poi specifiche accessorie, in caso di incorporazione l'assegnazione. può avvenire per aumento di capitale o utilizzo di azioni proprie. Il progetto di fusione va depositato presso la sede sociale ovvero iscritto presso il registro delle imprese. La decisione può avvenire unicamente trenta giorni dopo tale data, tale periodo può essere rinunciato dai soci, i terzi possono presentarvi opposizione. Il progetto è

modificabile senza dover riavviare il procedimento. Le modifiche non possono riferirsi ai diritti dei soci e dei terzi, può riguardare elementi unicamente oggettivi della società post fusione, in caso di modifiche sostanziali va ripercorso l'intero iter. Elemento necessario di tale documento è il rapporto di cambio fra azioni possedute e azioni nuove, oltre che il rapporto tra azioni della incorporante in cambio di quelle dell'incorporata, tali valore è frutto di trattative e ha come base il valore effettivo del patrimonio delle incorporate. Sino al limite del dieci per cento, del valore nominale, il rapporto di cambio può essere sopperito tramite un conguaglio in denaro, tale limite cade per le società non azionarie. Dovrà poi essere redatta un'apposita situazione patrimoniale, in forma di bilancio straordinario, senza relazione degli organi amministrativi e di controllo. Lo stesso può essere sostituito dal bilancio di esercizio qualora non ne siano decorsi i termini massimi di approvazione. Quanto allegato ad una relazione degli amministratori che illustri i motivi giuridico-economici dell'operazione e la fattibilità economico finanziaria, tale parte è la base per l'impugnazione della delibera. Specifiche vigono per l'operazione in capo alle società quotate con società non quotate, in particolare riferibili al prospetto di quotazione, particolarmente stringente la procedura qualora il patrimonio della non quotata sia preminente, onde non eludere gli obblighi informativi propri dell'operazione di quotazione. Una relazione deve essere poi specificatamente riferita al rapporto di cambio, al metodo di valutazione e alle relative difficoltà, oltre che un parere obbligatorio di esperti, di carattere non vincolante. Gli stessi sono nominati dal tribunale locale, in presenza di società quotate va scelto tra le società di revisione soggette a controllo della consob. Tale documento a funzione di valutazione critica de progetto a favore dei soci, il consulente risponde dei danni, oltre che alle sanzioni propri per i consulenti tecnici d'ufficio. Gli stessi esperti, qualora sia coinvolta una società personale, sono inoltre tenuti a redigere una perizia di stima dei beni patrimoniali della società stessa, sempre al fine di valutare la congruità del rapporto di cambio. Tutti i documenti del progetto devono essere a disposizione nelle sedi della società partecipanti, per un periodo di trenta giorni, salvo rinuncia unanime dei soci, che hanno diritto di visione gratuita.

Capitolo CLXXX: Il progetto di fusione è poi soggetto ad approvazione da parte delle partecipanti, in caso di modifiche il processo va ripetuto. Per le società di persone l'approvazione avviene a maggioranza dei soci, in base alla quota di utili spettanti, ai dissenzienti spetta il diritto di recesso. Per le s.r.l. al dissenziente spetta il diritto di recesso, non riconosciuto per le s.p.a., salvo per le modifiche proprie derivanti da tale processo. Il diritto di recesso è previsto per il passaggio da azioni quotate a non. Gli obbligazionisti possono porre opposizione, salvo approvazione da parte della relativa assemblea. Tale processo va pubblicato novanta giorni prima nella gazzetta ufficiale, entro tale termine gli obbligazionisti convertibili possono riscattare le azioni o vedersi assegnati titoli equivalenti nella nuova società. In caso di trasformazione eterogenea è

necessario il consenso della categoria alla conversione in mutuo ordinario del prestito, o estinguerlo anticipatamente. Nelle società di capitali e cooperative tale processo è soggetto a controllo notarile della legalità, e iscrizione presso il registro delle imprese, dei luoghi ove hanno sede tutte le partecipanti. Ai creditori societari spetta il diritto di ricorso e di richiedere una valutazione dell'autorità giudiziaria sulle motivazioni addotte. Ante ciò non si può procedere, salvo liquidazione o deposito delle quote dei creditori in una banca, ciò come tutela dei creditori, salvo quando la società di revisione legale sia comune a tutte le partecipanti e quindi attesti la validità di quanto affermato assumendosene la responsabilità. In assenza di tali cause imperative vi è la libera opponibilità dei creditori, poi soggetta a giudizio del tribunale.

Capitolo CLXXXI: La fusione si conclude con il relativo atto pubblico, che uniforma gli atti costitutivi delle parti, e di conseguenza la posizione dei soci. La funzione degli amministratori ivi è esecutiva e di controllo, per quanto riguarda l'insorgere di eventi significativi che possano modificare le condizioni per la fusione. L'atto viene poi depositato dal notaio nei vari registri delle imprese con funzione costitutiva. La fusione è un atto modificativo di incorporazione e compenetrazione dei patrimoni delle partecipanti all'operazione. La stessa ha efficacia immediata e generale, posticipabile dalle parti per quanto riguarda la fusione per incorporazione. Non è possibile anticipare gli effetti di una fusione se non per specifiche situazioni: anticipazione contabile, o della responsabilità per i debiti contratti, anticipazione per la maturazione degli utili. Il primo bilancio post-fusione, bilancio di apertura, va redatto con i valori risultanti dalla fusione, eventuali disavanzi tra le azioni possedute dell'incorporata e il capitale vano registrati in appositi fondi, qualora da condizioni economiche, o imputato ad avviamento. Quando l'incorporante partecipa al mercato dei capitali di rischio vanno poi allegati dei prospetti di valutazione di attività e passiva delle partecipanti. In caso di fusioni eterogenee i soci prima illimitatamente responsabili non si liberano dalla relativa responsabilità. Dato il principio generale di sostituzione delle quote in base al rapporto di cambio ciò non avviene per le azioni proprie in portafoglio. La fusione può portare, entro i limiti all'acquisto di azioni proprie, la fusione può essere anche eseguita dalla controllata sulla controllante, senza i limiti di acquisto previsti per le s.r.l.. Data la pubblicità non è possibile impugnare la delibera di fusione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, la stessa risulta quindi come pubblicità sanante, una eccezione si ha qualora la struttura risultante sia inficiata da vari vizi, si ha la nullità e la nomina dei liquidatori.

Capitolo CLXXXII: Processi semplificati di fusione sono previsti qualora: l'incorporante posseda tutto il capitale dell'incorporata, data l'assenza di soci di minoranza, decadono gli obblighi in merito alle relazioni obbligatorie, vi è inoltre la possibilità di demandare alla scelta all'organo amministrativo. Minoranze qualificate possono chiedere lo svolgimento del regolare processo, che deve comunque essere redatto in forma pubblica dati gli obblighi di informativa interna. Altra fattispecie

sussiste per le società controllate al novanta per cento, ivi viene meno la relazione degli esperti qualora sia data un'opzione di uscita ai soci di minoranza, non con un vero e proprio recesso, ma con un'operazione di uscita, i cui termini di valutazione sono quelli del recesso, tale operazione può essere derogata agli amministratori. Specifiche semplificazioni sussistono qualora il capitale delle partecipanti non sia espresso in azioni è possibile: procedere anche in fase di liquidazione, prevedere conguagli superiori al dieci per cento, omettere la relazione degli esperti, ridurre i termini di attuazione.

Capitolo CLXXXIII: La scissione è l'operazione con cui il capitale della società scissa viene assegnato a due o più società preesistenti o all'uopo costituite. Le finalità possono essere di varia natura anche combinate. La scissione può essere totale, o propria, o parziale. La fusione può dar vita ad una nuova società anche con atto unilaterale. La scissione si distingue nettamente dalla scorporo, ove si ha la scissione di un ramo di azienda, contro acquisto di azioni di un'altra da assegnare poi ai soci. la scissione può fungere da metodo per la riorganizzazione del capitale, dato il non rigido criterio di proporzionalità auspicato. Salvo diritto di alienazione, con valutazione alla stregua del recesso, del dissenziente. Con il consenso unanime alcuni soci possono rinunciare al capitale beneficiaria contro azioni del capitale della scissa. Mancando specifiche la stessa può attuarsi per trasferimento o riduzione del capitale sociale. Il problema delle differenze di assegnazioni può avvenire tramite conguagli pari a massimo il dieci per cento delle azioni possedute. La fusione è un'operazione di riorganizzazione, con scopi traslativi o successori, particolari. La scissione si può definire come il procedimento contrario alla fusione solamente qualora sia propria. La circolazione è sottoposta, qualora si concretizzino le fattispecie astratte, alla circolazione di azienda o al regime di circolazione dei beni trasferiti.

Capitolo CLXXXIV: Il progetto di scissione risulta simile a quello di fusione, da quale si differenzia per alcuni elementi fondamentali: il contenuto del relativo progetto, che deve descrivere gli elementi da assegnare, beni singoli o complesso di beni, oltre che attività e passività. Assolvendo anche alle funzioni informative, dato il deposito obbligatorio presso la sede sociale. In caso di scissione totale gli elementi dell'attivo vanno scissi in funzione delle quote di patrimonio attribuite. Per il passivo sussiste la norma relativa alla responsabilità solidale di tutte le incorporanti, nonché in caso di scissione parziale anche in capo alla scissa. La relazione dell'amministrazione deve contenere anche il rapporto di cambio con le beneficiarie, determinati in maniera specifica, salvo per la scissione parziale con un'unica controparte. Agli stessi sta poi la motivazione della ragione di tale processo e le relative dinamiche, oltre che i criteri di attribuzione e valutazione del patrimonio sociale. La relazione degli esperti deve poi contenere le valutazioni sulla congruità del rapporto di cambio e sulla determinazione dei relativi valori, la stessa può essere omessa qualora vi sia una scissione con costituzione di due nuove società e assegnazione puramente proporzionale del

capitale. L'obbligo di valutazione del capitale sussiste unicamente qualora la beneficiaria risulti essere una società per azioni, e tale non sia la scissa. Con il consenso unanime dei soci può essere omesso il bilancio di scissione. I relativi documenti vanno depositati presso la sede sociale preventivamente all'approvazione del processo dalle partecipanti, contestualmente alle operazioni di variazione di capitale funzionali alla stessa. Le beneficiarie dovranno proporzionalmente aumentare il proprio capitale, la scissa, qualora ancora in vita dovrà ridurre proporzionalmente il proprio. Va poi redatto il relativo atto in forma pubblica, con natura unilaterale o plurilaterale a seconda dei casi. La successione dei rapporti attivi e passivi non è automatica ma subordinata al patto tra le parti, salvo la generica norma di chiusura sulla responsabilità, nei limiti del patrimonio assegnato. In caso di circolazione di un ramo d'azienda si applica la relativa normativa di tutela dell'acquirente. Tranne che per la costituzione di nuove società l'effetto della scissione può essere posticipato, lo stesso ha generalmente effetto dal momento dell'iscrizione di tutti i documenti in tutti i registri delle imprese coinvolti. Salvo il ricorso per danni, una volta eseguite le formalità la scissione non può essere invalidata, qualunque beneficiaria può adempiere agli obblighi della scissa.

Capitolo XI: Scioglimento e liquidazione.

Capitolo CLXXXV: Ultimi momenti della vita societaria sono la scissione e la liquidazione, volti a realizzare l'investimento dei soci tutelando però i terzi creditori, soddisfatti in via preventiva ai soci stessi. L'interesse prevalente in tale operazione è quello della realizzazione dell'investimento dei soci ai quali spetta l'indirizzo dell'operazione onde a massimizzarne l'efficacia.

Capitolo CLXXXVI: La società si scioglie: decorso il termine, conseguimento o impossibilità dell'oggetto, inattività dell'assemblea, riduzione del capitale sotto il minimo, vittoriosa opposizione alla riduzione dello stesso, delibera di scioglimento, altre cause come da statuto. Scioglimento qualora previsto, come limitazione del rischio, è prorogabile, anche se con diritto di recesso dei dissenzienti. Delibera di scioglimento e altre clausole dello statuto, espressione dell'autonomia contrattuale privata, è soggetta al naturale limite di quorum rafforzati, per decisioni di rilievo. Sopravvenuta impossibilità dell'oggetto ha lo scopo di eliminare dal mercato quegli istituti ormai non più utilmente esercitabili, conseguimento dell'oggetto data la fine della funzione economica, si ravvisa un favore per continuazione, con decisione in capo all'assemblea. Perdite in grado di ridurre il capitale sotto il minimo, opera come forma di selezione, dovuta al non raggiungimento dei risultati economici previsti, è sanabile da forme di: reintegro, scissione, fusione o trasformazione. Alta causa fa capo all'inattività o impossibile attività dell'assemblea dei soci, generalmente imputabile ad un conflitto. La non funzionalità dell'organo amministrativo è generalmente imputabile all'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. Importante risulta, per le s.p.a., la distinzione tra delibere necessarie e non, le ultime non incrinano, salvo specifica

valutazione del caso concreto il funzionamento aziendale, non incidendo sullo scioglimento. Lo scioglimento può derivare dal recesso qualora: le azioni non vengano acquistate dai soci, non vi siano riserve disponibili e i creditori si oppongano con successo alla riduzione del capitale sociale. Contrastante è il rapporto tra tale previsione e il favore per la continuazione dell'attività, configurabile con il disinteresse da mancato acquisto, anche se contrastante con il mancato scioglimento anticipato. Le altre cause di scioglimento per legge si applicano quando compatibili. Per le procedure concorsuali il fallimento è causa di scioglimento per s.n.c. e s.a.s. problemi di comparabilità, anche in relazione all'auto determinazione delle procedure, vi sono con le società di capitali.

Capitolo CLXXXVII: L'unico effetto, direttamente, conseguente ad una causa di scioglimento è l'obbligo di amministrazione conservativa, la liquidazione, passo immediatamente successivo, si attua dal momento dell'iscrizione della procedura al registro delle imprese, l'obbligo di presentazione spetta agli amministratori, anche singoli o ai soci. I liquidatori, se non previsti dallo statuto, sono nominati da un'assemblea all'uopo convocata, in difetto di nomina, dopo il secondo richiamo, vi provvederà il tribunale, ivi si possono sospendere gli amministratori anche senza giusta causa. Oltre alla pubblicità della nomina dei liquidatori, la condizione di liquidazione va indicata nella corrispondenza sociale. La liquidazione può prevedere il continuamento dell'attività anche parziale, per un migliore realizzo, specifiche vigono per la contabilità o la revoca dello stato di liquidazione.

Capitolo CLXXXVIII: Gli amministratori decadono con la nomina dei liquidatori, e devono compiere atti di sola conservazione dal momento dello scioglimento. I poteri e la nomina dei liquidatori sono determinati dall'assemblea, salvo diversa specifica statutaria, gli stessi hanno in generale l'obbligo di fare tutto ciò che è necessario per la migliore realizzazione dell'attivo azienda, secondo gli obblighi derivanti dalla specifica condizione professionale. I liquidatori possono richiamare il capitale non versato, nonché richiedere ulteriori somme, non sono elargibili anticipi sull'attivo.

Capitolo CLXXXIX: I liquidatori devono redigere il bilancio e sottoporlo ai soci per delibera. In tal caso variano le funzioni dello stesso, dato l'avanzamento del procedimento, ove applicabile si farà riferimento alla disciplina generale per la redazione, i criteri di valutazione compariranno in nota integrativa, e nella relazione l'avanzamento del procedimento. Specifiche devono essere presenti per le poste relative alla gestione ancora attiva, con indicazione delle motivazioni e dei criteri di valutazione. Particolare è poi il primo bilancio successivo alla liquidazione. Lo stesso spetta ai liquidatori e vede il susseguirsi di: una gestione ordinaria, una conservativa e una liquidatoria, sorge quindi la necessità di relative specifiche sulla variazione eventuale dei criteri di valutazione, alla data di sopravvenuto scioglimento abbiamo la situazione dei conti, non è un vero e proprio bilancio, con scopo di evidenziare gli elementi del patrimonio, rendiconto sulla gestione, vero e proprio bilancio,

improduttivo di effetti giuridici e cono scopo informativo interno, non sono soggetti a deposito. Particolare dovrà poi essere il rendiconto degli amministratori, generalmente tale procedura impone la disapplicazione della normativa inerente all'applicazione del principio di continuazione dell'attività.

Capitolo CXC: In fase di liquidazione l'organizzazione sociale, per quanto compatibile rimane invariata. Salvo l'adozione di regimi meno complessi, comunque compatibili con la liquidazione, allo scopo di contenere i costi. In linea di massima decadono gli amministratori, ma permangono gli organi di controllo, anche se con problematiche di adattamento a tale modello. L'assemblea rimane in funzione, salve specifiche sugli atti con contenuto liquidativo non tipico, sono ammesse scissioni, fusioni o trasformazioni, particolare risulta il caso di modifiche statutarie nella fase finale. La prosecuzione dell'attività rende possibili aumenti o diminuzioni di capitale, salvo fatta la specifica disciplina di tutela.

Capitolo CXCI: Tra i poteri spettanti alla società in liquidazione vi è la revoca dello stato stesso, qualora vengano meno tutte le cause di liquidazione manifestatesi. Tale condizione è soggetta a tutela particolare: sussiste il diritto di recesso dei soci dissenzienti, vi è diritto di opposizione dei creditori, salvo liquidazione, vi è comunque diritto al danno, anche in caso di opposizione l'operazione può essere autorizzata dal tribunale.

Capitolo CXCII: Finito il loro operato, con rimborso integrale dei creditori, i liquidatori devono redigere il bilancio finale con il piano di riparto dell'attivo residuo, i soci hanno novanta giorni per presentare ricorso. Salvo opposizioni si procede al pagamento e il bilancio risulta tacitamente approvato. In caso di inattività de soci le quote vanno depositate presso una banca con indicazione dei soggetti e della quota spettante. La società si estingue con la cancellazione, richiesta dai liquidatori dopo l'approvazione del bilancio, ai soci insoddisfatti spetta il diritto di aggredire le quote distribuite, salva la responsabilità dei liquidatori, il fallimento non può essere dichiarato oltre l'anno dalla cancellazione, salvo per la cancellazione di ufficio, qualora si dimostri la cessazione in una data successiva. Per i rapporti attivi si applicano le regole della comunione o della divisione dei beni comuni. qualora non sia depositato il bilancio di liquidazione per tre esercizi consecutivi si ha la cancellazione d'ufficio, tale si realizza a discapito dei creditori, ai quali non è concesso rimedio, tutela in tal senso vi è con riferimento alla possibilità di revoca dei liquidatori su richiesta dal p.m., particolare è il caso del disinteresse dei soci, derivante le volte da un non profittevole risultato, che impone l'accesso alle dovute procedure concorsuali. Vi è poi obbligo di cancellazione per quelle società il cui processo di fallimento sia stato chiuso per assenza di attivo, con sacrificio de diritti di azione individuale dei creditori.

Parte 4: Le società cooperative.

Capitolo XII: Le società cooperative.

Capitolo CXCI: le cooperative sono società a capitale variabile,, con scopo mutualistico, iscritte all'apposito albo. L'iscrizione ha valore costitutivo e necessario per poter usufruire del regime speciale proprio del genere, per la stessa è comunque necessaria la regolare iscrizione al registro delle imprese. Per mutualità dello scopo si fa riferimento al fornire beni o servizi a condizioni migliori di quelle di mercato, ivi si ha la meritevolezza della finalità, che determina anche lo statuto di favore e le limitazioni agli abusi del tipo sociale. La prestazione di tale società può essere aperta anche ai terzi, non solo ai soci. Simile è la norma per la controparte europea, anche se con preponderanza della persona del socio, e con carattere transnazionale. Vincolo biunivoco tra prestazione e condizione di socio sussiste invece per le mutue assicurazioni, margini di libertà sussistono per i conferimenti di terzi. Si distinguono le società cooperative a scopo mutualistico prevalente e non, in base: ai rapporti mutualistici svolti prevalentemente con i soci, all'avvalersi dell'attività lavorativa dei soci e di usare principalmente gli apporti dei soci, quanto detto comporta una variazioni dei benefici propri del modello. Le cooperative sono soggette a controllo di vigilanza, svolto dal ministero dello sviluppo economico, e controllo giudiziario, il primo riferibile ad ogni irregolarità, il secondo riferibile a gravi irregolarità di amministrazione e o controllo, l'integrazione tra gli stessi si svolge con prevalenza del primo che dovrà comunque essere chiamato in causa dal tribunale, e potrà nominare un proprio ispettore o commissario, la prevalenza del tribunale si ha in caso di inerzia. Nell'atto costitutivo va allegato un regolamento che spieghi condizioni e modalità del rapporto mutualistico, presupposta è la continuità dei rapporti, il regolamento rappresenta la dimensione degli impegni presi con i soci, con cui si realizza lo scopo mutualistico, in caso di inerzia si ha un difetto di gestione, tali rapporti devono sottostare al principio di parità di trattamento. I ristorni sono la manifestazione economica del vantaggio mutualistico, sono a favore dei soci, rappresentano le eccedenze patrimoniali determinatesi dagli scambi, rappresentano l'erogazione del vantaggio, rappresentano la modalità tecnica di soddisfazione dell'interesse dei soci.

Capitolo CXCV: Il capitale ivi è determinato, in base ai conferimenti, ma non fisso, la modificazione dello stesso non è modifica statutaria, ha le stesse funzioni che svolge nelle società di capitali lucrative. La cooperativa ha carattere aperto, nell'atto costitutivo devono essere stabilite le modalità per l'ammissione, che devono oltretutto rispondere ai requisiti necessari, e solo agli stessi, per lo scambio mutualistico. È previsto un periodo di inserimenti, di durata massima di cinque anni, per un terzo dei soci, con godimento pieno successivo dei diritti derivanti dalla posizione di soci. l'ammissione è sottoposta al controllo dei soci, qualora rigettata, vi può essere la richiesta, entro sessanta giorni, di voto dell'assemblea. Il voto viene espresso per testa, cinque voti possono spettare alle persone giuridiche, o il cinque per cento delle società consortili. Il voto può essere esercito per corrispondenza, telecomunicazione o rappresentanza, le assemblee devono essere separate qualora vi siano più di tremila

soci, si operi in più province, o in più settori mutualistici con cinquecento soci. tutti i soci non delegati possono assistere all'assemblea generale, vanno rappresentate le minoranze.

Capitolo CXCV: ivi si ha un quadro di riferimento proprio, salvo l'applicazione residuale del modello delle s.p.a., ammissibile è quello delle s.r.l. con meno di venti soci e un milioni di euro di capitale, richiamo dovuto in funzione della dimensione, ma anche del carattere più strettamente personale che la stessa determina. I soci fondatori devono essere almeno nove, qualora scendano a più di tre e meno di nove, il modello delle s.r.l. è obbligatorio. E scelte devono avere natura assembleare, forma di atto pubblico, sono soggette a controllo di legalità e giudiziario. Il capitale è variabile con mutamento dello statuto, la non determinazione non limita tale possibilità, vige il diritto di opzione dei soci, la quale può essere limitata su proposta degli amministratori. La diminuzione reale va valutata caso per caso, non si hanno cause di scioglimento se non nell'azzeramento, o impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, in caso di diminuzione di oltre un terzo vi è obbligo di convocazione dell'assemblea.

Capitolo CXCVI: La società cooperativa opera con gli organi del modello di riferimento salvo proprie peculiarità. Per l'assemblea: ogni socio ha un voto, qualora iscritto da almeno tre mesi, la delega può riguardare un familiare o un altro socio. Possono variare, qualora comunque valide le norme sulla convocazione, vanno indicate quelle per le votazioni, è possibile il voto per corrispondenza, non valido per la costituzione. La formazione di volontà è progressiva, per assemblee separate su argomenti differenti, poi conferite in assemblea generale, l'impugnazione può essere effettuata solamente per la generale in caso di invalidità delle assemblee separate. Specifiche assemblee si tengono per gli strumenti senza diritti di voto in merito: a diritti specifici, ai fondi e ai rappresentanti comuni, alle controversie societarie e agli argomenti specificatamente previsti. Al rappresentante comune spetta la tutela della categoria e l'impugnazione delle delibere. L'organo di gestione viene nominato dall'assemblea, salvo diritti dello stato o enti pubblici e i primi amministratori, il sistema di amministratori può essere non indicato, non possono essere delegate le decisioni in merito al recesso, esclusione e rapporti mutualistici con i soci. La maggioranza degli amministratori deve essere socia, sono prevedibili rappresentanze minoritarie, e ai possessori di strumenti finanziari, sino ad un terzo del totale. Nel sistema dualistico tutti membri del consiglio di sorveglianza devono essere soci cooperatori, la funzionalità di tale modello pone particolare tutela ai possessori di strumenti finanziari, questioni irrisolte permangono per il diritto di eleggere gli amministratori, degli stessi, e della privazione del potere di nomina. L'organo di controllo può essere eletto per un terzo dai possessori di strumenti finanziari, specifiche devono sussistere sul valore dei voti proporzionale al finanziamento e agli scambi mutualistici. Lo stesso non è obbligatorio nel modello delle s.r.l. o delle s.p.a. qualora non siano stati emessi strumenti finanziari, in tal caso sorgono problematiche informative e di tutela. Per il

modello s.r.l. a ogni socio non amministratore spetta il controllo, per le s.p.a. ciò è filtrato, in presenza di un organo di controllo dall'amministrazione.

Capitolo CXCVII: La cooperativa è dotata di autonomia patrimoniale perfetta, tale condizione pone la stessa in una particolare posizione di mercato parallela, dato anche il ruolo secondario che gli strumenti capitalistici tipici svolgono, in base alla funzione. Ogni azione o quota deve avere valore minimo di venticinque euro, le prime un valore massimo di cinquecento euro, il limite massimo al possesso è di centomila euro, e comunque non oltre il due per cento del capitale, con sterilizzazione dell'eccedente e obbligo di vendita o riscatto, salvo apporti diversi dal denaro o sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi. I sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi sono soci, differenziando quindi i finanziatori dai cooperatori. Tale norma a la ratio di garantire gli strumenti finanziari necessari al funzionamento, sono poi consentite, per le società con modello di s.p.a., l'emissione di capitale di rischio senza diritto partecipativo, per le s.r.l. ciò può essere fatto con riferimento a investitori istituzionali, le stesse norme vigono, anche se con ratio meno complessa, per i titoli di debito. Agli strumenti finanziari partecipativi può spettare sino ad un terzo dei diritti di voto, anche se possono vigere limiti di circolazione, che scompaiono con i diritti amministrativi stessi.

Capitolo CXCVIII: per la condizione di attività mutualistica prevalente, è necessario che essa raggiunga almeno il cinquanta per cento dell'attività complessiva, riferita al consumo, anche dei non soci, per quelle di consumo, al rapporto con il costo del lavoro per le cooperative di lavoro, e alla produzione per quelle di produzione. Il riferimento va fatto a posteriori e per un periodo di tempo sufficientemente ampio, limiti vi sono per i dividendi, buoni fruttiferi più due punti e mezzo, remunerazione dei finanziamenti, due punti e mezzo in più dei dividendi, oltre il divieto di non distribuzione degli utili non conseguiti, in fase di liquidazione il patrimonio andrà devoluto ad appositi fondi di promozione della cooperazione. Quanto detto risulta essere una forma di disincentivo dell'interesse capitalistico in tale modello societario, si perde il requisito della prevalenza qualora per due esercizi consecutivi se ne sfiorino i limiti o qualora si modifichino le relative clausole statutarie, nel primo caso ciò va comunicato alla camera di commercio, ed è soggetto ad apposita specifica in bilancio. Nel secondo caso si dovrà redigere un bilancio straordinario, da sottoporre a revisione e all'apposito ministero, oltre che devolvere il capitale eccedente agli appositi fondi e mantenere il capitale necessario, al proseguimento dell'attività. La riorganizzazione non deve superare la soglia di mutualità onde a mantenere la meritevolezza della tutela. In tutti i casi la variazione della prevalenza è da comunicare all'apposito ministero per la registrazione, pena la sospensione dell'attività, in caso di continuazione della stessa si configurano gravi irregolarità di gestione, con responsabilità degli amministratori. Qualora non soggette a revisione dell'autorità di vigilanza le cooperative a mutualità non prevalente possono divenire società lucrative.

La decisione va presa con il voto della maggioranza dei soci, la proposta è a carico degli amministratori, come l'individuazione del patrimonio da trasferire alla nuova società, oltre a quello da devolvere ad appositi fondi per promuovere la cooperazione. Gli utili sono indivisibili tra i soci, sono utilizzabili per la copertura delle perdite, in via regressiva, ai fondi per aumento di capitale o per la distribuzione tra i soci al termine della società, il trenta per cento degli utili netti, esentasse, è da destinarsi a riserva legale. Per quelle che non abbiano disposto l'accantonamento a riserva indivisibile, e non siano a mutualità prevalente, la quota scende al venti per cento altra quota degli utili va devoluto annualmente, come da apposita legge, a fondi mutualistici. Sono poi costituibili riserve facoltative a beneficio dei soci finanziatori. Quanto a risolvere il generale problema di sottocapitalizzazione di tali società, in tal senso muove anche la distribuzione, da realizzarsi tramite attribuzione di nuovi strumenti o aumento di valore di quelli già presenti. La divisione degli utili è possibile qualora le stesse risultino come non quotate, e non vi sia uno squilibrio di indebitamento, patrimonio netto e indebitamento complessivo, inferiore ad un quarto. Le riserve disponibili, e spettanti al socio in fase di liquidazione, sono divisibili come strumenti finanziari, emessi o incrementanti di valore, ciò è dovuto qualora vi sia squilibrio di indebitamento. Separati devono poi essere i bilanci relativi alla regolare gestione e a quella mutualistica, nel secondo debbono poi essere indicati anche i criteri per lo svolgimento e il conseguimento dell'obbiettivo stesso, oltre che le attività svolte. Regole simili alla ripartizione degli utili vigono con i ristorni, ivi però la distribuzione come variazione del valore o del numero di quote è una decisione spettante all'assemblea, tale distribuzione è da intendersi come possibile anche in via diretta.

Capitolo CXCIX: Si definiscono come disinvestimento: la circolazione delle partecipazioni, il recesso, l'esclusione e la liquidazione. La circolazione della quota è possibile previa autorizzazione, deducibile dal silenzio degli stessi, la stessa comporta l'iscrizione del socio nel relativo libro, gli amministratori devono motivare il rifiuto, il socio ha diritto di ricorso, qualora l'alienazione non fosse concessa, passati due anni dall'ingresso del socio vi è diritto di recesso. Il recesso è valido nelle ipotesi stabilite per legge o atto costitutivo ma è precluso quello parziale, lo scioglimento ha effetto dal bilancio successivo, se comunicato tre mesi prima dello stesso, o da quello dopo, salvo fatto per le cooperative di lavoro. La richiesta va valutata dagli amministratori, entro sessanta giorni, può essere oggetto di ricorso. L'esclusione può avvenire per: gravi inadempienze, mora del socio, incapacità sopravvenuta, qualora non sia imputabile agli amministratori, inabilitazione, interdizione, perimento, liquidazione della quota, fallimento, anche se con riserva. In caso di morte vi può essere il subingresso degli eredi, qualora possibile e previsto, o la liquidazione della quota: per le società a scopo prevalente è dovuta la quota più il relativo sovrapprezzo, per le altre il calcolo avverrà secondo valori correnti di bilancio. Le uniche clausole di scioglimento sono: la perdita del numero minimo di soci e l'azzeramento del capitale sociale. Ivi trovano applicazione

le norme previste per le società lucrative, non ha valenza dissolutiva il fallimento e la liquidazione coatta. Per assicurare la presenza di una sola società che persegua un dato scopo è previsto il potere dell'organo di sorveglianza di sciogliere tali società qualora: non compiano atti di gestione per due anni, non vengano per lo stesso periodo depositati i relativi bilanci, fattispecie riconducibile alla condizione precedente. La società è cancellata dal registro se non sussiste il relativo patrimonio, anche senza liquidazione, ciò è pubblicato nella gazzetta ufficiale. L'autorità di vigilanza può nominare i liquidatori, o di chiedere la sostituzione al tribunale qualora di nomina giudiziaria, in caso di ritardi, onde a favorire il reinvestimento dei fondi. In caso di assenza di bilanci di liquidazione per cinque anni consecutivi, pubblicazione di tale condizione, e assenza del ricorso dei creditori aventi diritto si ha la cancellazione dal registro delle imprese. Qualora commerciali le società cooperative sono soggette a procedure concorsuali, fallimento e liquidazione coatta, l'una esclude l'altra, vige la procedura preventivamente attiva.